

**N. RG TRIB. 5275/03** (stralcio dal n. 879/00 RG TRIB)

N. RG NR 11749/97 + 12193/98 (stralcio dal n. RG NR 9520/95)

N. RG GIP 5634/97 + 5772/98

# REPUBBLICA ITALIANA

## Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE 1^ PENALE

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.	Francesco Castellano	Presidente (est.)
D.ssa	Fabiana Mastrominico	Giudice (est.)
D.ssa	Stefania Abbate	Giudice (est.)

Ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa penale contro

**BERLUSCONI SILVIO** nato a Milano il 29 settembre 1936, rs. in Arcore (MI), Villa San Martino, elett.te dom. in Milano, viale S. Gimignano 12

Difeso di fiducia: 1) Avv. Niccolò Ghedini con studio in Padova, via Altinate n. 74

2) Avv. Gaetano Pecorella, con studio in Milano, via Podgora n. 11

### IMPUTATO

#### CAPO A

**BERLUSCONI SILVIO** (in concorso con **PACIFICO ATTILIO**, **PREVITI CESARE**, **SQUILLANTE RENATO** per i quali si è proceduto separatamente) del delitto di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 319, 319 ter, 321 c.p. perché agendo in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso **BERLUSCONI Silvio**, **PACIFICO Attilio** e **PREVITI Cesare**, per conto di Fininvest spa e società sue controllate, partecipate e collegate, affinché **Renato SQUILLANTE** - Consigliere Istruttore Aggiunto prima, Presidente della sezione GIP del Tribunale di Roma poi, dunque pubblico ufficiale - compisse una serie di atti contrari ai suoi doveri d'ufficio ed in particolare:

- ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio dei loro interessi, così violando i doveri di probità, imparzialità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria in tutti i procedimenti ed in ogni altra attività della quale fosse richiesto;
- violasse il segreto d'ufficio e comunque il dovere di riservatezza fornendo le informazioni a lui richieste;
- intervenisse su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio, in modo da favorire le società predette o comunque gli erogatori in violazione dei già citati doveri di imparzialità, probità e indipendenza, anche trasferendo o facendo pervenire a questi altri pubblici ufficiali denaro

prima gli promettevano e poi gli versavano ingenti somme di denaro, stabilmente retribuendolo.

Nell'ambito di tale accordo corruttivo, tra l'altro, oltre a continuative erogazioni in denaro contante

- Silvio BERLUSCONI e Pietro BARILLA, deceduto, attraverso la IAR spa, di cui Fininvest era direttamente azionista, nonché in concorso e per il tramite di Attilio PACIFICO e Cesare PREVITI remuneravano Renato SQUILLANTE, Consigliere Istruttore Aggiunto presso il Tribunale di Roma, attraverso le seguenti operazioni:

il 26 luglio 1988 - poco dopo il deposito della sentenza n. 4570 della Corte di Cassazione, con cui veniva rigettato il ricorso della Buitoni nella controversia con IRI in ordine alla cessione del patrimonio azionario della SME, controversia cui era interessata la società IAR - si accreditava da un conto corrente intestato a Pietro Barilla, in essere presso la Interallianz Bank di Zurigo, al conto Quasar Business di Attilio Pacifico, in essere presso la SBT di Bellinzona, la somma complessiva di £. 1.000.000.000, che, nella misura di £. 850.000.000, veniva bonificata il 29 luglio 1988 sul conto Mercier di Cesare Previti, in essere presso la banca Darier Hentsch di Ginevra, e nella misura di £. 100.000.000 su un conto in essere presso la Banca Commerciale di Lugano nella disponibilità di Renato Squillante

- Silvio Berlusconi e Cesare Previti versavano a Renato Squillante, presidente dell'ufficio Gip di Roma, la somma di £. 500.000.000 con le seguenti operazioni:

- il 6.3.1991 dal conto FERRIDO - relazione bancaria in essere presso il credito Svizzero di Chiasso, alimentata con rimesse provenienti dalle disponibilità extracontabili del gruppo Fininvest - veniva eseguito un bonifico per l'importo di \$ Usa 434.407, 87 ( pari a £. 500.000.000), a favore del conto H8545 Mercier, in essere presso la Darier Hentsch & Cie di Ginevra, intestato a Previti Cesare, con valuta in accredito a partire dal 7.3.1991;

- il 6.3.1991, con valuta 7.3.1991, veniva accreditato l'identico importo al conto Rowena Finance SA, rif Orologio, in essere presso la SBT di Bellinzona, di proprietà di Squillante Renato, proveniente da un bonifico effettuato dal conto Mercier, in essere presso la Darier Hentsch & Cie di Ginevra, intestato a Previti Cesare .

In Milano, Bellinzona e altri luoghi dal 1986 fino al 7/3/1991.

## **CAPO B**

### **BERLUSCONI SILVIO (in concorso con PACIFICO ATILIO, PREVITI CESARE, VERDE FILIPPO per i quali si è proceduto separatamente)**

del reato di cui agli artt. 81 c.p.v, 110, 319, 321 c.p. perché, agendo BERLUSCONI, PACIFICO, PREVITI e SQUILLANTE in esecuzione del medesimo disegno criminoso con il reato di cui al capo che precede, Silvio BERLUSCONI, in concorso con il deceduto Pietro BARILLA, e con Attilio PACIFICO e Cesare PREVITI remuneravano, tra gli altri, Filippo VERDE (Presidente ed estensore della sentenza del Tribunale di Roma, I Sezione civile, del 19.7.1986) perché ponesse la sua funzione giudiziaria al servizio dei loro interessi nell'ambito della controversia intervenuta tra IRI e BUITONI in ordine alla cessione del pacchetto azionario SME, controversia cui era interessata la società I.A.R, controllata dalla Fininvest e dalla Barilla.

In particolare BERLUSCONI, PACIFICO e PREVITI concorrevano tra loro e con BARILLA nelle seguenti condotte:

il 2 maggio 1988 (data immediatamente successiva alla pubblicazione del dispositivo con cui la Corte di Cassazione rigettava il ricorso della BUITONI) a far accreditare presso la SBT di Bellinzona, sul conto Quasar Business di Attilio Pacifico, la somma di £. 750.000.000 proveniente dalla Inter Allianz Bank di Zurigo da un conto corrente di Pietro BARILLA;

somma che in data 9 maggio 1988 veniva ritirata per contanti ed in lire italiane da Attilio PACIFICO, che ne faceva pervenire parte nell'ordine di circa 200 milioni a Filippo VERDE che li depositava in contanti in più soluzioni sul conto corrente 5335 della Banca di Roma.

In Italia e all'estero sino al 1988.

## **PARTI CIVILI COSTITUITE:**

**1) C.I.R. s.p.a “COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE”**, nella persona del procuratore speciale avv. Andrea Cingano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Pisapia del Foro di Milano.

2) **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, nella persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato nella persona dell'avv. Domenico Salvemini.

---

## CONCLUSIONI

- All'udienza del 12 novembre 2004
  - **PER IL PM**, esclusa la concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto della continuazione tra il capo A e il capo B, infliggersi all'imputato una pena di anni otto di reclusione, nonché l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
  
- All'udienza del 19 novembre 2004
  - **PER LA PARTE CIVILE "CIR spa"**, l'avv. Giuliano Pisapia chiede affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per i reati contestati e condannare il medesimo alle pene di giustizia e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte civile CIR spa comprensivi di:
    - A) **Danno patrimoniale**, sotto il duplice profilo del danno emergente e del lucro cessante, ed in particolare afferente il mancato guadagno e la perdita di chance conseguenti alla mancata acquisizione del 64,36% delle azioni SME nonché dell'intero pacchetto azionario di SIDALM, acquisizione prevista nell'accordo sottoscritto dall'ing. De Benedetti per Buitoni spa e dal prof. Prodi per l'IRI in data 24.4.1985, danno che ammonta, secondo quanto risulta dalla consulenza di parte civile CIR spa depositata agli atti in data 12.4.2002 a:
      - 1- £. 1.553 mld, pari ad euro 802.057.564,00, corrispondenti all'importo incassato dall'azionista pubblico IRI all'atto della privatizzazione delle società componenti il Gruppo SME fino all'aprile 1996, nonché
      - 2- £. 6.507 mld, pari ad euro 3.360.585.042,00, corrispondenti all'aumento di valore realizzato dagli azionisti privati fino al marzo 2000, data della costituzione di parte civile CIR spa nel presente procedimento;
      - 3- e così ad un totale di £. 8.060 mld, pari ad euro 4.162.642.606,00.

B) **Spese legali** sostenute in relazione alla difesa di Buitoni spa nella causa promossa contro l'IRI innanzi al Tribunale di Roma - Prima Sezione Civile, conclusasi con la sentenza emessa in camera di consiglio il 23.6.1986 e depositata il 19.7.1986 (Presidente ed estensore il dr. Filippo Verde), quantificate in base alle parcelle dei legali dell'anno 1986 (doc. n. 39 produzione di parte civile all'udienza del 9.6.2000), ammontanti a £. 324.000.000, pari ad euro 167.332,00.

C) **Spese processuali** cui è stata condannata al pagamento Buitoni spa dalla sentenza emessa in camera di consiglio il 23.6.1986 e depositata il 19.7.1986 dal Tribunale di Roma - Prima Sezione Civile (Presidente ed estensore il dr. Filippo Verde), nella causa promossa contro l'IRI, ammontanti a £.995.375.100, pari 514.068,34.

D) **Gravissimo pregiudizio all'immagine e alla reputazione commerciale** risentito da CIR spa in conseguenza della sentenza del Tribunale di Roma - Prima Sezione Civile emessa in camera di consiglio in data 23.6.1986 (Presidente ed estensore il dr. Filippo Verde), nella causa promossa contro IRI.

E) **Danno morale** derivante dalla commissione dei reati da parte dell'imputato.

Danni tutti che sulla base, in particolare, della consulenza tecnica di parte civile CIR spa, si quantificano complessivamente in euro 4.500.000.000,00 oltre:

- 1) interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo per le voci di cui alle lettere A, B e C;
- 2) pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, sostenute dalla parte civile CIR spa

- **PER LA PARTE CIVILE "Presidenza del Consiglio dei Ministri"**, l'avv. Domenico Salvemini, dichiarata la penale responsabilità dell'imputato per i reati allo stesso contestati, chiede condanna alle pene ritenute di giustizia e, per l'effetto, condannare altresì il medesimo al risarcimento dei danni non patrimoniali e morali da liquidarsi, salvo l'eventuale rimessione in separata sede, in via equitativa ex art. 1226 cc., in euro 1.100.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo.

Chiede, in caso di liquidazione in separata sede, una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 300.000,00 e nel caso di liquidazione immediata del danno, la provvisoria esecuzione parziale della condanna per euro 300.000,00.

Chiede inoltre condanna dell'imputato al pagamento di spese, diritti e onorari.

- All'udienza del 3 dicembre 2004
  - **PER LA DIFESA**, gli avv.ti Ghedini e Pecorella chiedono l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il GUP presso il Tribunale di Milano, con decreto in data 26/11/99, disponeva il giudizio a carico di Berlusconi Silvio, Pacifico Attilio, Previti Cesare, Squillante Renato e Verde Filippo in ordine ai reati di corruzione, ex artt. 319 e 321 c.p., contestati in due distinti capi di imputazione, poi riformulati dall'accusa in sede di contestazione suppletiva.

Il GUP, con lo stesso decreto, disponeva altresì il giudizio a carico di Berlusconi Silvio per il reato di falso in bilancio aggravato delle spa Fininvest e Istifi, nonché a carico di Misiani Francesco, per il reato di favoreggiamento personale, e a carico di Squillante Mariano, Squillante Fabio e Savtchenko Olga, per il reato di favoreggiamento reale.

Il relativo procedimento, sulla base dei criteri automatici di assegnazione con riferimento alle competenze specializzate, veniva assegnato alla prima sezione del Tribunale e quindi veniva chiamato per la prima volta all'udienza del 9 marzo 2000, davanti a un collegio in composizione diversa rispetto a quella di questo processo. Il processo anzidetto (proc. pen. n. 879/00, cosiddetto SME) si sviluppava per molte udienze (circa un centinaio) in cui, dopo la decisione delle questioni preliminari, l'istruttoria dibattimentale, svoltasi nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003, occupava ben ottantasei udienze.

All'udienza del 16 marzo 2003, il Tribunale disponeva, ai sensi dell'art. 18 lett. c) c.p.p. la separazione della posizione dell'imputato Silvio Berlusconi -

impossibilitato a comparire - con riferimento a entrambi i reati di corruzione contestati e la formazione di separato fascicolo (proc. pen. n. 5725/03).

In precedenza il Tribunale, con ordinanza letta all'udienza del 26 ottobre 2002, aveva disposto lo stralcio della posizione relativa al reato di falso in bilancio contestato a Berlusconi e la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

All'udienza del 25 giugno 2003, il PM e la parte civile CIR sollevavano la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 140/03, con cui veniva disposta la sospensione dei processi nei confronti delle alte cariche dello Stato, a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

Con ordinanza depositata all'udienza del 30 giugno 2003 il Tribunale dichiarava la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma secondo, in relazione al comma primo dell'art. 1 della legge 20 giugno 2003 n. 140, con riferimento agli artt. 3 - in relazione agli artt. 101 e 112, 68, 90, 96 Cost. - 24, 111, 117 Cost. Il Tribunale, con la stessa ordinanza, dichiarava altresì la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 comma quinto RD 30/1/41 n. 12, come successivamente modificato, con riferimento agli artt. 97, 111 Cost.

Con sentenza del 22 novembre 2003, depositata in data 9 marzo 2004, il Tribunale si pronunziava su tutti gli altri imputati.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 24/04 depositata in data 20 gennaio 2004, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3 della legge 20 giugno 2003 n. 140 e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.

Con decreto in data 27 gennaio 2004, il presidente della prima sezione penale, dato atto dell'intervenuta astensione dei giudici del primo procedimento, fissava l'udienza del 16 aprile 2004 per la prosecuzione del processo nei confronti di Berlusconi Silvio per i reati di corruzione come contestati.

All'udienza anzidetta il Tribunale, a motivo della nuova e diversa composizione del collegio, disponeva, col consenso delle parti - in ossequio al principio della immutabilità del giudice sancito dall'art. 525 co 2 c.p.p. - la rinnovazione, mediante lettura ex art. 511 c.p.p., di tutti gli atti del proc. pen. n. 879/00 RG Trib. fino alla data

dello stralcio, con la ripetizione della intera sequenza procedimentale - costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, dalla richiesta di ammissione delle prove, dai provvedimenti relativi all'ammissione delle prove e dall'assunzione delle stesse - salvo le richieste avanzate dalla difesa dell'imputato di audizione di alcuni dichiaranti.

Quindi, il Tribunale, alla successiva udienza del 19 aprile 2004, dava lettura dell'ordinanza, depositata in udienza, con cui, dopo aver dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e l'inammissibilità di tutte le altre questioni preliminari sollevate dalla difesa dell'imputato, su richiesta di quest'ultima, disponeva l'audizione dei testi Bonomo Aldo, Confalonieri Fedeli, Eleuteri Carlo ed Eleuteri Egidio nonché l'esame degli imputati di reato connesso Previti Cesare e Squillante Renato, che venivano tutti regolarmente sentiti nel corso delle successive udienze fissate.

Esaurita l'acquisizione delle prove, il Tribunale, sentite le parti, all'udienza del 24 settembre 2004 dava lettura dell'ordinanza ex art. 507 c.p.p. con cui disponeva, oltre all'acquisizione di varia documentazione, l'esame dei testi Latella Letterio, Ricotti Maurizio, Letta Gianni, Casoli Giorgio e poi ancora del teste Orsicolo Aronne, i quali venivano sentiti alle udienze del 22 e del 25 ottobre 2004.

Il Tribunale, conclusa la discussione finale, si ritirava in camera di consiglio all'udienza del 9 dicembre 2004 e il successivo 10 dicembre 2004 dava lettura del dispositivo.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'ipotesi accusatoria formulata nei capi di imputazione, oltre ad essere stata oggetto di attenta e articolata disamina dibattimentale, ha costituito anche il punto di partenza per una analisi strutturale del reato di corruzione, nel convincimento - giurisprudenzialmente accreditato e che il Tribunale ritiene di fare proprio - che la tipicità della fattispecie corruttiva possa prescindere dalla concreta individuazione dell'atto o degli atti realizzati o concordati dal pubblico ufficiale con il corruttore allorché, dalla valutazione complessiva della condotta tenuta dall'agente pubblico, emerga il perseguimento di finalità diverse da quelle di pubblica utilità, in ragione dell'asservimento della funzione agli interessi privati (così ad es. Cass. 25 marzo

**Premesse  
generali**

1999, in Riv. Pen. 2000; Cass 15 febbraio 1999, in Cass. pen 2000; Cass., 12 giugno 1996, in Giust. Pen 1997).

La necessità della individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio ha impegnato la scienza penale e ha dato luogo ad orientamenti non sempre univoci nella giurisprudenza di legittimità.

E se parte della dottrina non mostra di voler abbandonare l'impostazione tradizionale, secondo cui il principio di legalità impone di subordinare la configurabilità del delitto di corruzione alla determinazione dello specifico atto o comportamento correlato alla indebita retribuzione, nelle sentenze più recenti la Suprema Corte è approdata ad una interpretazione maggiormente aderente alla *ratio* oggettiva sottesa all'incriminazione.

Valorizzando le reali dimensioni di offesa del bene giuridico del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, la Corte di Cassazione ha infatti sostenuto che *“la mancata individuazione del singolo atto oggetto di mercimonio non fa venir meno il delitto di corruzione ove venga accertato che la consegna del danaro al pubblico ufficiale venne effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirla i favori”* e, ad una attenta analisi, nello stesso senso, *“la individuazione si realizza anche quando la controprestazione sia integrata da un generico comportamento del pubblico ufficiale purchè rientrante nella competenza o nella sfera di intervento dello stesso”* (*ex plurimis* Cass. Sez. II sent. n. 2622 del 2004, Nucci; Cass. Sez. VI n. 3945 del 1999, Di Pinto; Cass. Sez. VI, sent. n. 5569 del 1998, Ferrovie dello Stato; Cass. Sez. VI n. 3444 del 1998, Cunetto; Cass. Sez. VI, sent. n. 2894 del 1998, Lombardi; Cass. Sez. VI, n. 5340 del 28.05.1996, Magnano; Cass. Sez. VI, n. 2714 del 30.11.1996, Squillante).

In ciò la Suprema Corte ha inteso colpire, con un'interpretazione estensiva dell'art. 319 c.p., anche il cosiddetto **“Trading in influence”** (traffico di influenza), previsto dalla Convenzione ONU di Merida del 9-10 dicembre 2003.

In particolare, l'art. 18 della Convenzione di Merida, ratificata dall'Italia, ma non ancora tradotta nell'ordinamento dello Stato, colpisce, sia con riferimento al corruttore che al corrotto, “l'abuso della supposta o reale influenza del pubblico ufficiale”, volta ad ottenere da un'amministrazione o da una pubblica autorità un ingiusto vantaggio per sé o per altri, a fronte della promessa o della dazione allo stesso

pubblico ufficiale o anche ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, di una qualche utilità, ovvero a fronte della sollecitazione o dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale o di qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente di una qualche utilità per sé o per altri.

Come si vede, lo spettro di azione disciplinato dall'art. 18 della Convenzione di Merida prescinde totalmente dalla ricerca e dall'individuazione di “*un atto del suo ufficio*” previsto dall'art. 319 c.p., poiché colpisce **l'abuso di posizione del pubblico ufficiale** in funzione del corretto e trasparente esercizio della pubblica funzione.

Viceversa, la Suprema Corte, nello “sforzo di adattamento” della norma contenuta nell'art. 319 c.p., ha ritenuto, con una interpretazione chiaramente estensiva, che la locuzione “atto di ufficio” non deve essere intesa solo in senso formale, e cioè quale sinonimo di atto amministrativo, ma in senso sostanziale, avendo il legislatore inteso colpire anche ogni comportamento in contrasto con norme giuridiche o istruzioni di servizio, o comunque comportamenti violativi dei doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà.

La Suprema Corte ha poi ritenuto che non è neppure necessario che l'atto oggetto dell'accordo illecito appartenga alla competenza specifica del soggetto pubblico chiamato a rispondere del reato di corruzione - sia cioè atto suo proprio - essendo sufficiente che l'atto rientri nella competenza dell'ufficio al quale egli appartiene e comunque nella sua sfera di intervento (Cass. Sez. VI, sent. n. 5569 del 1998, Ferrovie dello Stato; Cass. Sez. VI, sent. n. 2894 del 1998, Lombardi; Cass. Sez. VI, sent. n. 903 del 23 gennaio 1998; Cass. 30 novembre 1995; Cass. 12 gennaio 1991, Lapini; Cass. 13 dicembre 1989, Zampini).

In questa prospettazione, condivisa dal Collegio giudicante, la tipicità dell'illecito si realizza a prescindere dalla individuazione di atti specifici oggetto dell'accordo corruttivo e si concretizza ogni qual volta il privato abbia consegnato o promesso al pubblico ufficiale denaro o altra utilità per assicurarsene i favori e il pubblico ufficiale, in cambio, si sia genericamente messo a disposizione dell'*extraneus* (in questo senso Cass. 28 marzo 2001, in Cass. pen 2002; Cass. 15 novembre 2000, in Guida al diritto 2001 dossier/2; Cass. 5 febbraio 1998, in Cass. pen 1999; Cass. 7 marzo 1997, in Riv. Pen. 1997).

In definitiva, per la configurabilità della corruzione non si richiede che il

pubblico ufficiale mercanteggi uno specifico atto, ma che, accordatosi per il mercimonio della propria funzione, si renda disponibile al perseguimento degli interessi dell'*extraneus* attraverso il compimento di atti individuati - ancorché *per relationem* - tra quelli comunque connessi alla funzione da lui esercitata (in senso conforme in dottrina M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione; M. Pellissero, La nozione di atto di ufficio; A. Pagliaro, Principi; L. Stortoni, I delitti di corruzione, in AA.VV. Diritto penale Lineamenti; E. Amati, Sulla necessità di individuare un atto specifico e determinato nei delitti di corruzione, in Foro ambr. 2001). E così, ai fini della sussistenza del delitto di corruzione "...è sufficiente anche solo una generica competenza dell'agente derivante dalla sua appartenenza ad un ufficio pubblico quando questa gli consenta in concreto una qualsiasi incidenza o ingerenza illecita" (cfr. Cass. Sez. 6 1449 3/12/93- 8/2/94).

Alla luce di questa impostazione giurisprudenziale e dottrinale, ne deriva che il delitto di corruzione propria antecedente si perfeziona nel momento in cui il funzionario accetta la retribuzione o la promessa di retribuzione impegnandosi a fare il possibile per favorire la controparte, laddove la norma incriminatrice non esige che l'atto contrario ai doveri d'ufficio venga compiuto o comunque che lo scopo del *pactum sceleris* venga realizzato: alcun pregio riveste dunque una argomentazione difensiva che richieda l'individuazione di uno specifico atto, risultando sufficiente "l'interessamento retribuito" del pubblico ufficiale.

Tanto osservato, ritiene il Collegio che la fattispecie contestata in imputazione per il 1991 debba essere sussunta nell'ipotesi normativa di cui al combinato disposto agli artt. 319 e 321 c.p.

La legge n. 86 del 16 aprile 1990, nel riformare la materia dei delitti contro la pubblica amministrazione ha introdotto, in luogo della circostanza aggravante speciale prevista dai co. 2 n. 2 dell'originario art. 319 c.p., la figura autonoma di reato della corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 ter c.p., caratterizzata dalla finalizzazione del mercimonio della funzione alla produzione di un vantaggio o di un danno ad una parte processuale: dall'omesso inserimento nell'art. 321 c.p. del richiamo al nuovo art. 319 ter c.p. è derivata l'esclusione del privato dall'ambito dei soggetti punibili per la corruzione degli operatori giudiziari e ciò fino all'entrata in vigore della legge n. 181 del 7 febbraio 1992, con la quale la lacuna normativa è stata

sanata.

La Cassazione, chiamata ad esprimersi sul punto, ha individuato il regime degli episodi corruttivi riguardanti atti giudiziari collocabili nello *spatium temporis* intermedio tra i due interventi legislativi ed ha affermato, in ossequio ai principi recepiti dall'ordinamento in materia di successione delle leggi penali, che il privato deve essere sottoposto alle pene sancite, secondo i casi, dall'art. 318 e dall'art. 319 c.p.

Invero, il comportamento del privato che dà o promette a un pubblico ufficiale denaro o altra utilità al fine di influire sulle sorti di un processo integra in ogni aspetto la fattispecie della corruzione "ordinaria". In tal senso è anche la lettera del nuovo art. 319 ter c.p., il quale, inserito nel titolo dei "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", richiede l'elemento specializzante del dolo di "favorire o danneggiare una parte in un processo", ma rinvia per il resto ai "fatti indicati negli artt. 318 e 319" con ciò escludendo ogni ipotesi di incompatibilità o diversità rispetto a dette norme (Cass. Sez. VII sent. n. 45275 del 2001, Acampora; Cass. Sez. VI sent. 6.10.1995, Perrone; in dottrina cfr. Verzera in *Giur. pen.*, 1990, 705).

#### **CAPO A): TESTIMONIANZA DI STEFANIA ARIOSTO**

Una volta chiarita la qualificazione giuridica del reato di corruzione, si rende necessario analizzare i fatti in contestazione.

La presente vicenda processuale ha avuto avvio dalla decisione presa da Stefania Ariosto, nel mese di luglio 1995, di riferire alla Procura della Repubblica di Milano una serie di fatti di sua conoscenza, poi trasmigrati nella prima parte della contestazione di cui al capo A): si tratta, invero, di più episodi che la teste ha dichiarato di aver appreso dall'avvocato Cesare Previti ovvero di avere personalmente constatato presso l'abitazione di questi sita a Roma in via Cicerone n. 60 e presso il circolo "Canottieri Lazio" di cui Previti era socio.

L'Ariosto, all'epoca delle sue prime dichiarazioni accusatorie, era la compagna di Vittorio Dotti, avvocato del gruppo Fininvest, deputato eletto nel 1994 nelle liste di Forza Italia, di cui era stato nominato capo-gruppo.

<b>Deposizione di Stefania Ariosto</b>
--

La deposizione dell'Ariosto è stata molto lunga e articolata: a partire dall'incidente probatorio, svoltosi nelle udienze 24, 25, 30, 31 maggio 1996 e 1°

giugno 1996 davanti al GIP del Tribunale di Milano; successivamente, la teste è stata sentita sugli stessi fatti davanti ad altra sezione del Tribunale di Milano, nel procedimento IMI/SIR (proc. pen. n. 1600/00 + altri), alle udienze del 21 maggio 2001, del 1° giugno 2001 e davanti a questa sezione, in diversa composizione collegiale, nel processo cd. SME (proc. pen. n. 879/00), alle udienze del 14 e del 18 ottobre 2002. Tutte le dichiarazioni rese dalla teste sono state ritualmente acquisite in questo procedimento.

L'Ariosto, nel corso del suo esame, ha rappresentato un quadro di rapporti tra l'avv. Previti e alcuni magistrati romani, finalizzato a realizzare interventi illeciti sui procedimenti penali e civili pendenti davanti all'Autorità Giudiziaria romana, senza alcuna distinzione di uffici o di grado.

L'avv. Previti, secondo le dichiarazioni dell'Ariosto, agiva, in concorso con l'avv. Attilio Pacifico, suo fiduciario, e con Silvio Berlusconi, nell'interesse della Fininvest e di società da questa controllate e aveva magistrati a "*libro paga*" (cfr. incidente probatorio, ud. 30/5/96, p. 134 e ss.).

Punto di riferimento della cordata dei giudici corrotti da Berlusconi e Previti era il dr. Renato Squillante, Consigliere Istruttore Aggiunto, prima e Presidente della sezione GIP del Tribunale di Roma, poi.

In particolare la teste, nell'incidente probatorio del 30 maggio 1996, ha riferito di aver saputo dall'avv. Previti che, presso la Efibanca, esisteva un conto corrente che sembrava suo, cioè dell'avv. Previti, ma che in realtà era di Silvio Berlusconi e sul quale confluivano "*fondi illimitati ...*" "*per pagare i magistrati*" e, inoltre, lei aveva potuto constatare personalmente che Previti "*la faceva da padrone in banca, praticamente aveva grande familiarità con tutta ... con tutto il direttivo della banca ...*".

La teste ha precisato che l'avv. Previti le aveva fatto tale confidenza, quando, in un periodo compreso tra il 1986 e il 1987, l'aveva accompagnata presso gli uffici della Efibanca, per farle ottenere un finanziamento, da lei perorato con molta insistenza, finalizzato alla realizzazione di campi da golf ubicati nei Comuni di Binasco e Casarile. Nell'occasione, Previti le aveva confidato che Squillante era il collettore del denaro destinato alla corruzione, in quanto lo riceveva sia per sé, sia per distribuirlo agli altri colleghi.

Ancora, alle udienze del 21 maggio 2001 p. 62 e ss. e del 1° giugno 2001, p. 107 e ss. del proc. pen. n. 1600/00 (IMI/SIR), la teste ha precisato di aver sentito Previti raccomandarsi a Bertini o a Lai, due dirigenti della Efibanca con la seguente espressione “*Mi raccomando, che domani viene Renato*” (Squillante), e ha ribadito la confidenza fattale da Previti, secondo cui Berlusconi aveva messo a disposizione “fondi illimitati” presso Efibanca per operazioni varie, tra cui quella di dare quattrini ai magistrati della Repubblica.

Anche Pacifico operava sul conto della Efibanca nell’interesse di Previti, dal momento che la teste aveva sentito Previti dire a Pacifico: “*Vai da Aurelio (Lai) e fai quello che devi fare*” (cfr. proc. pen. n. 1600/00, ud. 1/6/01, p. 228).

Ancora l’Ariosto ha riferito di gioielli che Berlusconi e Previti regalavano alle mogli di magistrati, dopo averli acquistati da Carlo ed Egidio Eleuteri, titolari di una rinomata gioielleria di via Condotti a Roma: in particolare, la teste ha dichiarato di aver avuto modo di vedere prima del 1988 i “*pacchetti*” preparati, con i nomi dei magistrati scritti a matita, in un vassoio in casa di Carlo Eleuteri, con cui aveva stretti rapporti di collaborazione commerciale, e di avere riconosciuto gli stessi pacchetti in casa di Berlusconi, in occasione delle festività natalizie, pur se, in quest’ultima circostanza, non vi erano nomi dei magistrati (cfr. proc. pen. n. 1600/00, ud. 1/6/01, pp. 217, 224, 225).

La teste ha ancora riferito altri episodi sui quali si tornerà di seguito, ritenendo opportuno il Tribunale esaminare, dapprima, se le risultanze processuali consentono di affermare la responsabilità dell’imputato in ordine ai primi due come sopra riportati.

Ebbene, le indagini svolte hanno consentito di appurare, solo, l’esistenza di finanziamenti effettuati da Efibanca - nella qualità di istituto di credito a medio termine, facente capo alla BNL - a società del gruppo Fininvest, finanziamenti peraltro effettuati alle società del gruppo anche da altri istituti aventi le stesse caratteristiche, quali IMI, Mediobanca, Crediop, ecc.

Vicenda “Efibanca”
-----------------------

Del resto, come si è detto, l’Efibanca non era una banca di credito ordinario, e dunque non aveva sportelli, né rapporti di conto corrente. Raccoglieva fondi che poi investiva in finanziamenti all’industria attraverso due formule: 1) certificati di deposito vincolati da un minimo di diciotto mesi fino a sessanta mesi; 2) obbligazioni

da tre a cinque anni (cfr. esame Lai, in verbale incidente probatorio, ud. 25/7/98, p. 156; esame col. D'Andrea, proc. pen. n. 879/00, ud. 1/6/02, p. 54 e ss.).

**Dunque, l'esistenza di conti correnti con fondi illimitati intestati a Previti Cesare, a Berlusconi Silvio o a persone di loro fiducia deve essere esclusa, stante la natura stessa dell'istituto di credito. L'istruttoria dibattimentale svolta porta altresì ad escludere anche la sussistenza di eventuali fondi occulti presso la Efibanca.**

Come si è detto, la teste era interessata a fare ottenere un finanziamento di circa venti miliardi di lire alla società Golf Med - di cui lei era presidente (l'amministratore unico era Tonduti) -, e ad altre società collegate (Cogele e Finital). Si era, pertanto, rivolta al suo amico avv. Cesare Previti, il quale, avendo buoni rapporti professionali e personali con i vertici dell'Efibanca (Ciancimino, Nardi, Lai e Bertini), nel 1986, l'aveva loro presentata, insistendo in modo particolare perché le sue richieste di finanziamento fossero soddisfatte (cfr. incidente probatorio Lai, ud. 25/7/98, p. 89).

La pratica di finanziamento, tuttavia, non era stata posta neanche in istruttoria e si era trascinata fino al mese di luglio 1987, quando la richiesta di finanziamento era stata rigettata, non essendo stata prodotta la documentazione necessaria per il suo esame. In particolare, l'Efibanca aveva chiesto all'Ariosto, senza però nulla ottenere, la seguente documentazione: 1) la delibera di approvazione del progetto da parte dei competenti organi regionali; 2) l'aumento del capitale sociale della società concessionaria da £. 3.100.000.000 a £. 15.000.000.000; 3) l'impegno dell'impresa di costruzione a portare a compimento i lavori in programma; 4) un conto economico di previsione degli utili del golf.

Viceversa, l'Ariosto si era limitata a produrre "un progetto esecutivo", redatto da un giocatore di golf, Jack Nicklaus, e dal suo ex marito, Mario Margheritis, programma che era però del tutto carente di risorse finanziarie, sicché la conclusione di Lai Aurelio, all'epoca direttore generale di Efibanca, fu che "*si prevedeva di fare un investimento totalmente con i quattrini altrui*".

Il finanziamento, dunque, non poté aver luogo, per mancanza dei presupposti necessari e, a fronte delle insistenze di Cesare Previti, Lai si vide costretto a dirgli: "*Guarda, non lo posso fare e non me lo dire più*".

L'istruttoria dibattimentale svolta ha fatto emergere, oltre all'esistenza di rapporti professionali dell'avv. Previti con l'Efibanca, anche la parallela coesistenza di rapporti personali tra lo stesso avv. Previti e i vertici dell'istituto, a partire dagli anni Settanta, quando Lai Aurelio lo aveva conosciuto, tramite l'ing. Previti, fratello dello stesso, e presentato all'amministratore delegato Ciancimino Francesco, deceduto nel 1984.

Invero, nel corso degli anni Settanta, e fino agli inizi degli anni Novanta, l'avv. Cesare Previti era stato uno dei legali di punta della Efibanca, soprattutto sotto il profilo contrattualistico; ciò aveva consentito l'instaurarsi anche di rapporti personali molto stretti con i vertici della banca, a tal punto che costoro gli avevano affidato la gestione dei loro risparmi personali.

In particolare, Ciancimino, Maglio, Bertini, Lai e Nardi, tutti legati tra di loro da stretti rapporti di amicizia, oltre che di colleganza, affidarono all'avv. Previti, tra il 1974 e il 1975, risparmi che, l'uno per l'altro, raggiunsero la somma complessiva di £. 4/ 5.000.000.000 circa, somma che venne depositata presso le banche svizzere Darier Hentsch & Cie di Ginevra e Credit Swiss di Chiasso su conti intestati a società fiduciarie (la Spem e la Nipram) e gestiti dallo stesso Previti, il quale, in virtù della procura speciale conferitagli dai suoi fiducianti, dava alle banche le necessarie disposizioni per investimenti in titoli e in valute varie (cfr. esame Nardi, Lai e Bertini, incidente probatorio 20 - 25 luglio 1998).

Presso le due banche i cinque dirigenti, non erano titolari di conti individuali, bensì di un conto unico, sul quale erano confluite tutte le somme da loro depositate, con distinzione solo delle percentuali di appartenenza ai singoli della massa depositata (compito questo del quale si occupava il Bertini). Inoltre, dalle testimonianze assunte, è emerso che, dopo il deposito iniziale del periodo 1974-75, non vi furono altri versamenti successivi, ma solo prelievi per le varie esigenze, personali e familiari, di ciascuno dei depositanti.

Come si dirà di seguito, la movimentazione su titoli e divise (dollari, franchi, marchi) effettuata dall'avv. Previti in un periodo di forte svalutazione della lira, aveva, per converso, consentito una notevole rivalutazione del capitale in lire, come sopra inizialmente investito dai dirigenti dell'Efibanca.

Anche dopo la morte di Ciancimino, avvenuta nel 1984, il rapporto era proseguito immutato, tanto più che, come si è accennato, chi aveva necessità di denaro non aveva problemi di prelievo individuale dal conto unico, al cui interno cambiavano solo le percentuali.

Il compenso pattuito con l'avv. Previti fu di £. 20.000.000 all'anno per ciascuno dei sodali (compenso che non venne mai riscosso nel corso degli anni) con l'intesa che, se l'investimento fosse andato a buon fine, l'avv. Previti avrebbe avuto diritto ad ottenere *“la percentuale che voi avete guadagnato”* (cfr. esame Nardi). Nel 1988, dopo quattordici anni, ha riferito Nardi, la vedova Ciancimino e Maglio ruppero il sodalizio e chiesero di essere liquidati. Mentre Maglio uscì del tutto dal sodalizio, vennero creati altrettanti conti individuali: quello di Nardi si chiamava *“FRANA”* (Francesco Nardi), il conto della Ciancimino *“PIMINO”*, il conto di Lai *“AULA”*, il conto di Bertini *“GIOBERTI”*. E, pur tuttavia, tali conti furono ancora fiduciarmente intestati a Previti, il quale operava liberamente sugli stessi con una serie di operazioni che, come è emerso in sede rogatoriale, lo collegavano anche ad altri conti (il conto Pavoncella, presso la Banca del Sempione di Lugano o il conto Pavone, presso la STB di Bellinzona, entrambi intestati all'avv. Attilio Pacifico o i conti di Giancarlo Rossi), conti e persone sconosciute ai dirigenti Efibanca, i quali ovviamente erano interessati solo ai risultati finali delle operazioni che Previti effettuava.

E i risultati, come si è accennato, furono senza dubbio ottimi, considerato che, quando nel 1988 venne quantificato e liquidato il compenso maturato dall'avv. Previti per il periodo compreso tra il 1974 e il 1988, pari a £. 1.400.000.000 (£. 20.000.000 x 5 clienti x 14 anni), si pervenne alla ragguardevole cifra di £. 5.000.000.000, calcolando la percentuale di incremento che avevano avuto i conti *“lordi”* di ciascuno dei sodali nello stesso periodo.

Nardi ha ancora riferito di aver effettuato i primi prelievi dai conti svizzeri solo a partire dal 1986, precisando che, d'intesa con Lai e Bertini, tali prelievi avvenivano in forma cumulativa, al fine di risparmiare sulle commissioni: invero, costoro si rivolgevano a Previti, il quale attraverso suoi canali (Bossert e Pacifico) provvedeva a far rientrare il denaro dalla Svizzera in Italia. In particolare, Lai ha riferito che, su loro richiesta, l'avv. Previti, a periodi vari, provvedeva a prelevare dai conti svizzeri, per conto dei cinque soci - poi divenuti quattro -, la complessiva somma di £.

200/250.000.000 al trimestre che consegnava in contanti, nel suo studio o presso la sua abitazione, allo stesso Lai e al Bertini, i quali, a loro volta, si incaricavano di distribuirla tra tutti gli altri soci. Ciò, fino al 1992-1993, quando Lai e Bertini, in quanto in pensione, hanno provveduto direttamente al rientro delle somme depositate.

Dopo le prime notizie giornalistiche del 1996 sui loro rapporti con l'avv. Previti, i quattro amici hanno provveduto a chiudere i conti nel timore di vederli bloccati. Nardi ha così incamerato la somma di £. 5.000.000.000.

Le testimonianze di Bertini, Lai e Nardi, assunte in sede di incidente probatorio, sono state confermate da quelle di Maglio Dardano, dirigente dell'Efibanca, di Pizzuti Federica, vedova Ciancimino, e dei figli di costei Ciancimino Francesco e Ciancimino Camilla, tutte rese nel proc. pen. n. 879/00 (cd. SME), all'udienza del 28 maggio 2001.

Maglio ha confermato di aver conosciuto, insieme ai suoi colleghi Ciancimino, Bertini, Lai e Nardi, l'avv. Previti, legale della banca, e di aver deciso nel 1974, d'accordo con gli stessi, di affidargli i suoi risparmi per l'apertura di un conto corrente in Svizzera. Incarico che l'avv. Previti aveva puntualmente adempiuto, come il teste ha potuto appurare personalmente, a seguito di controlli bancari da lui effettuati. Il conto comune non era stato mai successivamente alimentato, ma vi erano stati solo prelievi, che lo stesso Previti aveva provveduto a fargli ottenere in contanti in Italia. Il conto all'estero era stato poi chiuso nel 1988 dal Maglio, che ha dichiarato di non avere mai conosciuto l'avv. Pacifico.

La Pizzuti, a sua volta, ha dichiarato di aver saputo da suo marito, sin dal 1974, dell'esistenza di un conto all'estero insieme a Bertini, Lai e Nardi, colleghi e amici del Ciancimino. Nel 1984, dopo la morte di costui, l'avv. Previti, di cui lei si fidava completamente, le aveva chiesto di subentrare a suo marito. La teste aveva accettato la proposta e il rapporto era proseguito fino al 1989, quando la vedova Ciancimino aveva chiesto all'avv. Previti la chiusura del conto. E così fu: Previti, che già nel corso del quinquennio 1984-1989, le aveva restituito, prelevandola dal conto, la complessiva somma di £. 300/400.000.000, nel 1989 le consegnò titoli di Stato per l'importo di £. 900.000.000, come ha confermato Ciancimino Francesco.

Le testimonianze rese da Bertini, Lai, Nardi e Pizzuti hanno trovato riscontro nella documentazione acquisita per rogatoria dalle autorità elvetiche e allegata al

verbale di udienza del 9/3/01 del proc. pen. n. 879/00, nel corso dell'esame del m.llo Spello. E' così emerso che presso la Darier Hentsch di Ginevra, oltre al conto corrente H8545 Mercier, di cui era titolare l'avv. Cesare Previti, sussistevano altri conti correnti sui quali l'avv. Previti aveva la delega ad operare. Sono stati così individuati, attraverso le relative contabili bancarie, i conti C8336 Aula, 8337 Pimino, H8338 Frana, J8339 Gioberti, i cui beneficiari erano rispettivamente, Lai, Pizzuti, Nardi e Bertini.

L'apertura di questi conti correnti era avvenuta nel mese di luglio 1988, a seguito della suddivisione di un unico conto corrente (X8935 intestato a Banane). Nessuno dei conti correnti anzidetti aveva "mai ricevuto operazioni in accredito, in particolare bonifici, ma solo gestione del patrimonio ivi depositato", ha dichiarato il m.llo Spello alla suddetta udienza del 9/3/01 (p. 141 e ss.). Da questi conti venivano tratte provviste, che finivano su uno dei conti correnti già citati dell'avv. Pacifico, oppure sul c/c AS163202 di Bossert, oppure ancora sul c/c 41073LL presso la CBI - TDB Union Bancaire Privee di Ginevra di Rossi Giancarlo, al fine di essere monetizzate, in funzione del successivo trasferimento in Italia. Addirittura, riferisce il m.llo Spello che, essendo tutti i conti accesi presso la medesima banca, accadeva che tre/quattro bonifici, di importo ciascuno pari a 15.000 Fr. Sv., venissero effettuati cumulativamente dai conti Aula, Frana, Gioberti e Mercier con un unico accredito sul conto corrente di Pacifico (cfr. docc. 321, 322, 323, 324).

**Le prove assunte consentono di affermare, con assoluta certezza, che le somme gestite dall'avv. Cesare Previti su conti correnti in essere presso la Darier Hentsch di Ginevra, dapprima sul conto n. X8935, poi suddiviso nei conti correnti nn. C8336, 8337, H8338, J8339, erano conti personali dei dirigenti Efibanca anzidetti e non appartenevano, direttamente o indirettamente, né a lui, né a Silvio Berlusconi.**

**In conclusione, quindi, non solo non esistevano presso la Efibanca conti correnti facenti capo a Berlusconi Silvio, ma non vi erano neanche fondi occulti, in qualche modo a lui facenti capo, una volta acclarato che i rapporti finanziari tra l'avv. Previti e i dirigenti dell'Efibanca prescindevano totalmente da quelli che l'istituto di credito aveva con Berlusconi e con le società del gruppo Fininvest.**

E' pacifico, infatti, che l'Efibanca ha istruito pratiche di finanziamento in favore della Fininvest a partire dal 1982 (cfr. esame col. D'Andrea, proc. pen. n. 879/00, ud. 1/6/02, p. 54 e ss.) e che è stato effettivamente l'avv. Previti a introdurre Berlusconi presso l'Efibanca, ma ciò è avvenuto, temporalmente, dopo l'apertura dei conti svizzeri da parte dei dirigenti dell'istituto di credito e, comunque, senza alcuna commistione di questi ultimi con i conti delle società del gruppo Fininvest.

Peraltro, va aggiunto per completezza che tutti i testi hanno escluso di aver mai avuto rapporti professionali o, addirittura, di avere conosciuto il dr. Renato Squillante e l'avv. Attilio Pacifico, salvo Lai che ha dichiarato di aver conosciuto quest'ultimo sul campo da tennis: ciò in quanto l'avv. Previti, socio e per un certo periodo anche presidente del circolo "Canottieri Lazio", aveva proposto a tutti i suoi amici dell'Efibanca - che avevano accettato - l'iscrizione al circolo anzidetto.

In questo contesto è rimasta priva di riscontro alcuno l'espressione: "*Mi raccomando, che domani viene Renato*" che, secondo l'Ariosto, l'avv. Previti avrebbe rivolto a Bertini o Lai (cfr. proc. pen. n. 1600/00, ud. 21/5/01, pp. 62-63). Del pari, priva di riscontro è la circostanza, riferita dalla teste alla successiva udienza del 1° giugno 2001 (p. 226 e ss.), secondo cui anche l'avv. Pacifico operava sul conto della Efibanca per conto dell'avv. Previti, come quest'ultimo le avrebbe riferito e come lei stessa aveva potuto appurare personalmente, sentendo Previti dire a Pacifico: "*Vai da Aurelio (Lai) e fai quello che devi fare*".

**Sul punto si deve concludere che l'Ariosto ha preso spunto dai rapporti di cordialità esistenti tra l'avv. Previti e i dirigenti dell'Efibanca Bertini, Lai e Nardi - da lei personalmente verificati all'atto della sua presentazione, nel 1986, per il finanziamento alla Golf Med - nonché dall'esistenza di finanziamenti in favore della Fininvest, probabilmente a lei manifestati in via confidenziale dallo stesso Previti, per ritenere, contrariamente al vero, che presso la Efibanca vi fossero "fondi illimitati", che Berlusconi aveva messo a disposizione di Previti per corrompere i magistrati.**

Per completezza di esame sul punto, va detto che la vicenda della Golf Med non si era esaurita con la richiesta di finanziamento rivolta alla Efibanca, in quanto aveva avuto un versante di carattere amministrativo, dal momento che il rilascio delle

necessarie autorizzazioni per la costruzione dei campi da golf era di competenza della Regione Lombardia.

E qui entra in gioco il ruolo dell'assessore al Territorio e all'Ambiente, dal 1983 al 1990, Ricotti Maurizio, che una mattina del mese di maggio 1987, probabilmente l'11 maggio, secondo l'agenda dell'Ariosto, aveva ricevuto una telefonata dell'on. Bettino Craxi, il quale gli aveva detto testualmente: *“Di fronte a me ho una bella signora, ricevimela subito”*. E così, nel primo pomeriggio dello stesso giorno, l'assessore Ricotti aveva ricevuto presso gli uffici della regione Stefania Ariosto, la quale gli aveva sollecitato i provvedimenti autorizzativi per realizzare un golf verso l'Abbiatense (*“un triangolo che riguardava due Comuni, Binasco, Casarile e una loro frazione”*), per il quale era già in corso l'istruttoria da parte dei tecnici della Regione, come ha riferito Ricotti all'udienza del 22 ottobre 2004 (proc. pen. n. 5725/03), davanti a questo Collegio. Il promotore era Tonduti, il quale era assistito dall'avv. Umberto Pillitteri, fratello minore del Sindaco di Milano, Paolo Pillitteri.

Vicenda  
“Ricotti”

Fin qui le dichiarazioni dell'Ariosto e quelle di Ricotti coincidono, ma divergono totalmente in ordine al contenuto o meglio alle modalità del loro colloquio negli uffici della Regione poiché, a detta della teste, il suo appuntamento con l'assessore al Territorio aveva una precisa finalità: quella di verificare la possibilità di corromperlo, alla stregua del consiglio di Previti il quale le aveva suggerito che per sbloccare la situazione e ottenere dalla Regione Lombardia le necessarie autorizzazioni per la costruzione dei campi da golf era necessario pagare una tangente, come era già accaduto, proprio con l'assessore Ricotti, per il Golf di Tolcinasco di Berlusconi Paolo, per conto del quale l'avv. Previti le aveva detto di aver consegnato a Ricotti una valigia in alluminio contenente la somma di £. 1.000.000.000 (cfr. incidente probatorio, ud. 25/5/96, p. 50).

Ha riferito la teste che Previti, nell'anno 1997 allo Stadio di Milano, nel corso della partita Milan-Lazio, le aveva indicato Ricotti, *“che si trovava anche lui nella tribuna d'onore”* e *“che indossava un cappello a larghe falde”* (cfr. incidente probatorio, ud. 24/5/96, p. 182), e le aveva suggerito in dialetto romanesco di fare come aveva fatto lui e di portargli una borsa piena di soldi (cfr. incidente probatorio, ud. 24/5/96, p. 168). L'Ariosto si era consultata con Margheritis e Tonduti e, insieme, avevano deciso di comportarsi di conseguenza, perché - dice - *“avevamo assoluto*

*bisogno delle concessioni*". All'appuntamento con l'assessore regionale, non avendo il coraggio di parlare esplicitamente di denaro, gli aveva passato un biglietto con su scritto a matita la frase "come avvocato Previti", per fargli capire che intendeva comportarsi come lui: Ricotti aveva preso il biglietto che la teste aveva estratto dai suoi jeans, lo aveva letto e quindi lo aveva messo in tasca, senza fare una piega (cfr. incidente probatorio, ud. 24/5/96, p. 148 e ss., e proc. pen. n. 1600/00 IMI/SIR, ud. 1/6/01, p. 10 e ss.).

**Va detto subito che, a prescindere dalla veridicità o meno delle affermazioni dell'Ariosto, è pacifico che la Regione Lombardia non ha comunque rilasciato la concessione per la costruzione dei campi da golf, perorata dall'Ariosto.**

Ed, invero, Ricotti, sentito davanti a questo collegio all'udienza del 22 ottobre 2004, ha dichiarato che, nonostante la sua personale disponibilità ad esaudire le richieste dell'Ariosto, in quanto segnalatagli addirittura da Bettino Craxi, con cui ci teneva "*a fare bella figura*", i tecnici della Regione andarono di contrario avviso, ritenendo il progetto "*arrogante e invasivo rispetto al contesto in cui doveva essere inserito*", perché prevedeva tra l'altro, per essere servito, la costruzione di uno svincolo autostradale e di una pista di atterraggio. In realtà il progetto, ha riferito ancora Ricotti, copriva una speculazione edilizia, in quanto collegato a interventi di ristrutturazione edilizia nei Comuni di Casarile e Binasco che, tuttavia, per quanto di loro competenza, avevano già rilasciato le relative concessioni edilizie.

Viceversa, i tecnici della Regione rappresentarono l'esigenza di una revisione sostanziale del progetto, che restituirono con "prescrizioni" alla Golf Med, che non fece o non fu in grado di darvi esecuzione, dal momento che, poco tempo dopo, la società venne dichiarata fallita e ciò, osserva il Tribunale, sicuramente non rappresenta un fatto casuale in una iniziativa economica che, pur essendo, come si è visto, altamente pretenziosa, era però del tutto priva di capitali propri.

Tornando alle dichiarazioni dell'Ariosto, va detto che, a seguito del rilievo della difesa degli imputati, secondo cui doveva escludersi che nel 1987 fosse stata giocata una partita Milan-Lazio, perché in quell'anno la Lazio era in serie B, mentre tutte le partite di Coppa Italia erano state giocate nel mese di ottobre del 1988, quando la teste si trovava negli USA per il viaggio Niaf (e, comunque, all'epoca era già stato dichiarato il fallimento della Golf Med), la teste, all'udienza del 1° giugno 2001 (cfr.

proc. pen. n. 1600/00 IMI/SIR, p. 22 e ss.), dopo aver precisato che lei aveva cominciato a frequentare lo stadio solo dopo aver conosciuto l'avv. Dotti e, quindi, dopo il mese di settembre 1988, ha dichiarato che il suggerimento di Previti "forse" era avvenuto la volta in cui quest'ultimo aveva incontrato sua sorella all' "Hotel de Milan", aggiungendo che gli incontri con l'avv. Previti erano stati numerosi e che lei non era in grado di precisare "in quale pranzo, in quale cena, in quale altro luogo egli mi abbia consigliato" (ud. 1/6/01, p. 32).

All'udienza del 22 ottobre 2004 (proc. pen. n. 5725/03), Ricotti ha affermato: 1) di aver incontrato l'Ariosto, per la pratica in oggetto solo in data 11 maggio 1987; 2) di non averla mai vista prima; 3) di averla ancora incontrata, dopo la bocciatura del progetto (avvenuta alla fine del 1987, inizi 1988) una domenica allo stadio, in compagnia dell'avv. Dotti e lui, in quell'occasione come sempre, portava un cappello a larghe falde; 4) di non avere mai conosciuto l'avv. Cesare Previti.

E, pur tuttavia, nelle agende dell'Ariosto, acquisite al processo, oltre all'appuntamento in data 11 maggio 1987 alle ore 15.30, regolarmente annotato, vi sono ulteriori annotazioni di incontri con Ricotti (7/4/87, 16/7/87 e 22/7/87 - accanto a quest'ultimo appuntamento compaiono due crocette che, a detta della teste, significava che l'appuntamento era stato annullato -) e con Pillitteri (6/10/86, 16/1/87, 16/6/87), nonché annotazioni varie del tipo "Cesare e Ricotti", ovvero "Previti, Ricotti" ovvero "Cesare Previti per assessore Ricotti" (25/5/87, 8/7/87, 14/7/87) "Craxi per Ricotti senza prescrizioni" (25/6/87).

Agenda dell'Ariosto
------------------------

**In realtà, osserva il Tribunale, le annotazioni contenute nelle agende sono significative del "modo ossessivo" con cui, a detta della stessa teste, veniva da lei perseguito l'obiettivo dell'ottenimento della concessioni (cfr. incidente probatorio, ud. 25/5/976, p. 28 e ss.), prendendo contatti con tutti i soggetti che, a suo avviso, potevano, in qualche modo, agevolarla. Spesso, però, come la teste ha dichiarato, gli appuntamenti da lei fissati non andavano a buon fine e tra questi ha indicato l'appuntamento con l'assessore Ricotti del 22 luglio 1987, annullato con "due crocette accanto". Solo che la teste, come ha dichiarato alla suddetta udienza (p. 32), spesso dimenticava di apporre le crocette, pur se l'incontro non era avvenuto ("... non posso mettere sempre le crocette, le ho dimenticate, non so").**

Circostanza quest'ultima che sembra confermata dal fatto che sull'agenda del 1995, alla data del 30 giugno, ore 18.00, vi è l'annotazione di un appuntamento con "Prodi", che la teste dice che avrebbe dovuto incontrare a casa di Peppino Turani, giornalista del quotidiano "La Repubblica", "*che scrive sulla pagina di economia*" e "*che abita in via Senato...*".

In particolare, l'Ariosto, all'udienza del 18 ottobre 2002, (cfr. proc. pen. n. 879/00, p. 223) ha riferito di un invito rivolto da Turani, il quale le avrebbe detto: "*...vieni che c'è anche il presidente Prodi, facciamo quattro chiacchiere*", pur se - a suo dire - non c'era una ragione precisa di tale incontro. Epperò non se n'era fatto nulla, in quanto - dice l'Ariosto -, "*dopo lo scoppio del caso non ho più incontrato nessuno, perché tutti si sono defilati*". E, pur tuttavia - osserva il Collegio - anche questo appuntamento non risulta annullato sull'agenda.

Non solo, nell'incidente probatorio del 31 maggio 1996 (p. 168), la teste ha riferito - a proposito delle agende del 1987 e 1988 - che, quando apponeva l'indicazione "*Giorgio*", che per lei rappresentava la romanità, poteva accadere che andasse a pranzo da Previti.

Dunque, per ammissione della stessa teste, le indicazioni dei nomi, come degli appuntamenti da lei segnati sulle agende, non sempre sono state puntuali e ciò ne mina l'affidabilità.

**In conclusione, gli ulteriori appuntamenti con Ricotti non hanno trovato riscontro, così pure i contatti tra Ricotti e Previti. Inoltre - osserva il Collegio - poiché nel procedimento penale per il reato di corruzione, relativo al Golf di Tolcinasco, sono stati tratti a giudizio Ricotti e Paolo Berlusconi, e non anche l'avv. Cesare Previti, appare credibile il Ricotti quando afferma di non averlo mai incontrato.**

**In ogni caso, Silvio Berlusconi è del tutto estraneo alla vicenda.**

L'Ariosto, nel corso dell'incidente probatorio del 30 maggio 1996 (p. 114 e ss.) e dell'udienza dibattimentale del 1° giugno 2001 del proc. pen. n. 1600/00 IMI/SIR (p. 101 e ss.), ha dichiarato che l'avv. Previti, nel 1987, le aveva confidato di aver costituito una "lobby" di magistrati di cui facevano parte tra gli altri Baldassarre,

Lobby di magistrati: premess
---------------------------------

Brancaccio, Carnevale, Carlo Izzo, Marvasi, Mele , Napolitano, Priore, Sammarco (il cui figlio aveva sposato la sorella della moglie di Previti), Squillante, Valente, Verde.

La confidenza di Previti, secondo l'Ariosto, aveva lo scopo di "agganciare" il dr. Giorgio Casoli, in quanto ex magistrato e, nel 1987, sottosegretario di Stato al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, al fine di introdurlo nella sua "lobby". Previti, ha spiegato la teste, cercava sempre nuove aggregazioni per aumentare le conoscenze con i magistrati, i quali potevano offrirgli dei servizi, in cambio di denaro, di posti di lavoro o di gioielli e, quindi, voleva che "*Casoli interagisse presso altri, come la catena di Sant'Antonio*" (cfr. incidente probatorio, ud. 30/5/96, p. 152).

Sul punto, va rilevato che, a prescindere da quello che si dirà di seguito a proposito della "lobby" di magistrati, la spiegazione fornita dalla teste in ordine ai motivi che avrebbero indotto Previti a farle tale confidenza è priva di consistenza, solo che si considerino gli stretti rapporti personali che già univano Casoli e Previti, quali descritti con dovizia di particolari dallo stesso Casoli alle udienze del 14 maggio 2001 nel proc. pen. n. 879/00 e del 18 maggio 2002 nel proc. pen. n. 1600/00.

**La natura di tali rapporti era tale da escludere la necessità da parte di Previti di rivolgersi alla teste per "agganciare" Casoli.**

E, invero, Casoli aveva conosciuto Previti nel 1983/84, presentatogli da Manca, leader del PSI in Umbria, all'epoca in cui egli era Sindaco di Perugia e magistrato di Cassazione. Il dr. Casoli ha dichiarato di avere avuto con l'avv. Previti una frequentazione così assidua, tanto più dopo la sua elezione a senatore avvenuta nel 1987, da non essere in grado di indicare le volte in cui era stato a casa sua in via Cicerone 60, dal momento che Previti, incontrandolo anche occasionalmente, lo invitava "*a mangiare un boccone a casa sua*", "*tant'è che, aggiunge il teste, qualche volta eravamo ... eravamo, diciamo, in famiglia*" (cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 14/5/01, p. 21 e ss. e p. 66).

Inoltre, Casoli nel 1987/88 aveva presentato a Previti il giudice costituzionale - dal 1986 al 1995 - Antonio Baldassarre, suo conterraneo (che ha confermato la circostanza, cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 14/5/01, p. 191) e, insieme a lui, trovandosi a Roma da soli, erano divenuti entrambi ospiti abituali di casa Previti. Ancora, Casoli ha riferito di essere stato in predicato per la nomina a giudice costituzionale, quando, tra

il 1994 e il 1995, si era rivolto, per trovare appoggi, tra gli altri, all'on. Cesare Previti, proprio in virtù dei suoi stretti rapporti di amicizia.

Comunque, sulla testimonianza resa dal dr. Giorgio Casoli si tornerà di seguito, poiché lo stesso è stato spesso citato da Stefania Ariosto, a riscontro delle sue dichiarazioni testimoniali.

Scopo della “lobby” di magistrati - secondo l’Ariosto - era il conseguimento di vittorie giudiziarie nell’interesse della Fininvest, ovvero di altri gruppi imprenditoriali patrocinati dall’avv. Previti.

La teste ha aggiunto che lo stesso Previti si era vantato di aver corrotto alcuni di loro, circostanza questa che lei aveva potuto verificare personalmente, sia per aver assistito ad alcune dazioni in denaro in favore di Squillante, sia per aver partecipato con molti magistrati a un viaggio negli Stati Uniti nel mese di ottobre 1988, organizzato dall’associazione “no profit” Niaf, il cui costo era stato sostenuto dall’avv. Previti, sia, infine, per aver avuto modo di assistere alla preparazione di pacchetti-regalo in favore di magistrati da parte di noti gioiellieri romani, i fratelli Carlo ed Egidio Eleuteri (cfr. incidente probatorio, ud. 30/5/96, p. 114 e ss.).

Come si è accennato su quest’ultimo punto, la teste ha dichiarato che anche Silvio Berlusconi, oltre a Cesare Previti, acquistava gioielli per le mogli di magistrati da Carlo ed Egidio Eleuteri, i quali si recavano a casa sua per farglieli scegliere.

<b>Regali ai magistrati</b>
-----------------------------

In particolare, la teste ha riferito di aver avuto stretti rapporti di collaborazione commerciale con il gioielliere Carlo Eleuteri (Egidio faceva l’antiquario), il quale le aveva dato in conto vendita gioielli per £. 7.000.000.000, che lei aveva esposto nella vetrina del suo negozio di antiquariato di via Monte Napoleone 22, Milano. Quindi, la teste aveva accompagnato l’avv. Previti nel negozio di gioielleria per scegliere una collana con cuori di zaffiri del valore di £. 220.000.000, destinata alla moglie di un magistrato (dr. Vitalone), come le aveva confidato lo stesso Previti. Sentita dal PM il 23/10/95 in sede di s.i.t. (cfr. proc. pen. n. 1600/00 IMI/SIR, ud. 1/6/01, p. 206 e ss., a seguito di contestazione), l’Ariosto aveva detto che, considerati i suoi rapporti di amicizia con i fratelli Eleuteri, aveva appreso dagli stessi: 1) che Berlusconi e Previti acquistavano gioielli per le mogli di numerosi magistrati romani, quali Squillante, Carnevale, Brancaccio, Mancuso, Sammarco, Verde, Mele, Valente; 2) che Eleuteri

Egidio e - dall'anno 1987 - anche suo fratello Carlo si recavano con i gioielli a casa di Berlusconi, il quale li sceglieva insieme a Previti; 3) che venivano, quindi, fatti dei pacchetti, con i nomi appuntati a matita, riferiti a mogli di magistrati, dopodiché tutto veniva portato a Marinella Brambilla, segretaria di Berlusconi.

Inoltre, la teste aveva avuto modo di vedere personalmente i "pacchetti" preparati dai fratelli Eleuteri su un vassoio in casa di Carlo Eleuteri, con i nomi di magistrati scritti a matita e, anche in casa di Berlusconi, aveva riconosciuto gli stessi pacchetti con su scritto "Francesca, Stefania", "signora Letta". In tale occasione però non vi erano nomi di magistrati.

A conferma delle confidenze ricevute dai fratelli Eleuteri, l'Ariosto ha dichiarato (cfr. proc. pen. n. 1600/00, ud. 1/12/01, p. 20) di aver incontrato più volte mogli di magistrati, le quali spesso indossavano gioielli riferibili agli anni '30 - '40, dello stesso tipo di quelli venduti da Carlo Eleuteri e da lei esposti anche nel suo negozio di via Monte Napoleone. La teste non ricordava chi erano le signore che indossavano tali gioielli, benché nel verbale di interrogatorio al PM del 23 ottobre 1995 (p. 245), avesse parlato della moglie del giudice Marvasi e avesse poi fatto un generico elenco delle mogli dei magistrati Verde, Brancaccio, Valente, Mancuso, Vitalone, Vinci, Mele, Sammarco e Priore, senza alcuna ulteriore specificazione.

I fratelli Eleuteri sono stati sentiti nel proc. pen. n. 879/00 nelle udienze del 18 maggio 2001 e dell'8 giugno 2001 e in questo procedimento (n. 5725/03) all'udienza del 14 maggio 2004; nel primo procedimento è stato altresì sentito, all'udienza del 18 maggio 2001, Pulsoni Virgilio, direttore della gioielleria Eleuteri di via Condotti 69, Roma, a far tempo dal 1983, data della sua apertura.

Eleuteri Carlo ha dichiarato: 1) che la sua gioielleria era specializzata nella vendita di gioielli d'epoca (anni Trenta e Quaranta); 2) che egli conosceva Stefania Ariosto, sin dagli inizi degli anni Ottanta, tant'è che nel 1986 le aveva dato dei gioielli per una mostra nel suo negozio di antiquariato; 3) che nel 1988 l'Ariosto lo aveva invitato a una cena a New York per festeggiare il compleanno dell'on. Previti, che così aveva incontrato nell'occasione; 4) che l'on. Previti era poi divenuto suo cliente, poiché, accompagnato dall'Ariosto, aveva acquistato un collier di brillanti e zaffiri del valore di circa £. 200.000.000, che aveva regalato a sua moglie (circostanza quest'ultima che, a suo avviso, trovava conferma nel fatto che Previti periodicamente

gli chiedeva un aggiornamento sul valore del gioiello); 5) che mai l'avv. Previti aveva acquistato gioielli per regalarli a magistrati; 6) che, anche per i gioielli acquistati da Silvio Berlusconi alla fine degli anni Ottanta, venivano effettuate con una fotocopiatrice di grosse dimensioni - una "Canon" - installata nella gioielleria, fotocopie in bianco e nero (successivamente, dopo gli anni Novanta, le fotocopie erano a colori): fotocopie che venivano applicate sui singoli pacchetti, al fine da consentire il riconoscimento del gioiello da parte dell'acquirente.

In particolare, all'udienza del 14 maggio 2004 (proc. pen. n. 5725/03), Eleuteri Carlo non riconosceva la provenienza dalla sua gioielleria (affermata dall'Ariosto nella sua deposizione) di una spilla con rubini indossata dalla moglie del giudice Vitalone e rammostrata al teste in fotografia (reperti nn. 38, 39, 40, 41, 42, faldone n. 3 degli "Atti del PM").

A sua volta, anche Pulsoni Virgilio ha riferito, all'udienza del 18 maggio 2001 (proc. pen. n. 879/00 SME), che - tra il 1986 e il 1989 - fra i clienti della gioielleria vi era anche Silvio Berlusconi, il quale una volta era entrato nel negozio e aveva acquistato "più di un pezzo", che poi aveva mandato a ritirare.

Il teste ha precisato che, per dare la possibilità al cliente di riconoscere il contenuto dei singoli pacchetti, anche in quel periodo (fine anni Ottanta) veniva usato il sistema, tuttora in vigore, di predisporre una fotocopia del gioiello acquistato e di applicarla sugli stessi. Il PM ha contestato al teste di aver riferito nel corso del suo interrogatorio del 15 febbraio 1996 qualcosa di diverso, nel senso che, solo a partire dal 1992-93 - e non prima - veniva fatta una fotocopia (a colori) del gioiello, fotocopia che tuttavia non veniva consegnata al cliente, poiché rimaneva conservata nel negozio, a meno che non fosse lo stesso cliente a richiedere una certificazione con la descrizione del gioiello (*expertize*). In precedenza, per identificare i gioielli venivano apposte sugli astucci delle sigle, tipo B per bracciale, S per spilla, ecc.

Il Pulsoni ha ribadito in udienza di ricordare che il sistema della fotocopia era quello in uso, da sempre, presso la gioielleria Eleuteri. Questa discrepanza rende poco attendibile il teste.

**Comunque, al di là della verifica sul punto delle dichiarazioni dell'Ariosto, non v'è dubbio che la sua testimonianza, oltre che *de relato*, è assolutamente generica, non avendo la teste in alcun modo individuato i destinatari dei regali.**

**Anzi, l'Ariosto ha dichiarato esplicitamente di aver riconosciuto in casa Berlusconi, in occasione delle festività natalizie, i pacchetti regalo di provenienza della gioielleria Eleuteri, senza che però sugli stessi comparissero nomi di magistrati.**

L'Ariosto ha citato un altro episodio che vede coinvolto uno dei fratelli Eleuteri, Carlo. In particolare, la teste ha riferito di aver conosciuto tal Bebo Martinotti - dipendente di Publitalia - il quale, nel corso di un week-end in Francia compreso tra il 1988/89 e il 1991, le aveva riferito che il suo ruolo era quello di recapitare a Roma, per conto dell'avv. Previti, cospicue somme di denaro destinate a corrompere i giudici della prima sezione civile della Cassazione. In tale contesto la teste ha dichiarato ancora che, in prossimità delle festività natalizie del 1988, mentre era seduta a un tavolino del bar "Greco" di via Condotti, insieme a sua madre, sua sorella e a Carlo Eleuteri, aveva visto Bebo Martinotti consegnare all'on. Fabrizio Del Noce una busta, che - a suo avviso - conteneva del denaro, "*perché piegandosi dava delle angolazioni, così come di divisione interna*", tant'è che con Carlo Eleuteri aveva commentato che erano "*soldi*" (cfr. incidente probatorio, ud. 30/5/96, p. 160 e ss.; proc. pen. n. 879/00 SME, ud. 14/10/02, p. 68 e ss. e p. 91).

Vicenda bar di via Condotti
-----------------------------------

L'Ariosto, all'udienza del 1° giugno 1996 dell'incidente probatorio (p. 77 e ss.), ha dichiarato di aver conosciuto l'on. Fabrizio Del Noce a una cena con Vittorio Dotti, come a suo dire riportato anche da "L'Espresso" con fotografia: nell'occasione, Del Noce era insieme a un'amica e si lamentava di aver subito il furto di una Ferrari.

La difesa, alla suddetta udienza del 1° giugno 1996 dell'incidente probatorio, ha prodotto una lettera nella quale l'on. Del Noce contesta di aver mai conosciuto l'Ariosto e Martinotti, contestazione che Del Noce ha ribadito all'udienza dell'8 luglio 2002, nella quale è stato sentito (cfr. proc. pen. n. 879/00, p. 21 e ss.). Eleuteri, a sua volta, ha escluso di avere assistito alla scena descritta dall'Ariosto (cfr. proc. pen. n. 5725/03, ud. 14/5/04).

**E, pur tuttavia, va detto che, quand'anche il passaggio della busta fosse stato confermato, nulla fa ritenere che essa contenesse del denaro e non invece documenti, ecc., ed appare significativo l'atteggiamento mentale dell'Ariosto che, una volta attribuito al Martinotti - che non è stato mai sentito, stante la genericità delle affermazioni della teste - il ruolo di corruttore dei giudici della Cassazione,**

**ha ravvisato un episodio di corruzione anche nella neutra consegna di una busta all'on. Del Noce.**

Punto principale delle dichiarazioni accusatorie di Stefania Ariosto è il dr. Renato Squillante, il quale, alla stregua delle confidenze che le aveva fatto Previti, era il “collettore del denaro frutto della corruzione, in quanto lo riceveva sia per sé, sia per distribuirlo ad altri colleghi”, in funzione dell’aggiustamento dei processi (cfr. incidente probatorio, ud. 30/5/96, p. 125 e ss.). In questo contesto di confidenze a lei fatte dall’avv. Cesare Previti, l’Ariosto ha dichiarato di aver avuto modo di assistere, di persona, a due dazioni di denaro da Previti a Squillante: una prima volta, a casa di Previti nel corso di un pranzo (erano le due e mezza - ossia le 14,30 - ha specificato all’udienza di incidente probatorio del 31 maggio 1996, p. 41, mentre al PM nel corso dell’interrogatorio del 28/7/95 la teste aveva riferito che trattavasi di una cena) una seconda volta, al circolo “Canottieri Lazio”, in un tardo pomeriggio.

Ruolo di Squillante

Come si è detto, la teste ha collocato il primo episodio di corruzione cui aveva assistito in un contesto conviviale, a casa di Previti in via Cicerone 60, al piano sopra lo studio, in cui lei era la sola donna presente (la moglie di Previti era in vacanza) insieme ad alcuni magistrati e all’avv. Pacifico. Era un’occasione in cui si festeggiava una vittoria giudiziaria della Fininvest, che la teste non sapeva quale fosse; tanto più, dice, perché lei era totalmente disinteressata agli “affari della Fininvest, alle loro vittorie, alle loro sconfitte”, in quanto in quel momento pensava solo al suo “golf”, alla sua galleria antiquaria di Milano e a produrre gli “spot” sugli incidenti domestici a lei commissionati da RaiDue ed Enel (ragione per cui, in quel periodo che va dal 1987 al 1989, era spesso a Roma). A un certo punto, Previti chiamò Berlusconi, o viceversa, perché lei sentì un “ciao Silvio”, per comunicargli una vittoria giudiziaria. Nell’occasione, Previti trasmetteva “euforia e felicità” e a tale felicità partecipavano anche i magistrati presenti che, mangiando e bevendo champagne, entravano “in dettagli più tecnici” con terminologia giuridica: “*interveniva l’avvocato e di rimando il giudice*”, ha dichiarato nell’incidente probatorio del 31/5/96 (p. 38 e ss.)

Vicenda in casa Previti

La colazione a casa Previti era a tavola, ma la teste non ricordava chi le fosse seduto accanto: fatto sta che, a un certo punto, si era alzata da tavola - non ricordava se per andare in bagno o per altro motivo - e, sul percorso, aveva notato una scena, composta da un tavolo intorno al quale stavano Previti, Pacifico e Squillante, che

parlavano tra di loro. Sul tavolino c'erano numerose "mazzette" di denaro fascettato: Pacifico e Squillante lo maneggiavano e Squillante rivolgendosi a Previti diceva "ci penso io"; Previti si era accorto della presenza della teste per averla vista passare, ma l'Ariosto aveva chiesto scusa, accennando a ritirarsi, e, tuttavia, Previti aveva insistito, dicendole testualmente: "*Prego, no, no, non ti preoccupare, rimani*", ma lei se ne era andata (cfr. incidente probatorio ud. 31/5/96, p. 57 e p. 77).

L'episodio è stato ribadito e arricchito di particolari all'udienza di incidente probatorio del 1° giugno 1996 (p. 32) e all'udienza del 21 maggio 2001 nel procedimento IMI/SIR (p. 52 e ss.), là dove la teste ha precisato che, a casa Previti, mentre stava andando in bagno aveva visto "*delle mazzette di denaro, una sopra l'altra*", su un tavolino "*accanto al telefono*".

Vicino al tavolino c'erano l'on. Previti, il giudice Squillante e l'avv. Pacifico; la teste avrebbe voluto indietreggiare, ma non l'aveva fatto, perché "Cesare" le aveva detto di non preoccuparsi, in quanto non c'era nulla di straordinario, sicché, dopo essere stata in bagno, l'Ariosto ha dichiarato di essere ritornata, di essersi fermata accanto ai tre e di avere così avuto modo di assistere "a questa divisione dei beni": erano "*mazzette fascettate*", "*Previti le offriva e Squillante le ha prese*", dicendo "*ci penso io, non ci sono problemi*". La teste ha poi tenuto a precisare che lei non pensava che il passaggio di denaro fosse fatto illecito e che era stato "il maresciallo" che aveva riempito il verbale a definirlo tale (cfr. incidente probatorio, ud. 1/6/96, p. 30).

All'udienza del 18 ottobre 2002 (proc. pen. n. 879/00), la teste, pur non ricordando se si trattava di colazione o cena a casa dell'on. Previti, ha dichiarato che Previti era l'offerente delle somme che Squillante prendeva, "*Pacifico anche ma li raccoglieva, per dire, li prendeva, li metteva addosso, li metteva in borsa, non so ... cioè erano destinati a loro*" (p. 190); poi ha precisato che anche Pacifico dava le somme a Squillante e che però parlavano solo Squillante e Pacifico, mentre Previti stava a guardare ("*No, prendili tu ... no, ci penso io ... non darmeli a me ... no, tienili tu...*"): era questo il tenore del colloquio tra Squillante e Pacifico nell'occasione, cfr. p. 192).

**L'Ariosto, nonostante la descrizione puntuale della scena, non è stata però in grado di collocarla nel tempo, così come non è stata in grado di dire chi erano gli altri commensali.**

E così, all'udienza del 25 maggio 1996 (p. 178) dell'incidente probatorio, la teste ha collocato la dazione di denaro, alla quale aveva assistito in casa Previti, dopo il viaggio Niaf, e cioè alla fine del 1988, quando era già iniziata la sua amicizia con Dotti; viceversa, nella successiva udienza di incidente probatorio del 31 maggio 1996 (p. 17), l'Ariosto - **dopo aver esaminato le proprie agende del 1988 e del 1989 al dichiarato fine di rinfrescare la sua memoria** - ha collocato l'episodio del tavolo in casa Previti "probabilmente" nell'estate del 1988 con la precisazione che, dopo la conoscenza di Dotti, le sue frequentazioni in casa Previti si erano diradate moltissimo, perché quest'ultimo non si fidava più di lei, a motivo dell'astio che egli nutriva verso Dotti, tant'è che l'ultimo pranzo in casa Previti, riportato in agenda, era stato quello del 14 settembre 1988.

A fronte del rilievo della difesa Previti, che aveva prodotto documentazione da cui risultava che, a far tempo dal 21 gennaio 1988, l'imputato aveva trasferito la propria residenza da via Cicerone 60 a piazza Farnese 48, l'Ariosto, nel ribadire che il fatto si era svolto proprio nell'abitazione di via Cicerone, aggiungeva che l'appartamento di via Cicerone veniva utilizzato per pranzi, anche dopo il trasferimento della famiglia nella nuova abitazione.

Se non che, il teste Alessandri Claudio, titolare di un'impresa di ristrutturazione di interni, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, come si dirà meglio di seguito, sentito nel proc. pen. n. 879/00 all'udienza del 1° luglio 2002, ha dichiarato che, già a partire dal mese di gennaio 1988, era impossibile l'uso dell'appartamento di via Cicerone 60, poiché era stato letteralmente smontato e trasformato in un cantiere.

**Balza evidente, tra l'altro, anche in questo caso, l'ulteriore conferma dell'inaffidabilità delle annotazioni e delle date contenute nelle agende dell'Ariosto.**

Per completezza, deve escludersi che l'episodio denunciato dalla teste sia avvenuto nello studio sottostante l'abitazione dell'avv. Previti, al quale era collegato da una scala interna, dal momento che, come si è visto, la teste ha sempre affermato e ribadito che esso era avvenuto, proprio, nell'abitazione posta al secondo piano dello stabile. Successivamente, la teste nel procedimento IMI/SIR (cfr. proc. pen. n.1600/00, ud. 1/12/01, p. 36 e ss.), ha anticipato l'episodio del tavolo con le mazzette alla

primavera del 1987, ricordando che all'epoca indossava un abito di Valentino con le *rouches*.

**Ma non vi è solo l'incertezza sulle date, che potrebbe essere considerato di per sé fatto marginale, bensì anche sulla presenza degli altri commensali.**

Nell'incidente probatorio (ud. 31/5/96, p. 45), la teste aveva detto che “*c’era Gianni Letta, sì anche Gianni Letta*” e così pure alla successiva udienza del 1° giugno 1996 (pp. 32-99), quando aveva ribadito di essere tornata al tavolo da pranzo dove c’erano Sammarco, Letta e gli altri invitati. Anche nel verbale di s.i.t. del 28 luglio 1995, l’Ariosto aveva dichiarato di essere tornata immediatamente al tavolo dove c’erano Sammarco, Letta e gli altri invitati. Senonché, all’udienza del 1° giugno 2001 del procedimento n. 1600/00 IMI/SIR (p. 157), la teste dopo la generica affermazione che Letta era spessissimo presente in casa Previti, ha dichiarato di non ricordarne la presenza anche in questa circostanza specifica. E tuttavia, dopo la contestazione di ciò che aveva dichiarato nell’incidente probatorio e nel verbale di s.i.t., di cui si è detto, l’Ariosto ha confermato la presenza del dr. Letta: “*se l’ho detto vuol dire che è vero. Va bene*”, ha dichiarato, senza null’altro replicare.

Presenza di Letta, Sammarco e Casoli
---

Infine, all’udienza del 18 ottobre 2002 (cfr. proc. pen. n. 879/00 SME, p. 164), la teste ha ribadito che “*c’era il dr. Letta, il quale, poi, si è allontanato, però poi è ritornato al tavolo...*”. La teste, quindi, ha affermato, per la prima volta - così arricchendo di particolari il suo racconto - di avere addirittura visto il dr. Letta allontanarsi dal tavolo da pranzo dove era seduto: ciò appare significativo di un ricordo nitido, tanto che, per evitare equivoci, la teste ha subito ritenuto di precisare che, “*comunque, il dr. Letta non toccava le mazzette, non faceva niente, c’era ma non faceva niente*”.

Quindi, a seguito di specifica domanda del presidente del collegio, la teste - dapprima - ha ancora ribadito: “*C’era anche il dr. Letta, sì*”; poi, alla successiva domanda se lei, avuta la visione (del tavolo pieno di denaro), nell’arco delle persone visibili dal punto in cui si trovava (e cioè dal tavolo anzidetto), intravedeva anche il dr. Letta, ha risposto con un “*non lo ricordo*”.

Dunque, il “non ricordo” si riferisce alla domanda se il dr. Letta era visibile dal tavolo delle mazzette, non alla presenza dello stesso al pranzo, che la teste ha così definitivamente confermato.

**Esprerò, il dr. Gianni Letta, sentito ex art. 507 c.p.p. all'udienza del 22 ottobre 2004 (proc. pen. n. 5725/03), ha dichiarato di non aver mai visto Stefania Ariosto in casa dell'on. Previti, bensì di averla incontrata, per la prima volta, a casa di Silvio Berlusconi, in occasione delle cene di Natale, quando lei accompagnava l'avv. Dotti. Il teste ha poi ammesso di aver atteso a casa o nello studio dell'avv. Previti, insieme all'avv. Dotti, l'esito di decisioni giudiziarie relative al gruppo Fininvest, per il quale i tre lavoravano, esclusa la presenza di altri soggetti.**

Il dr. Carlo Sammarco, a sua volta, ha riferito di essere stato una sola volta nel 1986, ospite dell'avv. Previti in via Cicerone, quando era stato nominato Presidente della Corte di Appello di Roma, quindi, di aver ripreso a frequentare l'on. Previti, solo dopo essere andato in pensione, nel mese di luglio 1992, escludendo di aver mai partecipato a una cena o a un pranzo in casa Previti con la presenza di Pacifico, Squillante, Letta e Ariosto (cfr. proc. pen. n. 1600/00, ud. 14/6/02, p. 159).

Al pranzo anzidetto in casa Previti c'era anche il sen. Giorgio Casoli - ha dichiarato ancora l'Ariosto nell'incidente probatorio all'udienza del 31 maggio 1996 (p. 24) - con la precisazione, per dare certezza alla sua affermazione sulla presenza di Casoli, che *"adesso mi è venuta questa immagine (visiva) dei tempi"*. Tant'è, ha aggiunto subito dopo (p. 45) - a specifico riscontro di quanto dichiarato - che lei gli aveva raccontato subito tutto quanto aveva visto (il tavolo pieno di denaro), quando, usciti entrambi insieme da casa Previti, lo aveva accompagnato con la propria autovettura nel centro di Roma, autovettura che era munita di relativo permesso di transito, fornitole dallo stesso Casoli, nella sua qualità di senatore.

Anche nella precedente udienza d'incidente probatorio del 25 maggio 1996 (p. 126), la teste aveva ancora dichiarato di aver subito riferito a Casoli il fatto, che all'epoca collocava nel 1988/89, *"perché sono impulsiva"*. Se non che, all'udienza del 1° giugno 2001 del procedimento n. 1600/00 IMI/SIR l'Ariosto, pur ribadendo ancora una volta che c'era stata anche una telefonata tra Previti e Berlusconi, nell'ambito di *"un diffuso clima di euforia"*, ha affermato il contrario e, cioè, che Casoli non c'era alla cena (o pranzo che dir si voglia): *"Doveva venire anche Giorgio Casoli, però poi non è venuto e così mi sono trovata lì ad aspettarlo e non è arrivato, è arrivato poi la sera"*, ha detto (p. 171).

**A sua volta, il dr. Casoli, all'udienza del 14 maggio 2001 (cfr. proc. pen. n. 879/00, p. 53), ha negato di aver conosciuto i fatti nell'imminenza del loro accadimento, affermando, sia pure con fatica - dovuta alla sua preoccupazione di non essere coinvolto nella vicenda - di non averli appresi dalla teste nell'immediatezza, ma solo successivamente, nell'ambito di uno sfogo dell'Ariosto contro Previti, poiché, a detta della stessa, quest'ultimo non l'aveva agevolata "in alcune operazioni, in alcuni affari", come lei si aspettava.**

Peraltro, la testimonianza di Casoli è stata abbastanza travagliata, perché in precedenza, nell'interrogatorio davanti al PM del 10 febbraio 1996, il teste aveva escluso *tout court* che l'Ariosto gli avesse mai riferito l'episodio al quale aveva assistito in casa Previti, mentre nel successivo interrogatorio davanti al PM del 5 marzo 1996 aveva ammesso la circostanza. All'udienza del 14 maggio 2001 (p. 82 e ss.) del procedimento SME, Casoli ha giustificato la contraddizione con il bisogno di rimozione della notizia avuta dalla sua amica, come di qualcosa che gli dava fastidio, poiché coinvolgeva un collega. Egli era, invero, rimasto incredulo anche "per le modalità" in cui sarebbe avvenuto il passaggio di denaro, tant'è che le aveva detto subito: "*Ma scusa, aspettavano proprio te per fare questo passaggio*" (cfr. proc. pen. n. 1600/00, ud. 18/5/02, p. 49 e proc. pen. n. 879/00, ud. 14/5/01, p. 124), pur dichiarando di non dubitare dell'assoluta buona fede della sua vecchia amica Stefania Ariosto. Tuttavia, sul punto Casoli ha tenuto a precisare che "*di molte cose che diceva la Stefania non sapevo distinguere... tra quello che era vero e tra quello che poteva essere riferito o pettegolezzo o altro*" (cfr. proc. pen. n. 879/00 SME, ud. 14/5/01, p. 51) e che "*salvo un po' di fantasia ... e di particolari*" non gli risultava che dicesse "*bugie serie*" (cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 14/5/01, p. 160).

Fin qui le valutazioni e i dubbi di Casoli, degni di nota in considerazione dei suoi stretti rapporti con la teste e, dunque, della sua conoscenza.

**Casoli, tuttavia, non si è limitato a questo, perché ha contestato le affermazioni dell'Ariosto, quando, sentito ex art. 507 c.p.p da questo Collegio all'udienza del 22 ottobre 2004 (proc. pen. n. 5725/03), ha dichiarato: 1) di non avere mai posseduto un'autovettura; 2) di non avere mai avuto la patente di guida; 3) di non avere mai usufruito di un 'pass' personale per accedere al centro di Roma.**

**Del resto - ha aggiunto il teste, per rafforzare le sue affermazioni - negli anni 1987/88, egli aveva preso una piccola casa nei pressi del Senato, dove si recava a piedi per adempiere al suo mandato parlamentare, sicché non aveva bisogno né della macchina, né del permesso di transito per accedere al centro di Roma.**

Ancora l'Ariosto, nell'incidente probatorio del 25 maggio 1996 (p. 185), aveva detto di aver riferito l'episodio cui aveva assistito anche all'avv. Dotti - in compagnia del quale non era mai stata a cena in casa Previti - "non in maniera analitica", limitandosi a dirgli che a Roma c'era un giudice corrotto, ma senza spiegargli "la dinamica", e ciò perché Dotti non le aveva manifestato alcuna curiosità sul punto; mentre, ha aggiunto, "Giorgio Casoli sapeva come erano andate le cose".

A sua volta, l'avv. Vittorio Dotti è rimasto nel vago, perché, sentito nel proc. pen. n. 1600/00 all'ud. del 17 maggio 2001 (p. 33 e ss.), ha riferito che, in effetti, l'Ariosto gli aveva parlato di rapporti particolari tra Previti e i magistrati romani, con riferimento a Squillante, ma senza dirgli nulla di specifico, tant'è che egli aveva appreso, solo dai giornali e dopo lo scoppio dello scandalo, gli episodi di casa Previti e del circolo "Canottieri Lazio" (p. 40).

Circa le presenze dei magistrati al pranzo, la teste indica, genericamente, quelli che avevano partecipato al viaggio Niaf, e, comunque, dice che si trattava di Brancaccio, Sammarco, Verde, Mele, Vinci, Squillante, Valente e, spesso, Mancuso (cfr. interrogatorio PM del 20/9/1995), ma poi individua come effettivi partecipanti al "pranzo delle mazzette" solo Sammarco e Squillante.

Presenza dei magistrati in casa Previti
---

Peraltro, la presenza in casa Previti o al circolo "Canottieri Lazio", per incontri conviviali, dei magistrati che avevano partecipato al viaggio Niaf con l'indicazione specifica di Squillante, Napolitano, Izzo, Priore, Marvasi, Brancaccio e Mele, è stata dalla teste ribadita all'udienza del 21 maggio 2001 del processo IMI/SIR (p. 77 e p.119 e ss.) con la precisazione che, a volte, si trattava di "*pranzi magnifici tutti seduti*", altre volte di cocktail, altre volte di cene, che l'avevano vista sempre partecipe - da sola o in compagnia di Casoli - e che, dopo la conoscenza di Dotti, avvenuta l'8 settembre del 1988, i rapporti con Previti si erano diradati.

E pur tuttavia - ha affermato ancora la teste - a casa Previti, da ultimo, vi era stata insieme a Casoli nei primi mesi del 1989, per un cocktail dalle cinque alle sei

(cfr. proc. pen. n. 1600/00, ud. 21/5/01, p. 136), e, in precedenza, vi era stata, sempre con Casoli, prima del viaggio Niaf per un cocktail molto allargato, al quale tra gli altri partecipavano Manca e Lai (cfr. proc. pen. n. 1600/00, ud. 21/5/01, p. 69).

Costante è poi il collegamento che la teste fa tra i partecipanti al viaggio Niaf e quelli che frequentavano casa Previti e che se la passavano allegramente, tra partite di pallone, incontri extraconiugali, ecc. (cfr. proc. pen. n. 1600/00, ud. 21/5/2001, p. 117 e ss.).

Ancora la teste, all'udienza del 31 maggio 1996 dell'incidente probatorio (p. 143 e ss.), ha riferito di essere stata a casa di Previti dieci-quindici volte, a ricevimenti in piedi o a cene, cui partecipavano i suddetti magistrati; ricevimenti che costituivano l'occasione per parlare di lavoro e per decidere le strategie giudiziarie, volte a risolvere problemi che riguardavano non solo il gruppo Berlusconi, ma anche altri imprenditori.

Il tenore dei loro discorsi variava: Previti, a volte, chiedeva lo stato di una causa, altre volte chiedeva consigli e così via, e pur tuttavia, l'Ariosto non è stata in grado di riferire, neanche in modo generico, sugli argomenti o sulle controversie trattate in tali riunioni conviviali, *“perché - afferma - non prendevo appunti”* e perché *“l'unica persona con cui parlavo se lui non era assente, era Casoli”*. Salvo il riferimento alla questione Mondadori, di cui forse aveva sentito parlare al mare, a casa di Berlusconi o altrove; poi, però, si corregge e dice “no, no” a casa di Berlusconi, anche perché dopo il 1988 non aveva più frequentato casa Previti e la vicenda Mondadori (la guerra di Segrate) si era chiusa nel 1991.

**Ancora una volta, la teste è stata smentita proprio dal dr. Casoli il quale, pur ribadendo la sua assidua frequentazione di casa Previti, ha escluso di esservi mai stato con lei a pranzo o a cena (cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 14/5/01, pp. 66 e 91).**

Anzi, il dr. Casoli ha ricordato una sola occasione in cui era stato con Stefania Ariosto a casa o nello studio dell'avv. Previti e, precisamente, la volta in cui, insieme alla stessa e a sua sorella Carla, si erano recati da Previti, il quale aveva loro offerto un aperitivo, prima di raggiungere un ristorante nei pressi del Pantheon (“La Rosetta”), dove i quattro avevano cenato e la cena era stata offerta da Stefania Ariosto (cfr. proc.

pen. n. 879/00, ud. 14/5/01, pp. 65 e 92; proc. pen. n. 1660/00, p. 41; proc. pen. n. 5725/03, p. 34).

All'udienza di incidente probatorio del 1° giugno 1996 (p. 161), la teste descrive la casa di Previti, dove dice di essere stata otto-dieci volte (e non dieci-quin dici volte come aveva detto nella precedente udienza): *“ingresso, grande salone con libreria in perplex con oggetti vari”*.

Descrizione di casa Previti
-----------------------------------

All'udienza del 21 maggio 2001 del processo IMI/SIR cambia versione, perché dice due cose: 1) che al secondo piano di via Cicerone, dove c'era l'abitazione di Previti, *“è stata solo due volte, forse di più”*; 2) che è stata spesso nello studio posto al primo piano di via Cicerone (ingresso con mensole alte, sala riunioni con un veliero in miniatura). Nello studio si incontravano persone varie: arrivava la cameriera dalla casa attraverso la scala interna, di cui parla anche Casoli, e portava bevande e champagne (p.45). Qui la teste aveva incontrato molti magistrati, alcuni conosciuti, altri no, gran parte dei quali aveva poi rivisto a New York e Washington, in occasione del viaggio Niaf organizzato a spese di Previti.

A proposito dell'arredamento della casa di Previti e in particolare della sala, nel processo IMI/SIR (cfr. ud. 21/5/01, p. 181 e ss.), la teste dice poco, fuori della grande libreria in perplex con soprammobili, tra cui un piatto in “salvad”, che lei gli aveva regalato per la vicenda “Golf Med” e dei divani.

La teste parla della sala da pranzo, ma le sfuggono la forma e le dimensioni del tavolo dove si sedeva a pranzo o a cena: dapprima, dice che il tavolo era *“un ovale smussato ai lati”*, poi si corregge e dice *“non ovale smussato ai lati, ma quadrangolare”*. Aggiunge che c'erano delle sedie con dei finti dipinti dell'Ottocento, nonché due finestre (“quasi per presunzione”, dice testualmente) e, di fronte alla casa, c'era un hotel (cfr. proc. pen. n. 1600/00, ud. 21/5/01, p. 183). Ricorda ancora oggetti vari, fra cui una *consolle*, un vasetto, una statua di 70-80 cm. che rappresentava un guerriero, una lupa con due gemellini, che per Previti simboleggiavano i figli, un veliero, un busto di donna e un oggetto fallico, ma non ricorda altri particolari, quali tappeti, moquette, parquet, tappezzeria ecc... In precedenza, nell'incidente probatorio (cfr. ud. 31/5/96, p. 59 e ss.), aveva detto che nella sala da pranzo di casa Previti vi era un tavolo ovale o rettangolare (non lo ricorda), delle sedie, un mobile ad angolo e un trumeau, ma non ricorda bene *“certo - aggiunge in modo significativo, gettando*

un'ombra sulla propria scienza diretta di casa *Previti* -, *se avessi dovuto rispondere perfettamente, potevo anche documentarmi da altre persone che conoscono la casa*".

Significativi sono, altresì, i suoi silenzi in ordine al percorso seguito per spostarsi dal tavolo della sala da pranzo al bagno e all'esatta collocazione del tavolo delle mazzette.

All'udienza del 31 maggio 1996 dell'incidente probatorio (p. 29 e ss.) dice di essere passata "*credo dal divano alla libreria in perplex, se no domani guarderò le foto...*" salvo aggiungere a quest'ultimo proposito "*mah!, non so, vedrò*".

**In realtà, l'Ariosto le foto non le aveva, né le aveva mai avute, altrimenti le avrebbe prodotte, a riscontro della sua frequentazione di casa *Previti*.**

Come si è detto, frequentatore abituale di casa *Previti* sin dal 1983-84 era il dr. Giorgio Casoli, che vi era stato portato da Manca in più occasioni, anche per parlare di problemi politici e amministrativi.

Deposizione Casoli
-----------------------

A casa di *Previti*, Casoli ha dichiarato di avere sicuramente incontrato i suoi colleghi Sammarco, Squillante, Izzo, Santacroce, Vinci e Filippo Verde, che egli aveva conosciuto quando quest'ultimo era capo-gabinetto del ministro Vassalli. Casoli, poiché oltre che magistrato era anche uomo politico (Sindaco di Perugia dal 1980 al 1987 e Senatore della Repubblica dal 1987 al 1994), a casa *Previti*, aveva avuto modo di incontrare anche i politici dell'epoca di aerea PSI, quali Giusi La Ganga, Andò, Manca, Pedullà (il quale era diventato, dopo Manca, presidente della Rai) e altri personaggi, fra cui l'avv. Pacifico, per riunioni che si svolgevano nella sala dell'abitazione dell'on. Cesare *Previti*, sala che era abbastanza capiente e nella quale potevano esserci fino a trenta persone (cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 14/5/01, p. 32 e ss.).

Invero, ha precisato il teste, gli incontri in casa *Previti*, al di là delle cene, si tenevano, soprattutto, nel pomeriggio dalle ore 17.00 in poi, con ricevimenti in piedi, ai quali - di volta in volta - partecipavano uomini della politica, dello spettacolo, della Rai, e anche magistrati.

**Casoli ha precisato che a tali ricevimenti partecipavano soltanto uomini e non anche donne: dunque, l'Ariosto non ha mai partecipato - come viceversa ha riferito - a cocktail allargati nella casa dell'on. *Previti*; probabilmente, la teste ha**

**fatto sua una notizia appresa dallo stesso Casoli, con il quale, come si è visto, aveva uno stretto rapporto confidenziale.**

All'udienza del 22 ottobre 2004 (proc. pen. n. 5725/03) Giorgio Casoli è stato sentito da questo Collegio ex art. 507 c.p.p.: il teste, dopo aver precisato di non essere un osservatore, in quanto peraltro del tutto disinteressato, ha descritto l'abitazione di Cesare Previti in via Cicerone 60 (*rectius*, la sala di ricevimento dove stazionavano gli ospiti), fornendo una sia pure sommaria descrizione della sala anzidetta, della zona pranzo e del tavolo da pranzo, che Stefania Ariosto, purtroppo, non ha mai fornito nel corso delle sue numerose deposizioni testimoniali.

In particolare, il teste ha riferito che *“si entrava in una specie di soggiorno abbastanza ampio, nel quale si apriva una specie di angolo-pranzo che si poteva chiudere con una vetrata”*. C'era, ha specificato il teste, *“una specie di separé ... era separato da una porta a vetri abbastanza lunga, non so se era scorrevole o altro, in modo che, quando si stava a pranzo, si poteva anche chiudere ...”*. In questo vano - ha riferito ancora Casoli - c'era un tavolo da pranzo **“rettangolare”** che conteneva, da sedute, circa sette-otto persone e che era visibile dalla sala soggiorno, solo se la porta scorrevole era aperta. La sala non era perfettamente simmetrica, ma era molto ampia: c'erano, appoggiati alla parete, divani “a elle” e in mezzo un tavolino basso, una libreria, una scultura femminile abbastanza grande. Vi erano inoltre due grandi finestroni che davano sulla via Cicerone, ma che non erano accessibili dalla sala, perché vi erano dei mobili moderni, posti parallelamente a tali finestroni, ma distanziati rispetto agli stessi, che ne ostruivano l'accesso e costituivano *“un corridoio”*, *“una specie di intercapedine tra le finestre e la sala”*, che era accessibile da una porta.

Le affermazioni del dr. Casoli coincidono perfettamente con quelle rese da Gasparri Claudio all'udienza del 14 giugno 2002 nel proc. pen. IMI/SIR, lì dove quest'ultimo ha dichiarato di essersi occupato dell'arredamento dell'abitazione di via Cicerone 60 dell'avv. Previti e ha descritto la parte di rappresentanza della casa, composta da un ingresso con *“una grandissima specchiera che io avevo voluto far dipingere a olio con motivi floreali e che in qualche modo evocavano lo stile liberty e di fronte c'era una fioriera intagliata in legno”*. Il teste ha ancora riferito che *“seguendo sulla destra, c'era un angolo televisione e poi c'era ... un separé di vetrate,*

*una vetrata che si poteva aprire che separava la parte salotto dalla parte pranzo, che aveva la particolarità di una tenda dipinta, sempre con lo stesso sistema ad olio su vetro, e che quindi chiudendola poteva escludere... la vista della tavola e dei piatti". Il teste ha ancora parlato di una specie di "bow window", "una finestra che dava in questo terrazzino ... e l'altra porta finestra era stata chiusa per creare una libreria nella quale c'erano poi var oggetti, libri ecc. e poi c'erano anche dei divani".*

**Osserva il Collegio, che mai l'Ariosto, nel corso delle sue numerose deposizioni e nonostante ne fosse stata esplicitamente richiesta, ha fornito una descrizione dell'abitazione dell'avv. Previti di via Cicerone 60 e, in particolare, della sala, di cui a suo dire sarebbe stata frequentatrice abituale, come quella che, viceversa, hanno concordemente fornito il dr. Giorgio Casoli e Gasparrini Claudio e ciò non è cosa da poco, se si considera che la teste svolgeva, all'epoca, attività di arredatrice-antiquaria e, dunque, era professionalmente attrezzata proprio per percepire interni e mobili di una sala da ricevimento.**

Tenuto conto degli asseriti suoi stretti rapporti con Previti nel periodo antecedente l'inizio della sua relazione con Dotti, molte perplessità desta poi il fatto che l'Ariosto non sappia che Previti aveva lasciato l'abitazione di via Cicerone, trasferendosi in piazza Farnese, già alla fine del 1987 e che, nel mese di gennaio 1988, erano iniziati i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di via Cicerone, come hanno concordemente riferito i testi Zeuli Bruno, direttore dei lavori eseguiti nell'abitazione di piazza Farnese dell'avvocato Previti e Gasparrini Claudio, arredatore, sentiti entrambi nel processo IMI/SIR alle udienze, rispettivamente, del 18 maggio 2002 e del 14 giugno 2002, nonché il teste Alessandri Claudio il quale, nel processo IMI/SIR, all'udienza del 7 maggio 2002, ha dichiarato di aver iniziato, nel mese di gennaio 1988, i lavori di ristrutturazione per trasformare in ufficio la vecchia abitazione dell'avv. Previti, sita al secondo piano di via Cicerone n. 60, con abbattimento di tramezzi e di pareti interne dell'appartamento, che era pertanto totalmente inagibile.

Dell'attendibilità dei testi anzidetti il Tribunale non ha motivo di dubitare, considerato che, dal certificato anagrafico del Comune di Roma, in data 29 aprile 1996, prodotto all'udienza del 31 maggio 1996, risulta che, in effetti, Previti Cesare

aveva trasferito la sua residenza da via Cicerone 60 a piazza Farnese n. 48, alla data del 21 gennaio 1988.

**Dunque, poiché vi è perfetta coincidenza tra il dato documentale e queste testimonianze, la circostanza sopra rappresentata deve essere ritenuta acclarata in modo definitivo.**

Viceversa, l'Ariosto, all'udienza 21 maggio 2001 del processo IMI/SIR (p.174 e ss.), ha riferito di essere a conoscenza che, addirittura, nell'anno 1990 erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione nella casa e nell'ufficio di Previti di via Cicerone (che comunicavano con una scala interna), poi si è corretta e ha detto che era stato Dotti a parlarle di opere di ristrutturazione della casa e dell'ufficio di Previti eseguite nel 1994, con la finalità di mettere a disposizione della Fininvest studio ed abitazione, ma poi ha aggiunto che sarebbe stato lo stesso Previti a parlarle in modo generico di lavori di ristrutturazione, eseguiti negli anni 1988-1989 e ha, così, concluso sul punto che *“ogni tanto c'era qualche modificazione, qualche muretto che veniva messo giù”*, ricordando di aver frequentato la casa di Previti di via Cicerone n. 60 fino agli inizi del 1989 (p.178 dell'udienza anzidetta).

**In conclusione, la testimonianza dell'Ariosto sull'abitazione di Previti non solo è stata contraddetta dalle altre testimonianze assunte e dalla documentazione acquisita, ma appare inoltre lacunosa e approssimata, quasi che la teste parli per sentito dire, piuttosto che per scienza diretta.**

**L'altro episodio descritto dall'Ariosto sarebbe avvenuto al circolo “Canottieri Lazio” in un tardo pomeriggio.**

L'Ariosto, nel corso dell'incidente probatorio del 31 maggio 1996, ha riferito di essersi recata, da sola, presso il circolo “Canottieri Lazio”, invitata da Silvana Previti *“per scambiare una maglietta”* (p. 64) nell'estate-autunno di un anno che non ha saputo indicare con precisione ma che, a suo dire, era compreso tra il 1987 e il 1989, periodo nel quale era spesso a Roma per la produzione di spot televisivi su incidenti domestici per conto di RaiDue ed Enel, sul tema *“La casa e un consiglio al giorno”* (p. 21).

Ha riferito, ancora, la teste di essere arrivata al circolo con la *“Uno grigia”* di sua sorella e di averla parcheggiata dietro la macchina di *“Cesare”*, che aveva

Vicenda circolo Canottieri Lazio
---

riconosciuto, macchina che, a sua volta, era parcheggiata dietro quella di Squillante, che però lei aveva individuato, solo dopo l'uscita dal circolo del magistrato. Le autovetture erano infatti parcheggiate in fila lungo il marciapiede della strada che porta al Tevere. Il portiere del circolo si chiamava "Mario" (cfr. incidente probatorio, ud. 31/5/96, p. 74 e ss.).

Nell'occasione, la teste aveva assistito a una partita di calcetto per dieci minuti e aveva visto Squillante, "che vinceva sempre ... veramente lo facevano vincere sempre", dice a p. 88 dell'incidente probatorio del 31 maggio 1996. Lei era seduta vicino alla signora Previti, in attesa che i giocatori si sistemassero prima di poter cenare, quando la stessa le aveva consegnato una busta gialla, pregandola di custodirla, perché doveva andare in bagno. E così era accaduto: la teste aveva preso la busta e, quando Silvana Previti era ritornata dal bagno, gliel'aveva restituita. La busta era aperta e lei aveva potuto vedere che conteneva del denaro.

Dopo cena, erano usciti tutti dal circolo e la teste, mentre saliva sulla propria autovettura per allontanarsi, aveva sentito Previti rivolgersi a Squillante e dirgli in dialetto romanesco "Renà, te stai a dimenticà questa", all'atto in cui gli consegnava quella stessa busta gialla che lei aveva custodito. Squillante prendeva la busta e la consegnava, a sua volta, all'altra persona che già si trovava sulla sua autovettura (cfr. incidente probatorio, ud. 31/5/96, p. 101 e ss.)

La teste, nei verbali di interrogatorio resi davanti al PM in data 28 luglio 1995 e 23 ottobre 1995, aveva dato una diversa versione dell'accaduto, in quanto aveva omesso di riferire la circostanza di aver custodito, personalmente, la busta gialla contenente il denaro, su richiesta della signora Previti, e aveva affermato di essere stata informata dalla stessa signora Previti che la busta conteneva del denaro - che doveva essere dato a un magistrato - e di aver assistito al passaggio della busta da Previti a Squillante, all'uscita dal circolo, ricavando l'impressione, sia pure per pochi istanti, che effettivamente la busta contenesse del denaro.

La teste, a seguito di specifica contestazione sul punto, ha riferito di aver taciuto la circostanza di aver tenuto in custodia del denaro "per dignità" (cfr. incidente probatorio, ud. 31/5/96, p.110 e ss.), con una specificazione ulteriore e, cioè, che lei e la signora Previti si trovavano nella sala, in cui c'era un grande televisore, "in attesa dell'arrivo di Cesare e Squillante", e che la signora Previti le aveva lasciato, oltre alla

busta gialla, una piccola borsetta, dicendole esplicitamente: *“Guarda che ... che ci sono i soldi e poi arrivo...”* e si era, quindi, allontanata per andare in bagno (*“aspetta un attimino, vado a far pipì”*, le aveva detto). La busta, ha proseguito la teste, era aperta e lei non aveva neanche sollevato il lembo, poi la Previti, quando era ritornata, aveva guardato nella busta, a mo' di involontario controllo, sicché la teste aveva avuto modo di vedere che nella busta c'erano *“denari fascettati”*, prima di riconsegnarla alla signora Previti.

Anche all'udienza del 21 maggio 2001 del proc. pen. n. 1600/00 IMI/SIR (p. 56 e ss.), la teste ha ribadito, con qualche ulteriore correzione, la sua versione dei fatti, affermando: 1) di essere stata invitata al circolo *“Canottieri Lazio”* dai coniugi Previti; 2) di essere arrivata nel tardo pomeriggio con la macchina, che aveva posto nel parcheggio del circolo (dunque vi era un parcheggio, e per di più custodito!); 3) di aver avuto dalla signora Previti, in custodia momentanea, una busta gialla contenente del denaro, che costei le aveva consegnato, prima di allontanarsi per andare in bagno; 4) di aver restituito la busta gialla alla signora Previti, al suo rientro dal bagno; 5) di aver cenato, dopo la conclusione della partita di calcetto; 6) di essere uscita dal circolo, insieme a Previti e Squillante, e di aver visto Previti prendere dalla macchina la busta di denaro - detenuta in precedenza dalla moglie - e consegnarla a Squillante (che era sopraggiunto con il suo autista) con l'espressione in romanesco, *“Renato, ti stai scordando questa”*.

All'udienza del 1° giugno 2001, proc. pen. n. 1600/00, a p. 165 e ss., la teste, correggendo la precedente versione dei fatti, ha dichiarato: 1) che lei e la signora Previti si trovavano entrambe in bagno (e non nella sala dove c'era un grande televisore); 2) che la Previti le aveva consegnato, *“momentaneamente”*, oltre alla borsetta da signora, la busta contenente il denaro, dicendole: *“Oh questi qua li devo consegnare a Cesare, che li deve dare poi a Squillante”*; 3) che la busta era aperta e che il denaro si vedeva; 4) che lei e la signora Previti erano uscite insieme dal bagno.

Comunque, non sono solo quelle sopra rappresentate le uniche contraddizioni, poiché l'Ariosto si è contraddetta anche nella descrizione degli interni del circolo *“Canottieri Lazio”* e così, nel corso dell'incidente probatorio del 31 maggio 1996 (p. 62), ha riferito: 1) che al circolo era stata una o due volte; 2) che lei aveva assistito per dieci minuti a una partita di calcetto, la volta in cui aveva visto il passaggio di denaro

da Previti a Squillante; 3) che, in un'altra occasione, vi era stata, forse, accompagnata da qualcuno che, tuttavia, allo stato non era in grado di specificare e che, all'udienza del 31/5/96 (p. 113) indicherà in Casoli o in Previti. Ma, Casoli, sentito all'udienza del 14 maggio 2001 del proc. pen. n. 879/00 (p. 128), ha escluso, in modo categorico, di aver mai messo piede nel circolo "Canottieri Lazio".

Peraltro, in un altro passaggio della stessa udienza di incidente probatorio del 31 maggio 1996 (p. 24), la teste ha riferito di essere andata, da sola, al circolo "Canottieri Lazio".

Quindi, la teste è passata alla descrizione degli ambienti del circolo: "*L'ingresso è sopra, mi sembra, non è ... sotto c'è il bar e ... cioè, il bar è distante dai campi ed è sotto e l'ingresso sì ... sì ...mi pare che si acceda sopra*" e ha aggiunto che i campi erano scoperti, ma poi, a fronte della contestazione della difesa in ordine al fatto che, in precedenza, aveva dichiarato di non ricordare se erano coperti o scoperti, ha risposto che, al momento, aveva bisogno di concentrarsi sul punto. Ha ancora proseguito, dicendo di aver cenato a un tavolo dove c'erano anche "*Silvana*" e altre persone che non ricordava; del pari, non ricordava la sala, perché - ha detto - di circoli ne aveva visti tanti, precisando, a un certo punto, di non ricordare nessuna partita: "*Ho visto i movimenti ... giocare così ma ... pochissimo tempo*". Ha dichiarato, infine, di non essere in grado di collocare la data, né di riferire sull'arredamento del circolo "se erano mobili dell'Ottocento" (cfr. incidente probatorio, ud. 31/5/96, p. 62 e ss.). Successivamente, nel corso della stessa udienza, la teste ha riferito: "*Io sono ... andata due volte e sono andata una volta appunto ... che mi ha invitato Silvana*", quindi, dopo qualche perplessità in ordine alla circostanza di aver cenato quella sera, ha ricordato: 1) che c'erano "*tavoli rotondi e tavoli quadrati ...*" (p. 85); 2) che la partita si era svolta prima di cena; 3) che avevano effettivamente mangiato sul tardi, dopo aver atteso che si sistemassero i giocatori, tra i quali aveva visto Squillante, il quale vinceva sempre o meglio lo facevano vincere sempre.

Alla successiva udienza di incidente probatorio del 1° giugno 1996 a p. 122 e ss. (e cioè il giorno dopo le dichiarazioni che precedono), pur confermando di essere stata solo due volte al circolo "Canottieri Lazio" e dunque, almeno in teoria, di essere in grado di ricordare chi erano i giocatori presenti o almeno alcuni di essi, ha dichiarato che dalla terrazza "*vedevo la piscina, ma non vedevo i giocatori, perché non mi*

*piacciono i giochi, né il football, né il calcetto ... e quindi non li osservo". Eppure, come si è visto, nell'udienza precedente aveva dichiarato di aver visto proprio Squillante che vinceva sempre.*

All'udienza del 21 maggio 2001 del proc. pen. n. 1600/00 (p. 54), la teste ha riferito di non ricordare se l'episodio della "Canottieri Lazio" era avvenuto prima o dopo quello in casa Previti, pur affermando che entrambi si collocavano nel 1988.

Ancora, all'udienza del 31 maggio 2001 del proc. pen. n. 1600/00 (p. 200 e ss.), l'Ariosto non è riuscita a descrivere l'ingresso principale del circolo, dicendo che era stato cambiato, come le aveva riferito "*sua nipote*", che lo frequentava. E, tuttavia, ha ricordato che, una volta entrati, si scendeva sotto per delle scale, poi a destra c'erano i bagni, c'era un portiere che si chiamava Mario "*forse*" e, fuori del circolo, c'era un altro omino seduto su una "*sedia volante*", che era il parcheggiatore. In un'occasione, era stata la signora Previti ad accoglierla al suo arrivo al circolo; in un'altra lo stesso Cesare Previti. Non aveva mai firmato il registro degli ospiti. Aveva assistito, una volta sola, a una partita di calcetto all'aperto, non sa pure se in estate o in primavera "*perché giocavano fuori*"; il campo era in terra rossa o meglio - ha precisato - lo erano i campi da tennis, ma non ricordava se lo era anche il campo da calcetto. C'erano le balconate dei terrazzi per seguire le partite, che - le pareva - guardassero il Tevere e che erano vicine ai campi da tennis. Era stata al ristorante del circolo, "*bisognava - dice - percorrere un tratto per raggiungere il ristorante*", che aveva tre gradini. Non aveva mai visto una piscina, pur se era possibile che vi fosse. Ha precisato che la partita di calcetto l'aveva vista di sfuggita e che non sapeva dire se c'erano magistrati, essendosi limitata a fare un giro. Lei, infatti, era arrivata in macchina al circolo, l'aveva parcheggiata, la signora Previti era venuta a prenderla, erano scese per delle scale (l'ingresso era sotto e a destra si trovavano i bagni) e insieme avevano fatto un giretto.

Alla successiva udienza del 1° giugno 2001 del proc. pen. n. 1600/00 (p. 234 e ss.) la teste ha fornito un'ulteriore versione della sua visita al Circolo "Canottieri Lazio", riferendo di aver partecipato a una sola cena: quella della dazione del denaro. Lei e Silvana Previti erano sedute a un tavolo di uomini e non aveva visto mogli di magistrati. A fronte della contestazione (cfr. verbale interrogatorio PM del 6/11/95): "*So che Cesare Previti organizzava cene presso il Circolo 'Canottieri Lazio' ... lo so*

*perché ero presente. E c'erano anche le mogli di magistrati*", ha affermato di esserci andata pochissime volte (due, tre volte) e di aver visto anche la moglie di Squillante *"mi pare una signora un po' grassa"*. A questo punto il presidente del collegio le ha chiesto se si trattava proprio della cena in cui vi era stata la dazione di denaro e lei ha risposto testualmente: *"Esatto, esatto e le altre cene non me le ricordo"*.

Eppure un momento prima aveva affermato che alla cena anzidetta le uniche donne erano lei e Silvana Previti.

Non solo, nelle s.i.t. del 6 novembre 1995, aveva detto *"sono stata a cena altre sette volte"*, con la precisazione che *"sicuramente Previti offriva cene presso il circolo 'Canottieri Lazio', di cui è il vice-presidente"*; *"lo so perché ero presente"*. *"In tali occasioni - aveva dichiarato al PM - vi erano anche i magistrati di cui ho parlato, con le mogli"*; di solito - aveva detto al PM nell'interrogatorio del 28 luglio 1995 - venivano organizzati due tavoli, uno per le donne e l'altro per gli uomini, *"soltanto io ero al tavolo degli uomini, capitava a volte che le cene venissero organizzate in occasione di una partita di calcetto"*.

Nell'incidente probatorio del 1° giugno 1996 (p. 130) la teste ha affermato qualcosa di diverso e cioè che lei era seduta al tavolo delle donne insieme alla signora Previti, quindi, a fronte della contestazione della difesa sulle precedenti dichiarazioni rese al PM, non ha fornito risposta alcuna, dichiarando di non potere andare avanti *"per non cadere in contraddizione"*.

**Il Tribunale si è soffermato su entrambi gli episodi specifici descritti dall'Ariosto, riprendendo in più punti le dichiarazioni rese dalla stessa, non solo per rilevare le plurime e palesi contraddizioni dei suoi racconti, nonché la mancanza di riscontri specifici sugli stessi, quanto soprattutto per mettere in evidenza l'assoluta estraneità di Berlusconi Silvio alle consegne di denaro al giudice Squillante, alla stregua della rappresentazione dei fatti quale effettuata dalla stessa teste.**

**Pertanto l'imputato deve essere mandato assolto da tale reato per non aver commesso il fatto.**

Il riferimento, poi, a festeggiamenti, per non meglio specificate *"vittorie giudiziarie"* della Fininvest, festeggiamenti che - secondo l'Ariosto - si svolgevano in

Lobby di  
magistrati

casa Previti, con telefonate a/o di Silvio Berlusconi, e la partecipazione di magistrati al viaggio Niaf organizzata dall'avv. Cesare Previti, costituiscono - nella prospettazione dell'accusa - elementi volti ad avvalorare la tesi della "lobby" di magistrati al servizio di Previti e Berlusconi.

Occorre soffermarsi su questi ultimi punti - che, peraltro, sono stati oggetto dell'istruttoria dibattimentale nel proc. pen. n. 879/00 (SME) - al fine di verificarne la valenza probatoria.

**Come si è già detto, l'Ariosto ha riferito di aver appreso dall'avv. Previti di una "lobby" di magistrati di cui facevano parte Baldassarre, Brancaccio, Carnevale, Carlo Izzo, Marvasi, Mele, Napolitano, Priore, Sammarco, Squillante, Valente e Verde. Circostanza questa che la teste aveva potuto verificare personalmente, sia nelle cene a casa dell'avv. Previti in via Cicerone 60, sia nel corso del viaggio Niaf negli Stati Uniti, che l'avv. Previti aveva organizzato a sue spese, come lo stesso le aveva riferito, nel mese di ottobre 1998, per la premiazione di Bettino Craxi a uomo dell'anno. La teste aveva conosciuto a casa Previti, già prima del suddetto viaggio, i giudici Napolitano, Squillante, Priore, Marvasi, Carlo Izzo, oltre all'avv. Pacifico (cfr. incidente probatorio, ud. 30/5/96, p. 114 e ss. e proc. pen. n. 1600/00, ud. 21/5/01, p. 135).**

All'udienza dell'8 giugno 2001 (proc. pen. n. 879/00) è stato sentito Nicotra Francesco, legale rappresentante in Italia della Niaf, una fondazione senza fini di lucro la cui finalità, come il teste ha spiegato, era quella di promuovere la cultura italiana negli Stati Uniti; ragione per cui, nel mese di ottobre di ogni anno, veniva organizzata una *convention* nella quale venivano premiati personaggi della cultura o della politica. Nel 1988 venne premiato l'on. Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, nell'occasione, furono invitati negli Stati Uniti alla cerimonia di premiazione, svoltasi a Washington il 22 ottobre 1988, tra gli altri, numerosi magistrati.

Il teste ha riferito che, mentre gli inviti sono di competenza della Niaf, le spese di viaggio e di soggiorno negli Stati Uniti, in quella occasione, come in tutte le altre, non furono sostenute dalla fondazione, ma dai diretti interessati o dagli enti di appartenenza (cfr. p. 147 e ss.).

Il teste ha precisato che, ad eccezione del dr. Giorgio Santacroce, suo amico, e del dr. Giorgio Casoli, all'epoca vicepresidente per l'Italia della Niaf (presidente era

Viaggio Niaf
-----------------

Frank Stella), invitati a sue spese, tutti gli altri magistrati presenti furono ospiti dell'avv. Cesare Previti, il quale era già andato altre volte negli Stati Uniti, per conto suo, a manifestazioni della Niaf. Ebbene, l'avv. Previti sottopose a Nicotra quella che lui stesso chiamò "*una lista di amici*": tra questi vi erano Carlo Izzo, Squillante, Priore, Savia, Vinci, Verde, i quali insieme ad altri loro colleghi, che il teste non conosce, parteciparono anche alla cena di gala.

Un gruppo di magistrati fu, dunque, ospite dell'avv. Previti, il quale si accollò le spese di viaggio e di soggiorno, ma non di tutti, dal momento che Vinci, Napolitano e Squillante provvidero a rimborsare all'avv. Previti le spese sostenute, come risulta dalla documentazione contenuta nel faldone n. 8 delle prove documentali del PM.

Nicotra ha ancora riferito che il dr. Casoli era in compagnia di Stefania Ariosto. E, in effetti, Casoli ha confermato di aver partecipato insieme all'Ariosto al viaggio Niaf del 1988, ospite della fondazione, in quanto socio ed amico del suo presidente Frank Stella, e di avervi incontrato Squillante, Izzo, Napolitano, Baldassarre, Vinci e Pacifico.

La presenza dell'Ariosto (che Casoli aveva conosciuto nel 1974, quando esercitava le funzioni di magistrato a Milano e alla quale era stato legato da rapporti sentimentali per tre-quattro anni, ma nel procedimento IMI/SIR, all'udienza del 18 maggio 2002, dirà che il rapporto era proseguito fino al 1981) era stata determinata dal fatto che la stessa "*si inseriva cioè lei era portata a inserirsi negli ambienti dove si ... avevano delle pubbliche relazioni*" e, nell'occasione, gli aveva chiesto esplicitamente di portarla con sé, per acquisire notizie utili ad aprire un "golf" in Italia (cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 14/5/01, pp. 69 e 71).

A sua volta, anche l'Ariosto ha confermato di aver partecipato al viaggio Niaf per la premiazione a Washington dell'on. Bettino Craxi a uomo dell'anno, precisando di aver scattato numerose fotografie degli altri partecipanti e di aver ottenuto da sua sorella - all'epoca dipendente dell'Alitalia e alla quale l'avv. Previti si era rivolto per le relative prenotazioni, anche per i suoi ospiti - l'elenco di tutti gli invitati al viaggio Niaf.

La teste aveva consegnato al PM tale elenco, insieme alle fotografie da lei scattate nel corso della manifestazione anzidetta (cfr. incidente probatorio, ud. 25/5/96, p. 186 e ss.).

La teste ha, infine, riferito: 1) che il conferimento del premio a Craxi era avvenuto a Washington; 2) che la sera precedente (era il 21 ottobre 1988) era stata a New York, ospite a cena a casa di Previti (in realtà, era in un ristorante molto noto); 3) che, nell'occasione, seduto accanto a lei, c'era il giudice Napolitano, con il quale aveva parlato di finanziamenti, che lei aveva richiesto per la Golf Med, tramite l'avv. Vittore Pascucci, in virtù di lettere di credito poi risultate false, sicché il dr. Napolitano le aveva detto che, per loro fortuna, non erano arrivati i finanziamenti richiesti, altrimenti lei non sarebbe lì, "sareste tutti in prigione" (cfr. incidente probatorio ud. 1/6/96, p.8).

Quest'ultima vicenda si inserisce nell'ambito di uno dei tanti tentativi posti in essere dall'Ariosto per procurarsi i finanziamenti necessari a realizzare i suoi campi da golf.

Come si è detto, l'Ariosto, infatti aveva scattato numerose fotografie dei partecipanti al viaggio Niaf, fotografie che aveva inserito in più album, segnando accanto a ciascun ritratto il nome a caratteri gotici. Tali album, insieme ad altre fotografie sparse, erano stati da lei consegnati al PM, all'atto in cui era stata sentita a s.i.t. Ebbene, come si evince dal verbale 11 dicembre 1995, di cui il PM ha dato lettura all'udienza del 1° giugno 2001 del processo IMI/SIR (p. 113 e ss.) la persona che la teste, in due distinti riconoscimenti fotografici giù verbalizzati, aveva dapprima indicato come "*il giudice Sammarco, che aveva sposato la sorella di Silvana Previti, moglie di Cesare Previti*", da lei visto abitualmente in casa Previti e che, successivamente, correggendosi aveva indicato come il "*presidente Verde*", **in realtà**, non era né il dr. Sammarco, né il dr. Verde, bensì il dr. Mario Marvasi. La teste aveva ancora confuso il dr. Verde con il dr. Brancaccio e viceversa.

Album fotografici
----------------------

Al fine di trarsi d'impaccio da tale confusione, l'Ariosto all'udienza del 1° giugno 2001 del processo IMI/SIR (p. 116 e segg), dice che l'errore sui nomi lo aveva determinato lo stesso PM (d.ssa Bocassini), che, in sede di interrogatorio avrebbe inserito alcune fotografie di cui era in possesso. A seguito di contestazione del PM, la teste si corregge ancora e dice di essere caduta in errore perché, afferma, che effettivamente tutte le fotografie in atti erano - esclusivamente - quelle che lei aveva consegnato al PM.

Anche nel corso dell'incidente probatorio la teste era caduta in analogia confusione, quando fra i partecipanti al viaggio Niaf ha riconosciuto Valente “*perché ha il papillon*”, ha detto, mentre **in realtà** si trattava di Verde (cfr. incidente probatorio ud. 1/6/1996, p. 168).

Vi è di più.

**Nel corso dell'incidente probatorio del 1° giugno 1996 (p. 73), l'Ariosto ha riferito, tra l'altro, di aver ricevuto un invito personale al matrimonio della figlia del presidente Corrado Carnevale, matrimonio al quale aveva partecipato con il dr. Casoli. A fronte del rilievo che nella sua agenda l'Ariosto aveva scritto “Matrimonio Carnevali” e non Carnevale, l'Ariosto ha ribattuto che si trattava di un mero errore dovuto alla fretta, e non di scarsa conoscenza della famiglia del giudice.**

Matrimonio “Carnevale”
---------------------------

Sentito all'udienza dell'8 luglio 2002, il dr. Corrado Carnevale ha riferito che, in occasione del matrimonio del figlio (non della figlia) celebrato nel pomeriggio dell'11 gennaio 1989, aveva invitato il collega Giorgio Casoli, come tutti gli altri colleghi della prima sezione penale della Cassazione, scrivendo sulla busta contenente l'invito, a chiare lettere, “senatore, consigliere Giorgio Casoli e signora”, in quanto egli era a conoscenza che Casoli era sposato, abitava a Perugia e aveva due figli. Senonché, alla cerimonia svoltasi a Palazzo Barberini, Casoli si era affacciato con una giovane donna, che egli non conosceva e che Casoli gli aveva presentato come la “contessina” Ariosto. Il dr. Carnevale, considerata la differenza di età, aveva ritenuto che fosse un'amica dei figli di Casoli, la quale si trovava a Roma di passaggio e, quindi, aveva lasciato correre, avendo altro a cui badare. Egli non aveva mai più rivisto l'Ariosto, sicché grande era stata la sua meraviglia nell'apprendere dai giornali - molti anni dopo - che la stessa aveva esibito al PM l'invito alle nozze del figlio, invito apparso, peraltro, anche su un settimanale, con vistosi fori nella parte bassa, che gli fecero ritenere che quell'invito fosse stato addirittura inserito in un raccoglitore, anziché essere cestinato, come sarebbe stato naturale dopo tanti anni.

Il dr. Carnevale ha escluso di aver mai avuto rapporti professionali, tanto meno personali, con l'avv. Previti, e di aver mai frequentato la sua abitazione.

La testimonianza del dr. Corrado Carnevale è stata confermata dal dr. Casoli il quale, sentito sul punto nell'ambito del proc. pen. n.1600/00, all'udienza del 18

maggio 2002 (p. 50) ha dichiarato: 1) che lui, e non già l'Ariosto, era stato invitato al matrimonio del figlio del dr. Carnevale il quale, per l'occasione, aveva invitato tutti i colleghi della sua sezione; 2) che l'Ariosto, senza essere stata a sua volta invitata dalla famiglia Carnevale, si era autonomamente proposta di accompagnarlo, ciò che egli aveva fatto di buon grado.

**L'Ariosto è stata, quindi, smentita sull'esistenza di rapporti diretti tra lei e il dr. Corrado Carnevale, nonché sulla presenza del dr. Carnevale in casa o nello studio dell'avv. Previti.**

Come si è visto - a detta dell'Ariosto - anche il dr. Arnaldo Valente faceva parte della "lobby" di magistrati, che lei aveva conosciuto a casa Previti e che aveva poi rivisto nel viaggio Niaf del 1988.

Posizione Arnaldo Valente
---------------------------------

Il dr. Arnaldo Valente, sentito all'udienza dell'11 ottobre 2002 (proc. pen. n. 879/00) ha escluso sia di aver conosciuto l'avv. Previti, sia di essere mai stato fuori dall'Italia. Le affermazioni del teste hanno trovato un puntuale riscontro nel fatto che il suo nome, come quello del dr. Carnevale, non compare negli elenchi dei partecipanti al viaggio Niaf. Pertanto, deve concludersi che il coinvolgimento del dr. Valente in questa vicenda è stato determinato, solo dall'avvenuto riconoscimento fotografico dell'Ariosto la quale, come si è già visto, per via del *papillon* da entrambi abitualmente indossato, lo aveva confuso con Filippo Verde.

**All'udienza del 1° giugno 2001 del procedimento IMI/SIR, p. 189 e ss., l'Ariosto ha ribadito di aver conosciuto in casa o nello studio dell'on. Previti o presso il circolo "Canottieri Lazio" i giudici Verde, Brancaccio, Carnevale, Mancuso, Valente, Claudio Vitalone, Carlo Izzo, Napolitano (che aveva poi rivisto nel viaggio Niaf), non anche il giudice Vittorio Mele.**

Anzi, a questo proposito, l'Ariosto ha escluso - addirittura in modo categorico - di aver mai incontrato il giudice Mele nell'ufficio di Previti (p. 189), nonostante che, nel corso del suo interrogatorio del 28 luglio 1995 davanti al PM, abbia affermato il contrario, e, cioè, che tra il 1987 e il 1989, anni in cui aveva frequentato Previti con maggiore assiduità, aveva incontrato, tra gli altri, proprio Vittorio Mele nell'ufficio di Previti. Non solo, nel successivo interrogatorio del 20 ottobre 1995, l'Ariosto aveva riferito al PM un episodio particolare e, cioè, che, nel corso di una ripresa televisiva dell'ufficio del "*giudice Mele*", le era sembrato di riconoscere, sia pure nella sua breve

Richiamo a Vittorio Mele
--------------------------------

apparizione sul teleschermo, un quadro che lei aveva venduto a Dell'Utri, a motivo del fatto che era “*molto evidente il posteriore di un cavallo bianco*”, ivi raffigurato, cavallo che, a suo avviso, era identico a quello rappresentato nel quadro venduto a Dell'Utri.

Nel corso dell'incidente probatorio del 25 maggio 1996, la teste ha ammesso di essere caduta in un “*errore madornale*”, in quanto, dopo aver chiesto notizie sul punto a suo fratello (Carlo), che collaborava con lei nel negozio di antiquariato a Milano, era pervenuta alla conclusione che il quadro venduto a Dell'Utri era più piccolo di quello che aveva fuggacemente visto in televisione (pp. 189-191).

Vi è di più, la presenza del giudice Mele era stata più volte ribadita dalla teste, non solo, all'udienza del 21 maggio 2001 del procedimento penale IMI/SIR (p. 77 e p. 19 e ss.), ma addirittura alla stessa udienza del 1° giugno 2001 del procedimento medesimo (p. 101). Ebbene, proprio nel corso di quest'ultima udienza, a p. 189 (proc. pen. n. 1600/00), l'Ariosto ha affermato esattamente il contrario, e cioè di non avere mai incontrato Vittorio Mele nello studio di Previti.

**Dunque, le affermazioni fatte dall'Ariosto circa la frequentazione, da parte di Vittorio Mele, della casa o dello studio dell'on. Previti, sono state prima affermate e poi negate dalla teste nel corso della stessa udienza.**

All'udienza del 1° giugno 1996 (p. 25) dell'incidente probatorio, l'Ariosto ha riferito di aver visto il giudice Rosario Priore, insieme all'avv. Pacifico giocare al casinò di Montecarlo, utilizzando un pacchetto di *fiche* di circa 50-60 milioni che avevano davanti a loro, senza essere in grado di precisare se i due avevano un *plafond* comune, oppure ciascuno utilizzava le proprie *fiche*, ma poi ha concluso per quest'ultima opzione.

Posizione Rosario Priore
--------------------------------

L'Ariosto, invero, all'udienza del 21 maggio 2001 (p. 70 e ss.), ha riferito di aver conosciuto l'avv. Pacifico in casa Previti e di averlo incontrato più volte al casinò di Campione d'Italia, che la teste ha dichiarato di aver frequentato tutte le sere dal 23 dicembre 1991 al 14 ottobre 1993, con la precisazione che lei non portava con sé somme di denaro per giocare, ma prendeva i soldi dagli strozzini, ragion per cui era caduta in un giro vorticoso di prestiti usurari, dal quale non riusciva a sottrarsi. L'avv. Pacifico, tra una puntata e l'altra, le aveva detto “*che lui rappresentava in pieno gli interessi di Previti e che era il suo braccio destro*”. Ancora, la teste ha specificato di

aver frequentato una decina di volte anche il casinò di Montecarlo, dove “*non era conosciuta, né affidata*” e pur tuttavia era accaduto che nel 1991, a seguito di un diverbio al tavolo da gioco con un’altra giocatrice, la quale asseriva che una vincita era sua, la direzione del casinò le aveva vietato l’ingresso. Sanzione che la teste giudicava “*inutile perché non ero conosciuta come giocatrice, questo è il punto*”, dice all’udienza del 21/5/01 del procedimento IMI/SIR (p. 162).

Ritornando al giudice Priore, la teste ha aggiunto che era nel giro degli amici di Previti, tant’è che era andato anche a Washington nel viaggio Niaf, pur se non l’aveva mai visto prendere quattrini.

Il dr. Priore, sentito come teste all’udienza del 28 maggio 2001 nel proc. pen. n. 879/00 (p. 108 e ss.), ha dichiarato di essere stato nel mese di ottobre 1988 negli Stati Uniti a Washington e New York, su invito del dr. Nicotra della fondazione Niaf, del quale ha sempre creduto di essere stato ospite, non avendo sostenuto alcun onere personale per il soggiorno. Il teste ha ricordato che con lui c’erano i colleghi Casoli (in aspettativa per mandato parlamentare), Marvasi (deceduto), Verde, Squillante, Carlo Izzo. Aveva conosciuto l’Ariosto, perchè seduta tra lui e Casoli nella cena organizzata a New York presso il ristorante “San Domenico”, e poi con la coppia Casoli-Ariosto egli aveva fatto il viaggio di ritorno a Roma.

Il teste ha dichiarato di conoscere l’avv. Cesare Previti, presentatogli da qualche collega o avvocato, ma di non aver avuto con lui alcun rapporto professionale (in quanto il dr. Priore si occupava di reati di terrorismo e l’avv. Previti era un civilista), né di aver frequentato la sua abitazione o il circolo “Canottieri Lazio”, né di essere stato al varo della sua barca.

Ha dichiarato ancora il teste di aver conosciuto l’avv. Pacifico, solo in occasione del viaggio anzidetto, e di non aver mai frequentato il casinò di Montecarlo, ragion per cui aveva denunciato per calunnia l’Ariosto (allegando le copie dei rapporti dell’Ufficio Scorte della Questura di Roma, al fine di provare i suoi spostamenti, a suo dire, incompatibili con le frequentazioni di cui aveva parlato la teste) e aveva promosso una causa civile nell’ambito della quale era stata effettuata una rogatoria presso l’Autorità Giudiziaria monegasca, che aveva consentito di accertare che egli non era mai entrato nel casinò di Montecarlo.

Fin qui la deposizione del giudice Priore. Unico elemento di certezza dell'intera vicenda è la sua partecipazione nel mese di ottobre 1988 al viaggio con relativo soggiorno negli Stati Uniti, che egli riteneva essere stato effettuato a spese della fondazione Niaf, mentre in realtà era avvenuto a spese dell'avv. Cesare Previti.

Come si è visto, infatti, solo Vinci, Napolitano e Squillante avevano effettuato a loro spese il viaggio Niaf del 1988. Viceversa, gli altri giudici presenti alla manifestazione a Washington del 22 ottobre 1988 e, cioè, i giudici Baldassarre, Carlo Izzo, Priore e Verde erano stati ospiti dell'avv. Previti.

Infine, il dr. Orazio Savia, magistrato, all'udienza dell'8 giugno 2001 (cfr. proc. pen. n. 879/00, p. 140), ha riferito di essere stato ospite a cena nell'abitazione di piazza Farnese, quando Previti era stato nominato ministro della Repubblica, e di avervi incontrato il dr. Marvasi, magistrato in pensione, e il dr. Ivo Greco, presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma.

**In conclusione, l'istruttoria svolta consente al Tribunale di affermare solo l'esistenza di rapporti personali dell'avv. Previti, poi deputato al Parlamento e ministro, con questo o quel magistrato, rapporti che non consentono di suffragare l'affermazione dell'Ariosto sull'esistenza di una "lobby" costituita dai magistrati sopra indicati, tutti legati a Previti e a Berlusconi o addirittura a "libro-paga" per la tutela degli interessi di costoro.**

Conclusione sulla lobby di magistrati
---

Queste conclusioni sono suffragate dalle indagini patrimoniali svolte, anche mediante rogatoria, che hanno consentito di appurare l'esistenza di rapporti bancari tra Previti e Squillante, escluso il coinvolgimento di altri giudici, nell'ambito del proc. pen. n. 879/00 (SME), e tra Previti, Pacifico e il giudice Metta, nell'ambito del proc. pen. n. 1600/00 (IMI/SIR), e ciò nonostante che quest'ultimo (il dr. Metta) non sia stato mai neanche citato dalla teste Ariosto come frequentatore di casa Previti.

Comunque - al di là dei rapporti personali che l'avv. Previti aveva con questo o quel magistrato, rapporti confermati peraltro dalla testimonianza dell'avv. Carmine Punzi, resa all'udienza del 6 luglio 2001, proc. pen. n. 879/00, e che di per sé non hanno nulla di illecito ("*Cesare Previti curava i rapporti personali con tutti i magistrati perché riteneva che fosse opportuno ...*"), nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale) - appare indubbia l'estraneità di Berlusconi Silvio. Tali

rapporti invero si inquadrano esclusivamente nell'ambito della sfera professionale dell'avv. Previti e della sua lunga frequentazione degli ambienti giudiziari romani.

**Ritiene a questo punto il Tribunale di descrivere i fatti che hanno preceduto la decisione dell'Ariosto di rendere le sue dichiarazioni accusatorie anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testi Dotti e Martino, oltre che della stessa Ariosto.**

L'avv. Vittorio Dotti nel corso del suo esame all'udienza del 27 maggio del procedimento penale IMI/SIR ha descritto la sua tormentata "storia" con l'Ariosto, a partire dall'8 settembre del 1988, data in cui l'aveva conosciuta a Perugia, a un convegno sull'antitrust televisivo, a seguito di presentazione dell'avv. Previti, il quale nell'occasione gli aveva detto che era una sua "*cara amica*", ma, *in primis*, era amica di Casoli.

Rapporti Ariosto - Dotti
--------------------------------

Nei mesi successivi, tra i due era nata una affettuosa amicizia cessata nel 1996 dopo l'inizio di questa vicenda processuale, che lo aveva visto co-protagonista insieme all'Ariosto.

L'avv. Dotti ha riferito delle continue richieste di denaro da parte dell'Ariosto, sicché egli, per non offenderla, le faceva dei "prestiti".

Nell'ambito di tali prestiti, a fine 1989 – inizi 1990, l'avv. Dotti aveva chiesto a Livio Gironi, cassiere Fininvest, un'anticipazione sulle parcelle che avrebbe riscosso a fine anno. Gironi, dopo aver parlato della questione con Berlusconi, aveva prelevato dai conti da lui gestiti la somma di £. 500.000.000, somma che Dotti aveva depositato in un libretto, dal quale aveva tratto £. 200.000.000, che aveva dato all'Ariosto la quale, a sua volta, aveva aperto un libretto su cui aveva fatto confluire tale somma.

Sia Dotti che l'Ariosto, nel mese di febbraio/marzo 1995, erano stati sentiti dal PM di Milano d.ssa Taddei, che stava svolgendo indagini sui libretti. L'Ariosto, a motivo di tale convocazione, era caduta in depressione, in quanto si era sentita ripiombare in una situazione di "*stress*", analoga a quella che aveva attraversato nel 1991, quando la Guardia di Finanza aveva fatto nel suo negozio di via Monte Napoleone una verifica fiscale, che la teste ha definito "*una vera persecuzione*" (cfr. incidente probatorio ud. 25/5/96, p. 194). Il nucleo comandato dal tenente Zappini aveva riempito sette scatole di documenti, che erano stati portati in via Fabio Filzi,

presso il Comando della Guardia di Finanza, dove lei si era recata per molti giorni di seguito: fatto sta che la Guardia di Finanza aveva valutato in £. 2.700.000.000 l'importo dei ricavi non dichiarati al fisco. A questo punto, a detta dell'Ariosto, il col. Zuini della Guardia di Finanza le avrebbe proposto l'immunità fiscale, “*se lei ci dice dove sono i libretti neri del dr. Berlusconi e della Mondadori*” (cfr. incidente probatorio Ariosto, ud. 25/5/95, p. 196).

Ciò, secondo Dotti, era accaduto probabilmente perché l'Ariosto appariva molto “inserita”, dal momento che nel suo ufficio, posto nel retro del suo negozio, aveva le pareti tappezzate di fotografie di personaggi politici importanti (da Craxi a Berlusconi).

L'Ariosto aveva, quindi, parlato della proposta ricevuta a Dotti, il quale l'aveva rassicurata affidandola a un penalista, nella persona dell'avv. Domenico Contestabile, e a un tributarista, nella persona del dr. Angelo Casò. E, pur tuttavia, tali interventi professionali erano serviti a ben poco, dal momento che l'Ariosto aveva poi fatto un condono tombale, versando all'Erario la somma ragguardevole di £. 370.000.000.

Ebbene, l'Ariosto - la cui contabilità, probabilmente, non era migliorata rispetto al passato - nel timore di un'altra possibile verifica fiscale, aveva preso, secondo Dotti, a frequentare con assiduità gli uffici della Procura della Repubblica ed egli immaginava che fosse per parlare della presunta ingiustizia subita qualche anno prima dalla Guardia di Finanza.

Dotti ha dichiarato di non essere stato a conoscenza del fatto che l'Ariosto, nei mesi da marzo a luglio 1995, fosse divenuta fonte confidenziale della Guardia di Finanza e ha riferito che l'elemento scatenante che l'aveva indotta a contattare il PM (dr. Greco) e a rendere il 25 luglio 1995 le dichiarazioni accusatorie a carico di Previti, Squillante, Berlusconi ecc., era stato un articolo comparso sul quotidiano “Il Giorno” il 16 luglio 1995, articolo - da lei attribuito a Previti- nel quale si parlava di pezzi della sua vita, di vicende legate al casinò, al golf ecc. (cfr. proc. pen. n. 1600/00, ud. 17/5/01, p. 82, teste Dotti).

La stessa Ariosto, all'udienza del 25 maggio 1996 (p. 117 e ss.) e in quella del 30 maggio 1996 dell'incidente probatorio, ha definito l'articolo giornalistico “*un atto feroce*”, “*una vera madornale intimidazione*”, “*un messaggio mafioso*” e ha reagito di conseguenza.

Inoltre - ha riferito ancora Dotti, peraltro in piena sintonia con quanto dichiarato dalla sua compagna - costei nutriva astio verso il gruppo Fininvest per il mancato indennizzo (secondo lei determinato da un atteggiamento “ostile” nei suoi confronti) del rilevante danno derivante da una rapina, che l’Ariosto affermava di aver subito nel suo negozio di antiquariato, mentre l’agente Rasini-Viganò, collegato al gruppo Fininvest, contestava il debito della compagna di assicurazione (Lloyd’s di Londra), asserendo che si era trattato di furto, non coperto dalla polizza assicurativa, e non di rapina (cfr. proc. pen. n. 1600/00, ud 17/5/01, p. 81).

Comunque, il 25 luglio 1995, all’atto in cui l’Ariosto aveva sottoscritto avanti al PM il verbale contenente le sue prime dichiarazioni accusatorie, era presente, su richiesta della teste, anche Dotti, al quale lei aveva manifestato “*le sue intenzioni*” nel corso del precedente week-end, ottenendo da lui una sorta di “*via libera*”, con affermazioni di principio sulla libertà di scelta di ciascuno che Dotti le aveva fatto (cfr. incidente probatorio, ud. 25/5/96, p. 208 e ss.).

Dotti ha contestato quest’ultima circostanza, asserendo che, la mattina del 25 luglio 1995 (era di martedì), stava partendo per Roma, quando era stato raggiunto da una telefonata del cap. Martino della Guardia di Finanza che gli aveva passato l’Ariosto. Costei gli aveva chiesto di raggiungerla al Nucleo Regionale “*perché, disse, mi chiedono di firmare un verbale*”. Quindi, Dotti aveva raggiunto il comando della Guardia di Finanza, dove era stato ricevuto dal cap. Martino che lo aveva accompagnato dall’Ariosto la quale, solo in quel momento e per la prima volta, gli avrebbe comunicato di aver denunciato Cesare Previti per “*fatti di corruzione con i magistrati*”. Nell’occasione, Dotti l’aveva richiamata alla gravità della decisione presa, nonostante ne ignorasse il contenuto, ma lei era stata irremovibile, “*lo faccio lo stesso*”, gli aveva replicato, aggiungendo “*stai tranquillo il tuo Berlusconi non l’ho nemmeno nominato*” (cfr. proc. pen. n. 1600/00, ud. 17/5/01, p. 33).

A sua volta, il cap. Martino Antonio, sentito nel proc. pen. n. 879/00 all’udienza del 15 novembre 2002, dopo aver descritto il ruolo di fonte confidenziale assunto da Stefania Ariosto col nome di “Olbia” nel periodo compreso tra marzo e luglio 1995 (collaborazione gestita dal col. Alessandro Falorni, comandante del gruppo) - e ciò a seguito delle incertezze di costei ad assumere, da subito, la qualità di persona informata sui fatti - ha riferito sulla volontà della stessa, nel luglio del 1995, a rendere

dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria, soffermandosi su quanto era accaduto proprio il 25 luglio 1995. Peraltro, alla precedente udienza del 21 luglio 1995, davanti al dr. Greco, l’Ariosto aveva dichiarato di non essere ancora pronta a parlare, volendo ancora consultarsi con il suo compagno, in quanto consapevole del fatto che le dichiarazioni che si apprestava a rendere “*riguardavano il gruppo che lui rappresentava a livello parlamentare...*”, e così nel corso del week-end l’Ariosto aveva manifestato a Dotti le sue intenzioni (cfr. incidente probatorio, ud. 24/6/96, p. 206 e ss.).

A proposito di quanto era accaduto il 25 luglio 1995, il cap. Martino ha riferito:

1) di aver accompagnato il 25 luglio 1995 l’on. Dotti dal garage del Nucleo Regionale della Guardia di Finanza, dove lo stesso era sopraggiunto con mezzi propri, fino all’ufficio dove c’erano i magistrati;

2) di aver visto l’on. Dotti parlare qualche minuto con l’Ariosto, quindi incontrare i magistrati, a porte aperte e, qualche minuto dopo, di averlo visto allontanarsi “*a braccetto*” lui e la signora Ariosto;

3) di averli infine accompagnati giù con l’ascensore fino all’uscita dagli uffici della Guardia di Finanza.

**Il comportamento, sereno e tranquillo, dell’avv. Dotti, all’epoca capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, era stato tale da ingenerare nel cap. Martino il convincimento della piena condivisione da parte dell’on. Dotti delle scelte fatte dalla sua “compagna” (cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 15/11/02, p. 140 e ss.).**

Dal canto suo, l’Ariosto ha più volte ribadito nel corso del suo esame le tensioni politiche tra l’on. Dotti e l’on. Previti (“*si combattevano*”, ha dichiarato) e le preoccupazioni di lavoro e, cioè, che “*Cesare*” potesse sottrarre al suo compagno incarichi professionali per distribuirli tra gli altri avvocati romani, tant’è che l’Ariosto aveva letto l’articolo “*diffamatorio*” apparso nei suoi confronti su “Il Giorno” il 16 luglio 1995 come atto contro Dotti (lo volevano colpire “*per traslazione*”, dice a p. 146 all’udienza del 21 maggio 2001, proc. pen. IMI/SIR) e di ciò aveva parlato con il suo compagno. E così da ultimo l’Ariosto aveva interpretato lo stesso intervento dell’avv. Dotti presso gli uffici della Guardia di Finanza, la mattina del 25 luglio 1995,

e le parole da lui profferite nell'occasione in ordine alla sua libertà di scelta, come un "via libera" all'iniziativa intrapresa e, così, lei aveva firmato il verbale dell'interrogatorio reso al PM (cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 14/10/02, p. 85).

Fin qui l'analisi della deposizione della teste Stefania Ariosto, deposizione che si segnala per le numerose contraddizioni e le molteplici lacune come rilevate in ordine ai fatti rappresentati dalla teste. E tuttavia, le indagini svolte mediante commissione rogatoria, hanno fatto emergere ingiustificati passaggi di denaro tra i conto correnti svizzeri degli imputati in concorso, passaggi di denaro oggetto di contestazione e di seguito esaminati.

### **CAPO A) : BONIFICO "BARILLA"**

L'imputazione afferente il c.d. bonifico Barilla in data 26 luglio 1988 risulta costruita intorno alla figura del magistrato Renato Squillante, pubblico ufficiale asseritamente remunerato per il compimento di una serie di atti contrari ai suoi doveri di ufficio sulla base di un accordo corruttivo intercorso - secondo la contestazione in esame - tra lui ed i concorrenti corruttori Silvio Berlusconi, Pietro Barilla (deceduto), Attilio Pacifico e Cesare Previti.

Le impostazioni teoriche in precedenza enunciate sul tema della corruzione in atti giudiziari costituiscono - a giudizio del Collegio - l'impianto strutturale cui ricondurre il bonifico della somma di £.1.000.000.000, effettuato il 26 luglio 1988 da un conto corrente intestato a Pietro Barilla e posto, nella ipotesi accusatoria, in relazione al deposito della sentenza n. 4570 della Corte di Cassazione che rigettava il ricorso della Buitoni nella controversia con l'IRI per la cessione del patrimonio azionario della SME.

Alla luce della documentazione bancaria, acquisita ed analizzata dal m.llo Spello Daniele, incontestabili appaiono le movimentazioni della somma di £. 1.000.000.000, accertata di provenienza dal conto corrente Tredefin Inc., intestato a Pietro Barilla presso la Interallianz Bank di Zurigo, e destinata - dopo il passaggio sul conto Quasar di Attilio Pacifico presso la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona- al conto n. H8545 Mercier di Cesare Previti presso la banca Darier Hentsch di Ginevra, nella misura di £. 850.000.000, e al conto Iberica di Renato Squillante presso la Banca

<b>Bonifico Barilla del 26/07/98</b>
--

Commerciale di Lugano nella misura di £. 100.000.000 (cfr. documentazione bancaria in atti trasmessa in via rogatoriale dalle autorità elvetiche e dichiarazioni del m.llo Spello all'udienza del 5/3/01, pp. 98-101, proc. pen. n. 879/00).

Come riferito dal m.llo Spello e comprovato dalla copiosa documentazione trasmessa per via rogatoriale ed acquisita al fascicolo per il dibattimento, la somma di un miliardo di lire veniva accreditata in data 26 luglio 1988 da Tredefin Inc. sul conto corrente della Quasar Business, società panamense che aveva acceso presso la SBT di Bellinzona un conto corrente il cui beneficiario economico era Pacifico Attilio; dall'estratto conto del c/Tredefin Inc.- beneficiario Pietro Barilla – veniva rilevato un addebito con valuta 27 luglio 1988 per il pagamento di £. 1.000.000.000.

**Nella relativa contabile bancaria la SBT accreditava la somma di £. 1.000.000.000 come bonifico della Interallianz Bank di Zurigo avente valuta 27/07/88 e provenienza dal conto ordinante intestato “Tredefin Inc” riconducibile al beneficiario economico Barilla Pietro, Parma-Italia.**

Il miliardo di lire proveniente dal c/Tredefin riconducibile a Pietro Barilla veniva investito da Attilio Pacifico, contestualmente alla data di contabilizzazione dell'entrata e con valuta 28 luglio 1988, in una operazione fiduciaria a 48 ore dal 28 luglio 1988 al 2 agosto 1988 che gli fruttava, a titolo di interessi maturati, la somma di lire 1.302.083, come da relativa contabile.

Il 29 luglio 1988 il conto Quasar veniva addebitato per £. 850 milioni (più spese) e nella medesima data veniva registrato l'ordine di bonifico per un importo corrispondente “...bonificato per telex a Ginevra come da vostre istruzioni odierne... a favore conto Mercier Hentsch Ginevra”.

In data 2 agosto 1988, la Darier Hentsch dava esecuzione all'ordine con accredito al conto Mercier H 8545 di Previti Cesare del bonifico di £. 850 milioni (valuta 3 agosto 1988) come proveniente dalla Banca Commerciale Italiana di Milano, banca di copertura dell'operazione d'ordine della SBT di Bellinzona, come risulta dalla contabile di accredito.

La somma accreditata sul conto Mercier H 8545 di Previti veniva investita in data 4 agosto 1988, in una operazione fiduciaria al 6 settembre 1988 e poi nuovamente investita in una altra operazione anch'essa di tipo fiduciario.

Sempre in data 29 luglio 1988, oltre al bonifico di lire 850 milioni, veniva registrato sul conto Quasar Business di Pacifico - con relativa nota di addebito - l'importo di £. 100.000.000 più spese “..bonificato per telex a Lugano come da vostre istruzioni odierne...” alla Banca Commerciale di Lugano - fav. conto Antares.

L'avviso di accredito e l'estratto conto del c/Iberica Development, acceso il 20 gennaio 1987 presso la Banca Commerciale di Lugano, beneficiario “*il Signor Dott. Renato Squillante, Magistrato a Roma*”, contabilizzano l'operazione in data 9/10/88, ma la valuta in data 4/8/88 permette di ricondurre anche tale operazione al bonifico di £. 100.000.000 proveniente dalla SBT di Bellinzona, predisposto da Attilio Pacifico in data 29 luglio 1988, in contemporanea con il bonifico fatto a favore del conto Mercier H 8545 di Previti.

Infatti, nella contabile di accredito della somma £. 100.000.000 sul conto Iberica di Squillante, viene indicata come causale il riferimento “**Antares**” segnalato da Pacifico alla SBT per l'esecuzione del bonifico e viene espressamente menzionato il “*bonifico telegrafico della Soc. Bancaria Ticinese, Bellinzona del 29.07.1988*”.

**E' di tutta evidenza, quindi, che il giorno 29 luglio 1988 l'avv. Attilio Pacifico ordinava due bonifici bancari, addebitati entrambi con valuta 3 agosto 1988, l'uno di £. 850 milioni a favore dell'avv. Cesare Previti, l'altro di £. 100 milioni a favore del giudice Renato Squillante.**

Dalla documentazione bancaria in atti risulta, altresì, che per entrambi i bonifici, disposti da Pacifico sui conti di Previti e di Squillante, la provvista deriva proprio dal miliardo di lire bonificato dal conto Tredefin di Barilla al conto Quasar di Pacifico: ed infatti, il saldo del conto Quasar di Pacifico alla data del 30 giugno 1988 e, cioè, un mese prima della data del bonifico Barilla, si presentava a debito per £. 331.000 e le uniche operazioni registrate sul conto nel luglio 1988, sono quelle relative all'arrivo della somma dalla Interrallianz Bank di Zurigo, conto Tredefin, beneficiario Pietro Barilla (confronta nello specifico testimonianza m.llo. Spello, ud. 5/3/01, pp. 71-126, proc. pen. n. 879/00).

Inoltre, dopo i due bonifici, nel periodo agosto - dicembre 1988, il conto Quasar di Pacifico registrava esclusivamente l'investimento fiduciario della somma residua di £. 50 milioni e i rinnovi di tale investimento.

**Quanto alle finalità corruttive ricollegabili alla somma di £. 1.000.000.000,** accreditata dal deceduto Pietro Barilla sul conto Quasar di Attilio Pacifico e per il tramite di quest'ultimo bonificata prima della scadenza del deposito fiduciario per £. 850 milioni al conto Mercier di Cesare Previti e per £. 100 milioni al conto Iberica del giudice Renato Squillante, il materiale istruttorio raccolto dà conto, a giudizio del Tribunale, della fondatezza della ipotesi accusatoria relativamente alla **“remunerazione corruttiva”** del magistrato Renato Squillante, nella specie, tramite versamenti estero - su estero.

Invero, per un verso la consistente e ingiustificata disponibilità economica del magistrato Squillante è fortemente sospetta, come meglio si dirà di seguito, e per altro verso la natura dei rapporti esistenti tra lo stesso magistrato e il suo “sovvenzionatore” Pacifico (che sicuramente rientra in un novero ben più ampio) non lasciano spazio a versioni alternative a sostegno di una destinazione lecita del pagamento della somma di £. 100 milioni e corroborano le premesse concettuali fatte proprie dal Tribunale, a prescindere dalla individuazione dell'atto oggetto di corruzione e dalla contrarietà o meno dello stesso ai doveri di ufficio.

Nella ritenuta materialità del reato, incerte e fortemente lacunose appaiono, al contrario, le risultanze dibattimentali relative al coinvolgimento dell'imputato Silvio Berlusconi nel pagamento corruttivo *de quo* e ciò in considerazione del fatto che, appurata la mancanza di un dato contabile capace di documentare, come per gli altri coimputati, una sua materiale partecipazione al reato attraverso la movimentazione del denaro destinato alla corruzione del magistrato Squillante, gli elementi idonei ad affermarne la penale responsabilità dovrebbero essere individuati, esclusivamente, sul piano soggettivo della sua consapevole partecipazione, cioè, all'accordo corruttivo volto al perseguimento di un condiviso interesse illecito.

**Nella valutazione del Tribunale, infatti, gli elementi istruttori riferibili alla partecipazione di Silvio Berlusconi alla corruzione del magistrato Squillante -con riferimento al bonifico Barilla del 26 luglio 1988 - non raggiungono per univocità e concordanza la dignità di prova e impongono la pronuncia assolutoria dell'imputato nei termini di cui al dispositivo.**

L'*iter* argomentativo comprovante - a giudizio del Collegio - l'estraneità di Silvio Berlusconi al fatto corruttivo in esame, deve essere sviluppato nel contesto della

c.d. vicenda SME e deve essere riguardato alla luce della asserita corruzione del giudice Squillante Renato, affermata in imputazione in concorso con gli avvocati Cesare Previti e Attilio Pacifico e, in quanto tale, oggetto di necessaria valutazione.

Nell'ottica ricostruttiva seguita per portare alla luce le "relazioni" sottostanti all'accredito in data 26 luglio 1988 di un miliardo di lire, assume valore probante la individuazione del rapporto esistente tra tutti i coimputati, con l'identificazione, *in primis*, del legame tra il giudice Squillante e gli avvocati Previti e Pacifico, tutti direttamente coinvolti nella movimentazione del miliardo di lire di provenienza Barilla.

**Rapporti  
tra i  
coimputati**

Ed invero, ciò che il Tribunale ritiene di dovere affermare all'esito della espletata istruttoria dibattimentale è che la frequentazione tra il giudice Squillante e gli avvocati Previti e Pacifico non può essere limitata al rapporto di amicizia e di consueta frequentazione sportiva che li legava, dovendosi ricercare altrove le ragioni dei loro assidui "contatti", così come attestati dalle documentazioni contabili e bancarie in atti, oltre che dall'attività investigativa espletata da agenti dello SCO a partire dal novembre 1995 e fino al marzo 1996.

Sicché, se sui frequenti rapporti economici fanno fede le produzioni contabili e bancarie in atti, sulle risultanze delle attività investigative espletate nel predetto periodo di osservazione rilevano le testimonianze rese dagli ispettori Arena e Di Persio (cfr. udienza 4/2/02, pp. 19-74 e 123-141 proc. pen. n. 879/00), dai testi Pennone Ferdinando, Gallo Vittorio, Manno Salvatore e Vitelli Mario (cfr. ud. 28/12/01, pp. 32-95, proc. pen. n. 879/00), tutti concordi nell'attestare gli assidui rapporti esistenti tra gli imputati e gli "anomali" comportamentali, tenuti dagli stessi e verificati dagli operanti, nel periodo di osservazione successivo alla scoperta della microspia al Bar Tombini ed alla diffusione nell'ambiente giudiziario romano di tale notizia.

In effetti, come non sottolineare la singolarità dei modi di agire di Squillante, attento solo dopo il 21 gennaio 1996 e, cioè, dopo la fallita intercettazione ambientale, a usare telefoni pubblici, a ispezionare le autovetture in sosta davanti alla sua abitazione e a colloquiare con Pacifico di sera ed in luoghi aperti?

E come non dare risalto, sia pure *ad colorandum*, ai numerosi e repentini mutamenti del senso di marcia operati da Squillante mentre era alla guida della sua autovettura ovvero alle prolungate soste e parcheggi effettuati sempre da Squillante

senza una apparente motivazione, ma logicamente intelligibili se riguardati in una ottica volta a sottrarsi ad eventuali pedinamenti?

E infine, come non segnalare, sempre nel periodo successivo alla scoperta della microspia al bar Tombini, le “visite” di circa un’ora fatte sia da Pacifico che da Squillante, l’uno in data 19 febbraio 1996 e l’altro in data 2 marzo 1996, presso lo studio e l’abitazione di Previti?

Ma significativa, alla luce delle risultanze in atti, appare anche un’altra circostanza riguardante, nello specifico, Attilio Pacifico: è quest’ultimo, infatti, che nei colloqui intrattenuti con Renato Squillante, si mostra preoccupato per una temuta quanto probabile richiesta rogatoriale da parte degli inquirenti e che, in relazione all’indagine in corso, affronta la questione di una modifica dell’intestazione del conto Forelia acceso da Squillante presso la SBT di Bellinzona ed è sempre Pacifico che, ad onta dei datati ed assidui rapporti esistenti tra Squillante e Previti, fa da tramite telefonico tra i due (cfr. verbale di interrogatorio di Pacifico in data 16/3/96, prodotto dal P.M e allegato al verbale di udienza del 3/5/02 in proc. pen. n. 879/00).

Circostanza, quest’ultima, spiegabile anch’essa nell’ottica del sospetto e dell’apprensione, perché difficilmente conciliabile con i “normali” ed amicali rapporti esistenti tra Previti, Pacifico e Squillante ovvero con i loro consueti incontri di calcetto o con i diversi contatti telefonici, riferiti dall’operante Latella Letterio in sede di esame testimoniale, e che si erano mantenuti fino agli inizi degli anni novanta (cfr. memoria del PM “contatti telefonici” in udienza del 12/11/04 e faldoni 8-9 proc. pen. n. 5725/03).

Ma il dato più inquietante e che più di altri - a giudizio del Tribunale - appare capace di documentare nell’ambito della c.d. vicenda SME (cui si dirà nel dettaglio in seguito) la natura corruttiva del bonifico della somma di £. 100.000.000, accreditata sul conto a Squillante all’indomani del deposito della sentenza n. 4570 con cui la Corte di Cassazione si pronunciava sulla controversia SME, è l’impressionante disponibilità finanziaria estera del giudice Squillante.

<b>Disponibilità finanziarie di Squillante Renato</b>
---

E invero, il patrimonio estero del magistrato, pari a circa nove miliardi di lire, risulta del tutto incompatibile con il pur alto reddito lavorativo da questi percepito e, alla luce dell’espletata istruttoria, non può essere nemmeno giustificato con talune “fortunate” operazioni di borsa e di cambio- valute, dichiarate da Squillante ed

avallate dalla sua difesa per giustificare l'ingente patrimonio; viceversa tali operazioni sono risultate di limitata consistenza economica.

Squillante, dopo avere sostenuto di non avere conti esteri, nemmeno per interposta persona, e di avere solo circa £. 300/400 milioni depositati sulla Banca di Roma, ha tentato di spiegare in termini leciti tutte le proprie ricchezze, menzionando sia investimenti immobiliari nel Nord-America, sia investimenti realizzati tramite l'agente di borsa Giorgio Aloisio De Gaspari. E tuttavia le sue affermazioni non hanno trovato riscontro alcuno né nella testimonianza resa dallo stesso Aloisio De Gaspari, all'udienza del 25 maggio 2001 (proc. pen. n. 879/00), né nelle risultanze documentali in atti, ivi compreso l'elaborato peritale del consulente di parte Anselmo Francesco (cfr. interrogatorio di Squillante in data 12/3/96 ed esame del medesimo reso ad altro giudice in data 3/6/02, ex art. 238 c.p.p. su accordo delle parti; documentazione acquisita all'udienza del 15/6/02, tra cui il verbale di assunzione di informazioni ex art. 391 bis c.p.p. rese da De Cosmo Vittorio ed elaborato del consulente di parte Anselmo Francesco allegato al verbale di udienza del 18/4/03, proc. pen. n. 879/00).

La conoscenza con Aloisio De Gaspari, sollecitata - a detta del teste - proprio dal magistrato Squillante, nasceva dalla dichiarata esigenza di quest'ultimo di gestire in borsa un patrimonio "relativamente modesto", con la "complice" attenzione di una persona tecnicamente affidabile, quale era lo stesso Aloisio De Gaspari.

Ma i "normali" rapporti di affari legati alla gestione del modesto patrimonio erano mutati subito dopo l'inizio delle indagini a carico di Squillante tanto che, nel mese di febbraio 1996, dopo numerose telefonate, Aloisio De Gaspari e Squillante si erano incontrati non solo per fronteggiare la nuova situazione e definire gli effetti di un'eventuale rogatoria presso la banca svizzera dove Squillante aveva il conto, quanto soprattutto per valutare se trasferire in Liechtenstein o in Lussemburgo i capitali depositati presso la Banca Commerciale di Lugano.

Con particolare riguardo, poi, agli anni 1985-1986 Aloisio De Gaspari non ha fatto mistero delle richieste rivoltegli da Squillante di fare rientrare in Italia dalla Svizzera somme di denaro di sua pertinenza, ma ha precisato che il rientro delle somme era pari, per ogni anno, a circa 50/60 milioni di lire e che i numerosi accrediti fatti da Squillante anche sui conti dei figli erano stati, in realtà, camuffati da lui come guadagni di borsa (cfr. dichiarazioni udienza del 25/5/01, proc. pen. n. 879/00).

Quanto, poi, alla consulenza Anselmo, si può rilevare che nella stessa non vengono fornite spiegazioni circa l'iniziale ammontare del patrimonio del magistrato: a fronte dell'indicazione di una serie di investimenti immobiliari posti in essere tra il 1962 ed il 1988, viene del tutto trascurato l'imprescindibile dato costituito dall'ammontare del precedente e necessario investimento, tanto più in considerazione di un reddito limitato allo stipendio del magistrato, per quanto incrementato da circa £. 18 milioni percepiti a titolo di liquidazione Enpas, e da circa £. 40 milioni percepiti a titolo di liquidazione Consob.

Nessuna attività fortunosa, dunque, per il magistrato Squillante, nessuna operazione speculativa andata a buon fine, ma solo un'ingente disponibilità economica, oggettivamente non ricollegabile né al suo reddito lavorativo né ad altra lecita entrata.

Piuttosto ciò che rileva, ad ulteriore sostegno della ritenuta natura corruttiva del pagamento, è che ad implementare il patrimonio estero di Squillante non concorrono esclusivamente gli accrediti contestati nel capo di accusa, ma anche, fra gli altri, i bonifici effettuati da Pacifico, a favore dei conti di Squillante o dei di lui figli Fabio e Mariano: ne costituiscono prova la documentazione bancaria allegata alla testimonianza del m.llo. Spello, afferente ad operazioni temporalmente legate ad altre vicende processuali, ma comunque determinante per attestare la regolare assiduità dei rapporti economici tra i predetti imputati (cfr. sul punto la testimonianza del m.llo. Spello alle udienze del 5/3/01 e del 30/5/01, proc. pen. n. 879/00, unitamente alla documentazione bancaria allegata, filiazione pp. 100-172).

**In sintesi, dalla produzione documentale in atti emerge che sui diversi conti correnti esteri nella disponibilità del giudice Squillante (il conto Iberica acceso il 20/1/87 presso la Banca Commerciale di Lugano e il conto Rowena acceso il 12/11/84 presso la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, aventi entrambi come beneficiario economico Squillante Renato; il conto Forelia acceso il 22/6/93 sempre presso la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona al pari dei conti nn. 761, 812 e 813, riconducibili sempre a Squillante Renato per il tramite dei tre figli Fabio, Mariano e Maurizio e di Olga Savcenko, moglie di Fabio Squillante) sono state bonificate cospicue somme di denaro e, tuttavia, in ragione della frequenza e consistenza delle movimentazioni, tali somme non appaiono esclusivamente riconducibili ad**

**attività lecite, quali le ipotizzate operazioni di borsa o di cambio riferite dal magistrato, disposte soprattutto da Pacifico, e qualche volta anche da Previti.** (cfr. nelle specifico testimonianza del m.llo. Spello e documentazione bancaria prodotta alle udienze 5-9/3/01, proc. n. 879/00 attestante diversi bonifici effettuati da Pacifico sul conto Rowena di Squillante nel periodo in disamina).

Nell'accertato contesto di abituali e significative dazioni di denaro a un magistrato e al loro ricollegarsi, anche sul piano temporale, a situazioni dalle quali è logico desumere una probabile "attività d'intervento" da lui compiuta, Squillante ha tentato di fornire la prova di una diversa e lecita causale del pagamento, prova che però - a parere del Tribunale - non è stata raggiunta né sul piano oggettivo-documentale, né su quello orale, alla luce delle fantasiose, incredibili ed illogiche tesi argomentative offerte dagli altri coimputati in sede di interrogatorio (cfr. interrogatori dei coimputati come indicati in precedenza).

Viceversa, gli elementi emersi e le argomentazioni su di essi svolte - per quanto di per sé già significativi della "singolarità" dei rapporti esistenti tra il magistrato Squillante e gli avvocati Previti e Pacifico - si colorano di maggior disvalore ove calati nella vicenda cd. SME ed ad essa razionalmente rapportati.

**Il bonifico di un miliardo di lire "anomalo e sospetto" in quanto accreditato da Pietro Barilla subito dopo la sentenza della Cassazione (che su domanda della soccombente Buitoni nel giudizio di appello Buitoni/IRI aveva deciso il ricorso all'udienza del 19 aprile 1988, con deposito della sentenza confermativa della pronuncia d'appello in data 11 luglio 1988), diviene il cardine logico cui collegare l'illecita remunerazione del pubblico ufficiale e si pone come base per avallare la tesi accusatoria del magistrato disposto a mettere a servizio la propria funzione per il perseguimento dell'interesse del privato corruttore.**

E ciò anche in considerazione della "non chiara" corresponsione di altro bonifico di £. 750 milioni, anch'esso di provenienza Barilla e anch'esso accreditato al conto Quasar Business dell'avvocato Pacifico in una data comunque significativa rispetto alla vicenda cd. SME, poiché di poco successiva all'udienza di trattazione del ricorso in Cassazione e per ciò stesso valutabile in stretta correlazione con essa (cfr. documenti bancari allegati alla testimonianza del m.llo Spello, ud. 9/3/01, proc. pen. n. 879/00).

L'operazione di accredito del bonifico di £. 750 milioni sul conto Quasar Business di Pacifico avviene, infatti, il 2 maggio 1988 all'ordine del conto Vitna International acceso in data 14/10/87 presso la Interrallianz Bank di Zurigo, beneficiario economico “ *famiglie P. Barilla – Parma/Italien* ”.

Contestualmente alla data di contabilizzazione dell'accredito, l'importo di £.750.000.000, proveniente dal conto Vitna International, è stato, dapprima investito da Pacifico in una operazione fiduciaria a 48 ore rimborsata in data 6 maggio 1988 con l'accredito di interessi pari a £. 921.875, e poi nuovamente movimentato, in data 9 maggio 1988, con il prelievo in contanti di “biglietti di banca” in lire italiane per un importo complessivo di £. 745.800.000, con il contestuale ed ulteriore addebito della somma di £. 5.041.470 trattenuta dalla banca per l'operazione.

L'operazione, effettuata da Pacifico su somme di provenienza Barilla, lascia traccia documentale nelle contabili di prelevamento e nella nota di addebito in data 9 maggio 1988 della somma di £. 745.800.000 “ *in conto della Quasar Business... per vostro prelevamento odierno in b.b.c.a.* ”.

Orbene, a fronte di tali elementi - sospetti non solo per la tempistica, ma soprattutto per la dichiarata mancanza di conoscenza tra Barilla e Pacifico - come non ricercare la causale del bonifico Barilla di £. 1.000.000.000 nell'ambito della vicenda SME e nella controversia giudiziaria dalla stessa scaturita?

Come non individuare proprio nella vicenda SME il punto di collegamento tra Pietro Barilla, -beneficiario economico del conto ordinante ed imprenditore interessato alla acquisto della SME - e i destinatari dell'importo da lui bonificato?

Come non attribuire, in assenza di diversa e logica causale alternativa, valore di adempimento di una obbligazione a base corruttiva alla somma bonificata dall'imprenditore Barilla al magistrato Squillante, in un contesto che appare concettualmente delimitato dalla vicenda SME e che risulta temporalmente circoscritto dall'insorgere e dalla definizione della controversia IRI/Buitoni?

**E ciò anche se - giova precisarlo - tutte le sentenze pronunciate nella controversia Buitoni/IRI non presentano anomalie di sorta, come meglio si dirà nell'analisi del capo B) dell'imputazione.**

In realtà gli elementi probatori si commentano da soli, svelandosi con chiarezza in un mosaico articolato da cui emergono, incontestabilmente, non solo le descritte movimentazioni di denaro, ma anche: 1) la partecipazione degli imprenditori Pietro Barilla, Silvio Berlusconi e Michele Ferrero alla costituzione della IAR - Industrie Alimentari Riunite - finalizzata all'acquisto della SME; 2) il rapporto professionale esistente tra l'imprenditore Berlusconi e l'avvocato Previti; 3) l'amicizia e la frequentazione tra gli avvocati Pacifico, Previti e il giudice Squillante; 4) la conoscenza dell'imprenditore Pietro Barilla con l'avvocato Previti e, al contempo, l'estraneità di Barilla rispetto all'avv. Pacifico e al magistrato Squillante.

Del resto, con riguardo a tale ultima circostanza - apparentemente inconciliabile con l'accredito di un miliardo di lire bonificato da Barilla a Previti e a Squillante tramite Pacifico - lo stesso Pacifico ha escluso una sua pregressa e diretta conoscenza con l'imprenditore Pietro Barilla, asserendo di avere scoperto solo durante il processo che il bonifico di £. 750 milioni era di provenienza Barilla visto che, come per altre operazioni, è *“ Previti (che) mi avverte che io riceverò sul mio conto £. 750 milioni che devo dare a lui perché sono una sua operazione. Io non so chi è che me li manda. Perché potrebbe darsi anche che è lui che me li mandi. Non vado a verificare chi è che manda l'importo. Come succede sempre. Spesso so che è lui perché il banchiere mi dice che la Hentsch, che è la banca sua di Ginevra, manda 'ste cose. Ma quando lui mi dice “arrivano 750 milioni perché mi servono”, io nel momento in cui so che sono arrivati 750 milioni prendo i soldi e glieli do. Questo è. Quindi lui mi aveva avvertito che sarebbe arrivata questa somma”*.

Quanto al bonifico di £. 1.000.000.000, accreditato a Pacifico da un conto di Pietro Barilla presso la Interallianz Bank di Zurigo, le ragioni dell'accredito - a dire di Pacifico - sono sempre le stesse perché è Previti che gli preannuncia l'arrivo di un miliardo di lire *“.. che è una somma che lui deve ricevere. Io la ricevo e poi faccio un prelevamento e credo che in questo caso gli mando i soldi a Ginevra invece che in Italia perché gli servono lì, non so per fare che cosa. Il resto... una parte glielo davo dopo in altre operazioni per compensare altre operazioni precedenti. Quindi è sempre lo stesso percorso. Lui mi dice che arrivano i soldi. Io prendo i soldi, glieli mando dove lui dice. Non so la provenienza, ripeto, perché l'ho scoperto dopo che*

*Interallianz era Barilla. E faccio questa operazione così come ho descritto*” (cfr. ud. 31/3/03, proc. pen. n. 879/00, esame Pacifico).

Ma è solo con le dichiarazioni rese da Guido Barilla che le affermazioni dell’avvocato Pacifico acquistano credibilità probatoria nei limiti in cui anche Guido Barilla, sentito all’udienza del 25 giugno 2001 nel proc. pen. n. 879/00, ha escluso una conoscenza sua o del padre Pietro con l’avvocato Pacifico e ha ricordato, invece, uno o due incontri con l’avvocato Previti, avvenuti alla presenza del padre e in modo del tutto casuale, sebbene occasionato dalla vicenda giudiziaria IAR.

In questo contesto, dunque, va letta ed inserita la “consulenza”, sia pure informale, offerta dall’avv. Previti nella vicenda giudiziaria IAR e riferita dal prof. avv. Carmine Punzi nella sua testimonianza; ed è sempre in questo contesto che deve essere collocata la “collaborazione” tra l’avv. Pacifico e l’avv. Previti e il loro reciproco rapporto con il giudice Squillante (cfr. ud. 6/7/01, proc. pen. n. 879/00, esame teste Carmine Punzi).

Posto ciò, ritiene il Collegio che il bonifico Barilla del 26 luglio 1988 abbia avuto natura di pagamento corruttivo, e che proprio tale pagamento rappresenti in modo tangibile la corruzione del magistrato titolare della funzione giudiziaria che in tale veste era proteso alla cura dell’interesse privato, per quanto non fosse diretto assegnatario della causa.

Ritiene a questo punto il Tribunale di dar conto di come è sorta e si è sviluppata l’intera vicenda cd. SME.

Illuminante, quanto a tempistica e linearità espositiva, la descrizione della vicenda ripercorsa dal prof. Romano Prodi, presidente dell’IRI - Istituto per la Ricostruzione Industriale -, dal presidente Giuliano Amato, allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (cfr. testimonianze rese all’udienza del 28/12/01, proc. pen. n. 879/00), dall’avv. Ripa di Meana, vice presidente della Buitoni spa (cfr. ud. 26/6/2001, proc. pen. n. 879/00) e soprattutto, dall’ing. Carlo De Benedetti, presidente della Buitoni spa

<b>Vicenda relativa alla cessione della SME</b>
---

L’idea di creare un polo alimentare italiano in grado di competere con le multinazionali straniere -ha dichiarato De Benedetti- era maturata in lui nell’anno 1984 dopo l’acquisizione della Buitoni - Perugina spa: la necessità di aumentare il

fatturato e di implementare e diversificare le attività (limitate nella Buitoni al campo della pasta e dei dolci) pur rimanendo nel settore alimentare, lo avevano indotto ad interessarsi alla SME che comprendeva diversi comparti merceologici e che, con i suoi *“20 mila dipendenti”* e *“circa 3 mila miliardi di fatturato, era chiaramente uno degli attori potenziali dell'industria alimentare italiana”*.

Motivo dell'interesse era la dichiarata intenzione dell'IRI - nella persona del presidente Romano Prodi - di dismettere l'intera partecipazione statale, in ragione delle significative perdite e degli elevati costi di gestione accertati nel settore alimentare.

E così erano state interpellate, sia pure informalmente, le poche imprese ancora a gestione privata che potevano essere interessate all'acquisto dell'intera partecipazione azionaria SME.

De Benedetti - quindi la Buitoni spa - aveva sviluppato la prima offerta di acquisto con la consulenza del dr. Cuccia sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità commissionato a Mediobanca e, dopo aver coinvolto nella operazione la stessa Mediobanca e l'IMI - entrambe azioniste di minoranza della SME - l'aveva sottoposta al vaglio dell'IRI in data 17 aprile 1985.

Dopo il primo incontro, conclusosi con il rifiuto da parte di Romano Prodi della proposta di acquisto del 40% della partecipazione IRI nella SME, il dr. Cuccia aveva organizzato per il 28 aprile 1985 una riunione in Mediobanca e a tale riunione avevano partecipato - per Buitoni - De Benedetti, la d.ssa Segre e il dr. Borghesi, - per Mediobanca - i dottori Cuccia, Salteri e Maranghi - per IMI - il presidente Arcuti ed direttore generale Saraceni - per IRI - il presidente Prodi, il direttore finanziario Rastelli, il capo dell'ufficio legale avvocato Savarese, il direttore generale Zurzolo ed il capo del controllo di gestione dr. Steven.

La riunione, durata per l'intera giornata, era stata ripresa il giorno successivo in Mediobanca e si era arrivati alla stesura di un accordo che prevedeva: 1) la vendita della quasi totalità del pacchetto azionario dell'IRI, (pari al 65% del capitale della SME), acquisita in massima parte dalla Buitoni e nella misura del 14% da IMI e da Mediobanca; 2) la vendita del 100% della SIDALM; 3) l'impegno di mantenere la SME nel Mezzogiorno una volta avvenuta la privatizzazione.

Nello specifico, il presidente Prodi, fissati prezzo, modalità di pagamento e ogni altro aspetto del regolamento economico tra le parti, si impegnava a sottoporre l'accordo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'IRI entro il 7/5/85 e a richiedere all'Autorità di Governo l'autorizzazione di legge (cfr. in dettaglio produzioni documentali del P.M in faldone n. 60 e documenti prodotti da De Benedetti).

In data 30 aprile 1985 era stata organizzata una conferenza stampa in via Veneto nella sede dell'IRI, nella quale era stata annunciata la conclusione dell'accordo, che stabiliva la rateizzazione del pagamento con saldo al 31/12/86, per la Buitoni, e il pagamento in contanti del 14% acquisito da Mediobanca e IMI.

Inizialmente l'accordo aveva incontrato il consenso politico quasi generale con le sole critiche espresse sia dal P.S.I e dallo stesso Craxi circa l'incongruità del prezzo pattuito, sia dai sindacati, i quali temevano, dopo il passaggio dell'azienda ad una gestione privata *"... che ci sarebbe stata una ristrutturazione e quindi uno dei provvedimenti avrebbe riguardato il personale.."* con una ricaduta sull'occupazione dei ventimila lavoratori della società alimentare.

In data 7 maggio 1985, così come previsto dall'accordo, il consiglio di amministrazione dell'IRI aveva approvato all'unanimità l'operato del presidente Prodi e aveva ratificato il contratto; in data 8 maggio 1985, il Consiglio dei Ministri aveva aderito alla privatizzazione *"salvo verificare la congruità del prezzo"*.

E tuttavia - come puntualizzato da De Benedetti - in data 9 maggio 1985, Prodi aveva comunicato allo stesso De Benedetti l'adesione del Consiglio dei Ministri e in una missiva gli aveva chiesto di posporre dal 10 al 28 maggio l'esecuzione del contratto per attendere una delibera del CIPI visto che *"... nell'approssimarsi del termine del 1° maggio ....(sussisteva) la ragionevole consapevolezza che i provvedimenti di competenza del Ministro non potranno essere espressi entro tale data"*.

Il 10 maggio 1985, mentre cresceva l'ostilità mediatica all'accordo Buitoni/IRI, De Benedetti aveva ricevuto una telefonata anonima che lo informava che l'operazione sarebbe andata a buon fine, solo *"passando attraverso un accordo con il Partito Socialista"* e il 23 maggio, in un incontro a Palazzo Chigi organizzato da Amato, le perplessità prospettategli da Craxi circa una eventuale ancorché futura cessione della

SME a gruppi stranieri, erano state apparentemente superate con il ribadito impegno della cessionaria Buitoni a non mutare gli assetti economici e lavorativi del settore alimentare.

E' questa l'ottica in cui va letta la comunicazione con cui De Benedetti, in data 26 maggio 1985, informa Clelio Darida, Ministro delle Partecipazioni Statali, che la “ *Buitoni si impegna a non cedere fino al 31/5/90 a società estere i pacchi azionari di controllo del Gruppo SME-SIDALM. L'acquisto della SME-SIDALM è in funzione di una strategia di sviluppo del settore alimentare basata sulla riconosciuta necessità di costituire una impresa industriale italiana capace di rispondere con successo alla concorrenza dei grandi gruppi sui mercati nazionali e internazionali...Questa strategia verrà perseguita effettuando il necessario volume di investimenti in raccordo con il piano degli investimenti già previsto dall'IRI per il settore alimentare.* ”

*Quanto sopra è finalizzato a creare le premesse di sviluppo anche per l'occupazione. In ogni caso Buitoni intende continuare il confronto con le organizzazioni sindacali per assicurare un futuro equilibrato del reddito e dell'occupazione.”*

In data 23 maggio 1985, Prodi aveva ricevuto un nuova offerta di acquisto per la SME, e i giornali del successivo 25 maggio, nel riferire la cd. offerta Scalera per conto di un acquirente non identificato, avevano precisato che il prezzo offerto era di 550 miliardi di lire e, quindi, superiore del 10% rispetto al prezzo pattuito nelle concordate intese Buitoni/IRI.

In una riunione del 27 maggio 1985 il CIPI - Comitato interministeriale per il coordinamento della Politica Industriale - aveva preso atto della relazione del Ministro delle Partecipazioni Statali e, ritenuta “ *la compatibilità della sostanziale fuoriuscita delle Partecipazioni Statali dal settore alimentare, con gli obiettivi generali delle Partecipazioni Statali e quindi anche la privatizzazione del gruppo SME-SIDALM ”*, aveva deliberato che la vendita poteva aver luogo, pur sollecitando il Ministro e l'IRI “ *ad assicurare il massimo di efficacia e trasparenza ad operazioni di dismissione di gruppi di aziende delle Partecipazioni Statali, anche attraverso la formulazione di ulteriori criteri ai quali attenersi”* .

E infatti, sulla spinta di tale sollecito, il ministro Darida aveva chiesto a Prodi di verificare “ *se esisteva o meno un'offerta Scalera”* .

Il 28 maggio 1985 la Commissione Bilancio della Camera, presieduta dall'on. Pomicino, aveva approvato l'operazione ma il presidente Prodi, che aveva inutilmente convocato l'avvocato Scalera per verificarne l'offerta, aveva chiesto e ottenuto da De Benedetti di *“prolungare di 13 ore la scadenza che era stata fissata proprio per quel 28 di maggio”*, sostenendo la necessità del rinvio *“ perché doveva rincorrere questo Scalera che non si presentava”*.

**La situazione mutava, quando la mattina del 29 maggio alle ore 8,00 veniva comunicata una nuova offerta di acquisto delle azioni SME-SIDALM, formalizzata da Pompeo Locatelli, per il prezzo di £. 600 miliardi (circa £. 100 miliardi in più del prezzo pattuito tra la Buitoni e l'IRI) per conto di Fininvest, Barilla e Ferrero.**

Il successivo 30 maggio il presidente Giuliano Amato comunicava in Parlamento l'avvenuta presentazione dell'offerta formalizzata dalla cordata rappresentata da Fininvest, Barilla e Ferrero, gruppo di imprenditori che con le Cooperative “bianche” avrebbero costituito la IAR nel successivo giugno.

Da quel momento - riferiscono De Benedetti e Darida (quest'ultimo sentito all'udienza del 26/6/01, proc. pen. n. 879/00) la questione SME lasciava l'ambito economico e politico e iniziava a percorrere la strada giudiziaria, intrapresa il 19 giugno 1985 dalla Buitoni spa con la richiesta all'autorità giudiziaria romana di un sequestro delle azioni SME oggetto delle intese sottoscritte il 29 aprile 1985 (sequestro respinto dal giudice Izzo Carlo Guglielmo il 25 giugno 1985 per la ritenuta mancanza nelle intese degli elementi richiesti per la valida stipula di un contratto con un ente pubblico) e proseguita il 18 luglio 1985, sempre dalla Buitoni spa, con la citazione in giudizio dell'IRI perché desse corso all'accordo in quanto *“ valido ed efficace impegno contrattuale ”*.

Vicende giudiziarie relative alla cessione della SME
--

Nel giudizio, incardinato davanti alla prima sezione del Tribunale Civile di Roma, presidente Verde e giudici Paolo Zucchini e Secondo Carmenini, la convenuta IRI veniva affiancata dalla interventrice *ad adiuvandum* IAR anch'essa interessata al rigetto della domanda della Buitoni spa.

Con sentenza depositata in data 19 luglio 1986, il Tribunale respingeva la domanda della Buitoni e dichiarava altresì, l'inammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum* della IAR, per mancanza di interesse.

La sentenza emessa dal giudice di prime cure veniva appellata dalla soccombente Buitoni spa, ma la Corte di Appello di Roma, sezione 1<sup>a</sup> civile, nelle persone del presidente dr. Carlo Minniti e dei giudici consiglieri dr. Rosario De Musis e dr. Giovanni Silvestri, rigettava l'appello principale e accoglieva gli appelli incidentali proposti dichiarando, per l'effetto, l'ammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum* della IAR nella controversia Buitoni/IRI.

Su ricorso proposto dalla Buitoni si pronunciava definitivamente la Corte di Cassazione, sezione 1<sup>a</sup> civile, statuendo la soccombenza della ricorrente Buitoni e dichiarando assorbiti i ricorsi incidentali proposti dall'IRI, dal Ministero delle Partecipazioni Statali, dal CIPI e dalla IAR spa (cfr. faldone n.60 della produzione documentale del PM).

Tanto è premesso, al precipuo fine di meglio comprendere le logiche sottese al pagamento del miliardo di lire accreditato da Barilla a Pacifico e da questi a Previti ed a Squillante, immediatamente dopo il deposito della sentenza n. 4750 della Corte di Cassazione sulla questione SME, e di individuare - nell'ambito dell'analizzato rapporto Squillante, Previti, Pacifico - il ruolo avuto nella vicenda da Silvio Berlusconi e dallo stesso Pietro Barilla.

**Proprio perché, occorre ribadirlo, dagli innumerevoli atti processuali non emerge, al di fuori della vicenda SME, un collegamento tra Silvio Berlusconi e Pietro Barilla e tra quest'ultimo e la triade Squillante, Previti, Pacifico.**

Le risultanze dibattimentali e le emergenze oggettive dei documenti bancari acquisiti hanno certificato la veridicità oggettiva della contestazione, in relazione al bonifico di un miliardo di lire, accreditato da Barilla al conto di Pacifico e, per suo tramite, al conto Mercier di Previti e al conto Iberica di Squillante e hanno consentito di appurare i rapporti "di vario genere in materia finanziaria e soprattutto all'estero" intercorsi tra Pacifico e Previti, oltre ai rapporti economici estero su estero esistenti tra Pacifico e Squillante e a quelli personali e professionali tra Previti e Squillante.

Ma la pur minuziosa ed approfondita attività istruttoria nulla ha evidenziato, come già anticipato in precedenza, circa l'esistenza di un rapporto diretto tra l'imprenditore Pietro Barilla e il magistrato Renato Squillante ovvero tra Barilla e l'avvocato Attilio Pacifico, con l'ovvia conseguenza di dovere necessariamente spiegare la movimentazione di denaro bonificata da Barilla a Pacifico e da questi

contestualmente accreditata a Squillante e a Previti, in ragione della partecipazione dell'avv. Cesare Previti all'operazione e ai rapporti asseritamente "finanziari" esistenti tra da un lato tra Pacifico e Previti e dall'altro tra Pacifico e Squillante.

In verità anche Previti, interrogato dal PM il 23 settembre 1997 e sentito nel proc. pen. 5725/03 dinanzi a questo collegio ai sensi dell'art. 210 c.p.p., alle udienze del 28-29 giugno 2004, ha qualificato la sua frequentazione con Squillante come di natura squisitamente personale e sviluppata in un contesto extra-professionale, ma non ha mai fatto mistero dei rapporti economico-finanziari intrattenuti con Pacifico - suo collega e amico - al quale era solito rivolgersi per avere denaro in Italia versandogli le somme sui conti dietro commissione.

Anche il bonifico Barilla del 26-29/7/88 - ha sostenuto Previti - poteva e doveva essere spiegato nell'ottica dei "*molti rapporti avuti con Pacifico*" e ciò anche se l'operazione in questione si configurava come operazione inversa a quelle da lui normalmente praticate: il bonifico non riguardava direttamente un suo conto, sicchè il versamento di £. 850 milioni di lire accreditatogli da Pacifico con provvista Barilla doveva essere imputato ad un regolamento di conti mediante compensazione nell'ambito dei loro molteplici rapporti finanziari.

<b>Bonifico Barilla 26-29 luglio 1988</b>
---

E ai rapporti finanziari intrattenuti sia con Previti, sia con Squillante ha fatto espresso riferimento anche Attilio Pacifico il quale, dopo aver escluso di avere mai conosciuto Pietro Barilla o i suoi familiari, ha genericamente spiegato le ragioni sottese alle movimentazioni di denaro contestategli in imputazione con la necessità di Previti di avere disponibilità di contante in Italia e con l'esigenza di Squillante di trasferire denaro contante all'estero .

Sentito in sede di esame con specifico riferimento al bonifico di un miliardo di provenienza Barilla, Pacifico ha dichiarato: "*Previti mi dice che arriva un miliardo...Io lo ricevo e poi faccio un prelevamento e credo che in questo caso gli mando i soldi a Ginevra invece che in Italia perché gli servono lì, non so per fare che cosa ... Il resto, una parte, gliela davo dopo in altre operazioni per compensare altre operazioni precedenti...*".

In relazione al bonifico di £. 100 milioni, da lui disposto il 29 luglio 1988 in favore di Squillante e con provvista Barilla, Pacifico ha sostenuto che la somma gli era stata consegnata in contanti da Squillante e che il bonifico rientrava in "*.. una delle*

*quattro operazioni in cui lui (Squillante) mi dà i soldi in Italia perché io li mandassi lì. Io non sapevo che quel conto fosse intestato a lui. Lui mi ha detto di mandare 'sti soldi su quel conto... mi ha detto di mandare questi cento milioni su un conto che si chiamava Antares alla Banca Commerciale Italiana...il riferimento Antares me l'ha dato Squillante"* (cfr. esame di Attilio Pacifico reso all'udienza del 31/3/03, proc. pen. n. 879/00, verbale di esame reso da Pacifico in data 20/9/02 in proc. IMI-SIR ed acquisito al procedimento SME su richiesta della difesa all'udienza del 28/3/03).

Ma, una volta dato atto della versione dei fatti offerta da Pacifico e da Previti sul bonifico Barilla e valutata la stessa in una ottica strumentale all'accertamento del fatto-reato, non ritiene il Collegio di dovere procedere a un esame critico di tutte le risultanze istruttorie rilevanti sul tema, dovendo limitare il proprio accertamento alla sola responsabilità dell'imputato Silvio Berlusconi, e non anche a quella degli altri concorrenti nel reato, già giudicati nel procedimento n. 879/00 con sentenza di primo grado.

In questa sede è sufficiente osservare, sulla base della testimonianza resa da Lina Santucci all'udienza del 19 marzo 2001, che, mentre risultano continui ed ingenti flussi di denaro contante affluiti nell'anno 1988 sui conti italiani di Previti, non risultano per lo stesso anno operazioni di compensazione all'estero da Previti a Pacifico, contro la ricezione di contanti in Italia (cfr. testimonianza resa da Lina Santucci all'udienza del 19/3/01, proc. pen. n. 879/00 e documentazione allegata).

**Inoltre, mentre dalla documentazione bancaria in atti risulta provato che Squillante ha ricevuto da Pacifico il bonifico di £. 100 milioni avente provvista Barilla, dagli atti processuali non emerge la disponibilità da parte di Squillante di una somma di denaro in contante da consegnare a Pacifico in Italia e da collegare, a titolo di trasferimento all'estero, al bonifico di £. 100 milioni accreditatogli da Pacifico il 29 luglio 1988.**

A tal proposito, basta analizzare la documentazione - depositata dalla difesa Squillante all'udienza del 15 giugno 2002 - relativa alla vendita dell'immobile sito in Roma via Vespasiano 12, che Renato Squillante - nella veste di procuratore del figlio Fabio - aveva effettuato nel mese di luglio 1988 in favore dell'acquirente De Cosmo Vittorio (cfr. documentazione acquisita all'udienza del 15/6/02, proc. pen. n. 879/00

ed in particolare verbale di assunzione di informazioni ex art. 391 bis c.p.p reso da De Cosmo Vittorio).

Nel rogito di compravendita, redatto in data 20 dicembre 1988 dinanzi al notaio Paolo Soccorsi Aliforni di Roma si dà atto che: 1) quanto a lire 10.000.000 (diecimilioni), di avere già ricevuto la somma dalla parte acquirente alla quale rilascia quietanza; 2) quanto a lire 100.000.000 (cento milioni), verranno pagate in unica soluzione, senza interessi compensativi, non prima del 20 marzo 1989 ed entro il 31 marzo 1989, a richiesta della parte venditrice con un preavviso di cinque giorni e contestualmente all'immissione della parte acquirente nel possesso dell'immobile, libero da cose e persone.

Con riguardo a tale vendita risulta agli atti l'appunto dattiloscritto da Squillante Renato e sequestrato nel corso della perquisizione locale eseguita il 12 marzo 1996.

Nell'appunto vengono riepilogati i trasferimenti di immobili riguardanti l'intera famiglia e, in particolare si legge: “ *Io, Liliana e Mariano il 20 maggio 1980 acquistiamo (soldi liquidazione Consob) in via Vespasiano per 45.320.000 (35 in contanti e 10 di mutuo), rivendiamo poi a Fabio il 18.11.1983; e Fabio quindi vende a De Cosmo il 20.12.1988 per 110.000.000 acquistando via Calderini....*” “*E così il 6.7.1988 si acquista Calderini per Maurizio 100.000.000; Il 20.12.1988 si acquista Calderini per Fabio 106.000.000*”.

In sostanza, proprio dal documento sequestrato risulta il rapporto diretto tra la vendita dell'immobile di via Vespasiano e il contestuale acquisto da parte di Squillante Fabio dell'appartamento di via Calderini al prezzo di £. 106.000.000.

Inoltre, nell'appunto sequestrato a Squillante si legge anche “... così il 6.7.1988 si acquista Calderini per Maurizio 100.000.000 ...”: in tal modo risulta evidente che Squillante Maurizio, in data 6/7/88, aveva acquistato dall'Immobiliare Romana Calderini spa un altro appartamento ubicato in Roma, via Calderoni, al prezzo di £. 100.000.000.

Ne discende che, nel mese di luglio 1988, Squillante Fabio aveva venduto a De Cosmo (ricevendo una caparra di £. 90 milioni) l'appartamento di via Vespasiano per acquistare dalla Immobiliare Romana Calderini spa un appartamento del valore di £.

106.000.000 e che Squillante Maurizio aveva acquistato un altro appartamento, sempre dalla Immobiliare Romana Calderini spa, per il valore di 100 milioni di lire.

Appare chiaro, quindi, che la somma in contanti introitata per la vendita dell'appartamento di via Vespasiano non può essere individuata - così come accreditato dalla difesa Squillante - come parte della somma in contanti consegnata dal magistrato Squillante all'avvocato Pacifico nel luglio del 1988 in contropartita del bonifico estero accreditatogli da Pacifico sul conto Iberica: piuttosto, in assenza di operazioni collegabili a tali compravendite (cfr. documentazione in atti riconducibile alla famiglia Squillante), appare ragionevole ritenere che proprio la somma ottenuta dalla vendita di via Vespasiano sia stata impiegata per l'acquisto in via Calderini.

**Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e ritenuto sussistente il fatto corruttivo in esame, occorre valutare se e in quale modo l'imputato Berlusconi Silvio abbia partecipato alla realizzazione del reato.**

Va però, chiarito che soltanto per chiarezza espositiva nell'analisi e nella valutazione degli elementi probatori il Collegio ritiene debbano essere ricordati alcuni punti che, in sé, non hanno alcuna coloritura e appaiono del tutto neutri rispetto alla vicenda in esame.

Offerta IAR

Il primo punto fermo consiste nella partecipazione al tempo del bonifico del 26-29/07/88, sia di Silvio Berlusconi sia di Pietro Barilla alla costituita IAR spa - Industrie Alimentari Riunite: da tale partecipazione discende l'interesse di entrambi a che fossero riconosciute le ragioni dell'IRI nella vicenda giudiziaria che li vedeva contrapposti alla Buitoni nella veste di intervenienti ad adiuvandum IRI quali soci IAR.

Il secondo punto fermo riguarda, invece, l'attività svolta da Previti nelle vicende giudiziarie del Gruppo Fininvest, nella qualità di consulente legale Fininvest e quella dallo stesso svolta, per quanto informalmente, nella controversia giudiziaria relativa alla dismissione del pacchetto azionario SME, controversia che, come detto, interessava la IAR. e gli imprenditori che l'avevano costituita e che, in rappresentanza della IAR, lo aveva più volte indotto a collaborare con il prof. Rosario Nicolò nelle plurime cause tra l'IRI e la Buitoni (cfr. produzione documentale della difesa Previti e dichiarazioni testimoniali dell'avvocato Carmine Punzi rese nel proc. 879/00 in merito ad un interessamento di Previti alla controversia giudiziaria Buitoni/IRI ).

Il terzo punto fermo investe, infine, il legame tra gli imputati e, più nello specifico, la posizione assunta in questo contesto dall'avvocato Previti quale punto di contatto tra tutti loro, una volta accertata la sua conoscenza con l'imprenditore Pietro Barilla, avvenuta durante un incontro "romano" tra gli imprenditori costituitisi nella IAR e contrappostisi alla Buitoni.

Come riferito dal commercialista Pompeo Locatelli (cfr. dichiarazioni testimoniali del 25/06/01, proc. pen. 879/00) e confermato dai dirigenti della Barilla, della Ferrero e della Fininvest che parteciparono alla predisposizione dell'offerta di acquisto per la SME, il primo incontro tra gli imprenditori che, interessati all'acquisto della SME avrebbero formato una cordata e successivamente costituito la IAR, avvenne in località Broni.

All'epoca della riunione a Broni il contratto tra l'IRI e la Buitoni era già stato concluso, ma trattandosi di acquisto di azienda a partecipazione statale, c'era ancora lo spazio per una nuova proposta e per la costituzione di una cordata di imprenditori che sostenesse l'offerta: il contratto, invero, *"era perfetto nei suoi elementi giuridici, perché era stato firmato da Prodi ed era stato approvato all'unanimità"*, ma mancava ancora l'autorizzazione del Ministro delle Partecipazioni Statali che, secondo il parere dei più, aveva valore vincolante.

In sintesi, il contratto si trovava in una situazione di sospensione visto che il ministro Darida *"poteva da un momento all'altro dare l'autorizzazione... oppure poteva approfondire o stabilire regole diverse per la vendita, cosa che poi fece l'IRI stesso"* allorché riconobbe che la procedura non era stata valida ed indisse per la SME una vendita all'asta cui parteciparono tutti (cfr. testimonianza Locatelli udienza del 25/06/01, proc. pen. 879/00).

La questione, inoltre, aveva anche valenza politica *"perché si trattava di cosa pubblica che veniva venduta e non di cosa privata"* ed era su tale aspetto politico che – come chiarito da Locatelli - bisognava intervenire prima dell'approvazione del Ministro *"col che la pratica si sarebbe definitivamente chiusa"*.

Alla riunione, alla quale parteciparono - per la Ferrero - Michele Ferrero e la moglie, il professor Pasteris e gli amministratori delegati Dogliotti e Boeris - per la Barilla - Pietro Barilla, l'amministratore delegato Manfredi, Allodi e l'avvocato Sabelli - per la Fininvest - Silvio Berlusconi, Foscale e l'avvocato Dotti, venne valutata la

fattibilità e la convenienza della operazione e venne discussa anche la maggiorazione di prezzo da offrire, ma l'accordo fu formalizzato successivamente, stante l'assenza di Michele Ferrero, allontanatosi tra le 23 e la mezzanotte per un precedente impegno che, a suo dire, ne richiedeva la presenza a Londra.

Nell'incontro, iniziato verso le sette di sera e protrattosi per tutta la notte, Berlusconi e Locatelli ebbero un ruolo attivo, nel senso che illustrarono le ragioni per le quali era opportuno formare la cordata e i vantaggi derivanti dalla acquisizione di un grosso gruppo alimentare (cfr. dichiarazioni Pasteris rese all'udienza del 25/06/012 e confronto Locatelli - Pasteris all'udienza del 15/03/02, proc. pen. 879/00).

Due erano gli ordini di valutazione: uno prettamente industriale, visto che la SME comprendeva Perugina e molte altre società, la cui acquisizione poteva interessare sia Barilla sia Ferrero, e uno squisitamente politico rappresentato dal rischio di *“crearsi delle inimicizie istituzionali”* intervenendo in un affare collegato agli interessi del gruppo Buitoni.

Nella discussione, volta alla risoluzione di tutte le problematiche, venne considerata anche la proposta di acquisto dell'avv. Italo Scalera di Roma e l'offerta, valutata come termine di riferimento, fu stimata come uno degli elementi in grado di avvalorare la tesi di trattative contrattuali non ancora concluse, sebbene al *rash* finale.

L'offerta, risultata in seguito meramente dilatoria, era stata organizzata, in realtà, da Silvio Berlusconi qualche giorno prima della presentazione all'IRI della nuova offerta della cordata di imprenditori: Scalera era stato contattato dall'ex compagno di scuola Cesare Previti per un incontro in via dell'Anima con Berlusconi, il quale gli aveva conferito mandato orale perché *“.. c'era questo progetto imprenditoriale da fare ed occorreva un professionista per fare questa offerta ..”*(cfr. testimonianza resa da Italo Scalera all'udienza del 18/01/02, proc. pen. 879/00).

L'incarico, accettato da Scalera, senza la pattuizione di un compenso, si era esaurito con la presentazione dell'offerta *“ dopo di che mi ritirai perché si scatenò un grosso interesse su questa vicenda ...una pubblicità non richiesta.. e non mi interessava e quindi mi ritirai..”*

Nei tavoli di lavoro formati in occasione dell'incontro di Broni, fu subito chiaro che ciascuno imprenditore aveva interesse alla gestione di un proprio comparto

e che, pertanto, i settori compresi nella SME sarebbero stati ripartiti tra i diversi gruppi: e così, mentre la Fininvest avrebbe curato la gestione del settore pubblicitario e della distribuzione dei prodotti, la Barilla avrebbe investito sui prodotti da forno e la Ferrero si sarebbe occupata del settore dolciario (cfr. dichiarazioni di Amilcare Dogliotti alle udienze del 25/06/01 e del 7/06/02 e di Dotti Vittorio all'udienza del 8/06/01, proc. pen. n. 879/00 e dichiarazioni spontanee di Silvio Berlusconi all'udienza del 05/05/03, proc. pen. 879/00).

Quanto poi alla gestione dei prodotti conservieri, e in particolare della Cirio e della De Rica, fu prospettata la partecipazione del Consorzio Cooperative che, in ottemperanza a quanto lumeggiato già nel primo incontro, divenne socio della cordata Fininvest, Ferrero, Barilla con la costituzione della IAR .

E anzi, proprio con riguardo alla partecipazione delle Cooperative, sia Ferrero che Barilla ebbero modo di mettere in evidenza il loro concreto interesse alla riuscita della cordata preoccupandosi: il primo, dell'effettiva presenza nel gruppo di un partner imprenditoriale che gestisse il settore dei prodotti conservieri “... visto che il nostro problema era, ma cosa ne facciamo poi della Cirio, dell'olio e di tutte queste cose? Perché fin quando si tratta di prendere il cioccolato e le merendine, va beh, ci mettiamo anche d'accordo con Barilla... ma tutto il resto a noi non interessava.” (cfr. dichiarazioni Dogliotti udienze del 25/06/01 e del 7/06/02, proc. pen. 879/00); il secondo, di come si sarebbe in concreto potuta realizzare la partecipazione delle Cooperative.

Quanto detto trova il suo aggancio fattuale nelle dichiarazioni rese da Ronchi Carlo, direttore Generale del Consorzio Cooperative Conserve Italia: il teste, nel ribadire la decisione delle Cooperative alla acquisizione del comparto conserviero della SME, ha precisato di avere parlato con Barilla appena dopo avere appreso delle intese per la vendita della SME e di avere saputo dallo stesso che “..avrebbero cercato di inserirsi, di fare opposizione ecc...; (Barilla) mi parlò che c'erano altri che cercavano di fare questo ...mi parlò di Ferrero e della Fininvest ... E io dissi che ci staremmo anche noi.. dopo di che il buon Pietro Barilla mi disse...prendo atto, ma sarà un po' difficile” (cfr. testimonianza Ronchi in udienza del 24/05/02, proc. pen. 879/00).

E in effetti, il raggiungimento dell'accordo Fininvest-Barilla-Ferrero non era stato agevole e la riunione iniziata a Broni per la costituzione di un nuovo gruppo di imprenditori da contrapporre al gruppo Buitoni era continuata il giorno dopo in via Rovani.

Riferisce Locatelli che, nel successivo incontro, lo stesso Silvio Berlusconi aveva ammesso pubblicamente le difficoltà incontrate per il raggiungimento dell'accordo, dichiarando ai componenti del suo *staff* che, senza la partecipazione di Michele Ferrero e del suo gruppo commerciale, si rischiava di perdere anche la “*gamba*” Barilla e che per tale motivo lo stesso si era attivato per “... *mettere insieme tanti piccoli imprenditori che sostituissero Michele Ferrero, in modo che poi Barilla sarebbe praticamente stato della partita anche lui...*”.

E così erano stati contattati diversi imprenditori, compreso quello della Star, ma dopo un nuovo incontro con Michele Ferrero e i suoi professionisti a Pino Torinese, il gruppo Fininvest si era accordato proprio con la Barilla e con la Ferrero per formalizzare una nuova proposta di acquisto dell'intera partecipazione azionaria della SME.

L'offerta di acquisto era stata firmata da Locatelli per conto dei tre gruppi imprenditoriali ed era stata trasmessa all'IRI via fax alle ore 23,30 dagli uffici della Ferrero di Pino Torinese perché a mezzanotte scadeva il termine: in questo momento, quindi, va collocato l'insorgere di un interesse comune al raggiungimento del concordato obiettivo di acquisizione della SME e l'ovvia condivisione tra le parti delle scelte sottese al suo raggiungimento (cfr. testimonianze Locatelli, Dogliotti e Pasteris rese all'udienza del 25/6/01; testimonianza Manfredi Manfredi all'udienza del 26/06/01; testimonianza Dotti all'udienza del 8/6/01, proc. pen. 879/00).

L'istruttoria dibattimentale, infatti, ha dato conto di diverse riunioni svoltesi prevalentemente a Milano, e talvolta a Roma, per concordare le scelte del gruppo e ha permesso di verificare come tali scelte siano successivamente sfociate nelle iniziative giudiziarie della IAR

La vicenda giudiziaria SME, invero, si era articolata in due fasi: nella prima era stata la Buitoni ad agire contro l'IRI, chiedendo l'esecuzione dell'accordo raggiunto, mentre la IAR era intervenuta *ad adiuvandum* nella causa Buitoni/IRI; nella seconda fase, invece, era stata la IAR a rivendicare le azioni SME e a chiedere al Tribunale di

Roma - con atto di citazione notificato in data 24/09/87- di dichiarare che la vendita della SME doveva ritenersi perfezionata in suo favore, con conseguente trasferimento della proprietà dei titoli azionari SME/SIDALM, indicati nella lettera del 26/11/85, con la quale la IAR aveva confermato all'IRI la piena disponibilità a tenere ferma la propria offerta di acquisto.

E tuttavia, mentre l'intervento *ad adiuvandum* era stato ritenuto ammissibile (benché solo dai giudici dell'appello); viceversa, il giudizio promosso dalla IAR nei confronti dell'IRI aveva avuto esito negativo, dal momento che il Tribunale di Roma, con sentenza del 3/12/92 -17/5/93, aveva respinto la domanda della attrice IAR.

Sulle vicende giudiziarie si tornerà comunque di seguito esaminando i fatti contestati al capo B) dell'imputazione.

Alle riunioni del C. di A. della IAR, tenutesi generalmente nella sede legale di Milano allo scopo di valutare l'opportunità o meno di coltivare le iniziative giudiziarie, non sempre avevano partecipato tutti gli imprenditori del gruppo, i quali spesso erano rappresentati nella cura dei loro interessi dai rispettivi avvocati di fiducia.

E così, anche se gli avvocati ai quali era affidato il mandato professionale per seguire la vertenza giudiziaria della cordata IAR erano stati nella prima fase l'avv. Nicolò, l'avv. Punzi e l'avv. Dotti e nella seconda anche il professore Romano Vaccarella, in sostituzione dell'avv. Punzi, alle riunioni della IAR avevano preso parte anche gli avvocati che "stabilmente" erano investiti della cura degli interessi dei singoli imprenditori (cfr. testimonianze di Barilla Guido Maria e di Manfredi Manfredi rese all'udienza del 26/6/01, testimonianza Dotti all'udienza del 8/6/01, proc. pen. 879/00).

Si spiega così, a giudizio del Tribunale, la partecipazione alle riunioni IAR dell'avv. Sabelli, nella qualità di membro del Consiglio di amministrazione della Barilla e legale del gruppo Barilla, nonché dell'avv. Cesare Previti, legale del gruppo Fininvest.

Sia il teste Manfredi che il teste Guido Barilla hanno, infatti, ricordato di avere preso parte a riunioni in cui erano presenti l'avv. Sabelli " *che seguiva per conto di Barilla*" e l'avv. Previti, che Manfredi aveva incontrato nel corso di una riunione "romana" della IAR e che lo stesso Guido Barilla aveva conosciuto, proprio in

occasione di alcuni incontri del C. di A. della IAR, nei quali egli aveva accompagnato il padre Pietro.

**In tale contesto, l'avv. Cesare Previti non aveva alcun incarico formale, delega o mandato professionale, benché si fosse adoperato, sin dall'inizio, per la riuscita dell'operazione. Ed invero, l'avv. Previti: a) aveva indicato a Silvio Berlusconi l'avv. Scalera per la presentazione della domanda "ponte" (in attesa della proposta del costituendo gruppo); b) aveva partecipato, in seguito, a taluni incontri del C. di A. della IAR; c) aveva proposto l'avv. Romano Vaccarella in sostituzione dell'avv. Punzi, in occasione della citazione in giudizio dell'IRI del 24/09/87; d) aveva svolto anche il ruolo di collegamento tra il "gruppo di imprenditori" e i professionisti che si occupavano della vicenda, fornendo anche suggerimenti e consigli su quando o dove iscrivere le cause a ruolo (cfr. testimonianza Dotti già citata).**

Ruolo dell'avv. Previti
-------------------------------

La partecipazione dell'avv. Previti alle vicende del gruppo ed in particolare ai C. di A. della IAR e il suo "attivo" interessamento, emergono dalla testimonianza di Manfredo Manfredi il quale, nella veste di amministratore delegato della Barilla, ne ha ricordato la presenza in due riunioni organizzate dagli imprenditori della cordata per verificare l'andamento della causa in cui la IAR era intervenuta *ad adiuvandum* l'IRI nonché in occasione della presenza a Roma di Berlusconi e Barilla (cfr. ud. 26/6/01, proc. pen. 879/00, esame teste Manfredo Manfredi).

Dunque, un interessamento di Previti esplicito in ogni fase della vicenda SME, con l'offerta Scalera prima della costituzione della cordata Fininvest-Barilla-Ferrero ed anche in seguito alla costituzione della IAR, con una costante attenzione legale alle vicende giudiziarie che coinvolgevano il gruppo.

Naturalmente l'impegno del professionista non era totalizzante perché, come ha riferito l'avv. Carmine Punzi, gli altri avvocati della IAR e, in particolare, il professor Nicolò, non erano certo disposti a farsi coordinare, ma si trattava comunque di un impegno qualificato, legato, oltre che alle indubbie capacità professionali dell'avv. Previti, anche alla sua buona conoscenza dell'ambiente romano, qualità tutte che ne facevano il punto di riferimento per risolvere non solo le questioni più complesse del gruppo appena costituito, ma anche quelle dei singoli imprenditori che vi facevano parte, ivi compresa la vicenda del procedimento penale per infrazioni valutarie a carico

di Michele Ferrero (cfr. testimonianza di Carmine Punzi all'udienza del 6/07/2001, proc. pen. 879/00).

La circostanza è stata riferita nel proc. pen. n. 879/00 all'udienza del 13/01/01 dal teste Amilcare Dogliotti, amministratore delegato della Ferrero spa: nel novembre 1985, quando lo *staff* della Ferrero si trovava a Milano per formalizzare la proposta IAR di acquisto della SME, gli uffici della Ferrero a Pino Torinese erano stati perquisiti dalla Guardia di Finanza.

La perquisizione aveva destato non poco allarme nel gruppo e Michele Ferrero, che ne aveva discusso con Berlusconi, aveva richiesto l'intervento dell'avv. Previti, indicatogli da Berlusconi come un professionista competente che poteva essere sentito per risolvere la questione.

Ma il suggerimento di Previti di spostare il processo da Torino a Roma, in attesa dell'entrata in vigore della prossima e più favorevole normativa valutaria, non venne accolto da Michele Ferrero, il quale preferì continuare ad avvalersi della collaborazione dei suoi avvocati di fiducia.

Nessun dubbio, quindi, in merito alla effettiva conoscenza da parte di Previti di tutte le problematiche collegate alla vicenda IAR, ma non solo di quelle legate all'interesse comune del gruppo, bensì anche di quelle riguardanti esclusivamente i singoli imprenditori che lo componevano: una conoscenza, insomma, necessitata dal ruolo di legale Fininvest ricoperto da Previti e connessa alle vicende giudiziarie IAR, ma anche slegata dalle problematiche del gruppo laddove, come per il caso di Michele Ferrero, l'interesse a un suo intervento e a una sua valutazione legale avesse investito esclusivamente il singolo imprenditore.

Ed invero, come evidenziato dall'istruttoria, sia Barilla che Ferrero ebbero modo di incontrare Previti in occasione della vicenda IAR: il primo, sicuramente durante le riunioni del C. di A. della IAR, ricordate da Manfredi e da Guido Barilla; il secondo, indubitabilmente in occasione del procedimento scaturito dalla perquisizione degli uffici della Ferrero a Pino Torinese. Per entrambi, insomma, la conoscenza con l'avv. Cesare Previti nacque per il tramite di Silvio Berlusconi, il quale si avvaleva "stabilmente" della collaborazione legale di Previti per le controversie "romane" riguardanti il gruppo Fininvest.

D'altra parte, anche Barilla e Ferrero avevano i propri avvocati di fiducia cui erano soliti affidare le questioni giuridiche del proprio gruppo ed entrambi, pur dopo la costituzione IAR, li avevano mantenuti come referenti privilegiati con cui interloquire in merito alla vicenda SME. Tuttavia, una volta stabilito il contatto tramite Berlusconi, lo stesso Michele Ferrero non aveva esitato a interpellare l'avvocato del gruppo Fininvest Cesare Previti per risolvere una questione afferente gli interessi del gruppo Ferrero decidendo, solo dopo averlo consultato, di non avvalersi della collaborazione di questi e di continuare a farsi assistere dai propri avvocati di fiducia.

Ne discende - a parere del Tribunale - che l'indiscusso ed indiscutibile ruolo di legale del gruppo Fininvest ricoperto dall'avv. Cesare Previti, anche nell'ambito della intera vicenda SME, non può essere caricato di valore intrinseco fino ad assurgere a elemento qualificante di tutti i rapporti intercorsi tra Previti e gli imprenditori del gruppo IAR.

Non si può, cioè, ritenere che la qualità di legale di fiducia del gruppo Fininvest ricoperta dall'avv. Previti, esaurisse l'autonomia di libero professionista dello stesso e gli precludesse la possibilità di prestare la propria attività anche in favore di soggetti diversi. Del pari, non si può neanche ritenere che la normale scelta dell'imprenditore di delegare ad avvocati di fiducia la cura dei propri interessi, escludesse nella specie la possibilità di interpellare anche altri professionisti e di valutare, di volta in volta, l'opportunità o meno di avvalersi del loro ausilio.

**In sintesi, collocata nell'ambito della vicenda SME la conoscenza tra gli imprenditori Michele Ferrero e Pietro Barilla e l'avv. Cesare Previti e individuata nella persona di Silvio Berlusconi il tramite di tale conoscenza, non può essere condivisa la tesi che collega ogni determinazione del singolo imprenditore a una scelta comune di tutto il gruppo, né può essere seguito l'enunciato che riconduce ogni intervento esplicito nel periodo in esame dall'avv. Previti a un interesse del gruppo Fininvest e, per ciò stesso, anche di Silvio Berlusconi.**

Nella logica del Tribunale, cioè, non può essere accettata l'equivalenza che riconduce l'operato dell'avv. Cesare Previti totalmente alle politiche di scelta del gruppo Fininvest e di Silvio Berlusconi o, ancor più, alle politiche e alle determinazioni del più ampio gruppo di cui la stessa Fininvest era entrata a far parte. Nella specie, poi, non è configurabile l'esistenza di un rapporto di immedesimazione

organica tra il gruppo di imprenditori IAR e i liberi professionisti di cui il gruppo si avvaleva, dal momento che ciascun imprenditore partecipe del gruppo era dotato, per ampiezza e valenza economica, di una piena e autonoma capacità decisionale.

Piuttosto, prescindendo dalla posizione avuta dal commercialista Pompeo Locatelli nel promuovere, in via autonoma ovvero su incarico di Silvio Berlusconi, l'incontro tra gli imprenditori interessati a contrastare l'acquisto della SME da parte della Buitoni, **ciò che l'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare è l'effettivo e comune interesse della Fininvest, della Barilla e della Ferrero all'acquisizione delle azioni SME una volta formata la cordata imprenditoriale ed intervenuta la costituzione della IAR.**

Il fatto che nella formazione della cordata sia stato proprio l'imprenditore Silvio Berlusconi ad avere un ruolo di *leadership* ovvero che siano stati il suo *entourage* o persone da lui incaricate a convogliare gli interessi degli altri imprenditori (cfr. dichiarazioni di Locatelli, Dotti, Pasteris alle udienze già citate), nulla toglie alla autonomia e alla volontà di ciascuno di essi, in quanto tutti comunque interessati ad acquisire la SME alle migliori condizioni possibili e nel rispetto della propria convenienza economica.

Né rileva - a giudizio del Tribunale - che, nella formazione della cordata per l'acquisto della SME, sia Pietro Barilla che Michele Ferrero si siano limitati ad aderire alle proposte inizialmente formulate da Silvio Berlusconi e/o dai suoi collaboratori, senza attivarsi in prima persona per l'organizzazione degli incontri o per il coordinamento dei rapporti tra tutti i soggetti interessati all'accordo.

Invero, nell'ambito di un discorso logico-argomentativo, che sia volto ad appurare la responsabilità del singolo, appare del tutto inconferente ogni valutazione che tenga conto, a fini probatori, della maggiore o minore capacità imprenditoriale di una sola delle parti, non potendosi trarre alcun indizio di penale responsabilità dalla maggiore o minore partecipazione di taluno alle attività preparatorie dell'accordo, laddove tale attività imprenditoriale sia sfociata, come nel caso di specie, in una concordanza di interessi cristallizzatisi nel raggiungimento dello stesso accordo e nella costituzione della società IAR tra tutte le parti, ciascuna portatrice in piena autonomia di interessi convergenti.

**Quello che, invece, appare di rilievo e che è emerso dall'istruttoria**

**dibattimentale svolta, è l'interesse sia di Pietro Barilla sia di Michele Ferrero alla acquisizione, anche parziale, della SME, interesse manifestatosi in una fase che è di gran lunga precedente a quella della raggiunta intesa IRI/Buitoni e allo stesso intervento di Silvio Berlusconi.**

Il teste Clelio Darida, all'epoca Ministro delle Partecipazioni Statali, ha dichiarato di essere stato informato dallo stesso Prodi della volontà dell'IRI di privatizzare la SME/Sidalm e ciò ben prima dell'inizio delle trattative IRI/Buitoni ed ha confermato che tutti gli imprenditori del settore, compresi Barilla e Ferrero, sapevano della ventilata dismissione della SME in una epoca anteriore alla proposta di vendita avanzata da De Benedetti.

Sia pure informalmente molti degli imprenditori interessati all'acquisto di singoli comparti della SME e, in particolare, la Barilla e la Parmalat, avevano avuto contatti con l'IRI ma, a fronte della decisione dell'ente di procedere alla vendita dell'intero pacchetto azionario, molte dichiarazioni di intenti erano naufragate.

<b>Ruolo di Barilla e Ferrero</b>
---

Ricorda, in particolare, il teste Amilcare Dogliotti, amministratore delegato della Ferrero spa, che persino sui giornali era stata riportata la notizia della dismissione della SME e che, proprio per tale motivo Michele Ferrero, prima di venire a conoscenza degli accordi intercorsi tra l'IRI di Prodi e la Buitoni di De Benedetti, aveva chiesto all'allora Ministro del Tesoro, Goria, di essere informato sugli eventuali sviluppi dell'affare SME. Del resto, l'effettivo e concreto interessamento del gruppo Ferrero alla vendita della partecipazione azionaria della SME aveva determinato il coinvolgimento di Dogliani il quale, investito della cura delle pubbliche relazioni del gruppo Ferrero, aveva avuto ben due contatti telefonici con Nasi per i richiesti aggiornamenti sulla questione (cfr. dichiarazioni di Dogliotti alla udienza già citata, di Boeris Dario all'udienza del 25/6/01, di Prodi Romano all'udienza del 28/12/01, proc. pen. 879/00).

Ma l'attenzione di Michele Ferrero e del suo gruppo all'acquisto della SME non si era limitata al semplice interessamento, visto che come riferito sempre dal teste Dogliotti *"...durante i mesi precedenti alla conclusione dell'accordo Prodi-De Benedetti c'erano stati incontri tra Michele Ferrero e Pietro Barilla; Michele Ferrero e Pietro Barilla si conoscevano da parecchio tempo e presero l'accordo che se la SME fosse stata privatizzata, diciamo, avrebbero, ehm, lavorato insieme su quelle che*

*erano le problematiche della SME.”* (cfr. dichiarazioni Dogliotti, udienza già citata).

Rilevante sul punto e in sintonia con le dichiarazioni di Dogliotti, la testimonianza di Boeris Carlo il quale, nel ribadire la conoscenza da parte del gruppo Ferrero della privatizzazione SME in un momento precedente alla pubblicità dell'accordo tra l'IRI e De Benedetti, ha riferito di una telefonata intercorsa tra Ferrero e Barilla prima delle intese con la Buitoni e proprio in funzione di “... *un eventuale accordo tra i due*”.

**Dunque, una diffusa conoscenza tra tutti gli imprenditori del settore della programmata dismissione della SME, così come confermato anche per il gruppo Barilla dall' amministratore delegato Manfredi Manfredi.**

Il teste ha espressamente dichiarato che la Barilla teneva sotto controllo la SME anche prima che fosse divulgata la notizia dell'accordo IRI/De Benedetti “... *perché nell'85 la SME era la prima azienda alimentare italiana con circa 1400 miliardi di fatturato*” e che anzi, a suo dire, l'interesse della Barilla era per l'intera SME visto che “*noi avevamo fatto un piano, con l'assistenza di un professore della Bocconi di Milano, che prevedeva di potere prendere la SME tutta e poi fare degli spin-off, fare delle vendite*”.

E infatti è proprio Pietro Barilla l'imprenditore prescelto dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi per contrastare, insieme a Silvio Berlusconi, l'acquisizione della SME e da questi segnalato, presumibilmente per l'importanza economica del suo gruppo, in occasione di un incontro nel quale aveva raccomandato a Berlusconi “*in maniera molto molto affettuosa, ma pressante, di mettermi (rectius: mettersi) a disposizione e di sentire subito il presidente della Barilla e di vedere e di ascoltare questo dottore commercialista (Pompeo Locatelli) e di mettermi (rectius: mettersi) in campo con la mia concretezza per vedere di riuscire a presentare un'offerta...*” (cfr. dichiarazioni spontanee di Silvio Berlusconi, ud. 5/5/03, proc. pen. n. 879/00).

Sta di fatto che, dopo le indagini di mercato sviluppate dal commercialista Locatelli e prima della scadenza ultima fissata per la ratifica del contratto IRI/Buitoni da parte del Ministro delle Partecipazioni Statali, gli imprenditori Barilla, Berlusconi e Ferrero si erano incontrati a Broni, dando il via nel corso della riunione a quella che sarebbe diventata la cordata di imprenditori che si opponeva alla Buitoni di De Benedetti.

Ma l'autonomia finanziaria dei singoli imprenditori, pur dopo la costituzione della IAR e la predisposizione di un fondo comune per tutte le spese, comprese quelle legali e di consulenza, non era destinata a esaurirsi, considerato che Locatelli, per l'attività di consulenza commerciale svolta in favore della cordata, era stato pagato *pro quota* da Barilla, da Ferrero e da Berlusconi.

Invero, la parcella corrispostagli da Barilla e da Ferrero era stata di £. 100 milioni ciascuna, mentre quella pagata da Berlusconi era stata di £. 75 milioni, per via di un piccolo "sconto" (cfr. testimonianza di Manfredi e di Locatelli unitamente alla documentazione allegata nel faldone n. 60 delle produzioni del P.M).

Ma allora, in presenza della accertata autonomia decisionale e finanziaria dei singoli imprenditori del gruppo, autonomia manifestatasi persino in relazione ad attività svolte, come per l'incarico di Locatelli, per il perseguimento dell'interesse comune, appare di difficile comprensione la corresponsione, da parte di un singolo imprenditore del gruppo, della intera somma destinata alla corruzione e ciò non solo perché si tratta di somma ingente, ma anche perché, in presenza del fondo, sarebbe stato ben più logico un pagamento diretto con somme comuni ovvero un pagamento *pro quota* che potesse dare conto della condivisione dell'interesse da parte di ciascuno imprenditore.

**E invece Barilla paga da solo, prelevando la somma di un miliardo di lire destinata a Pacifico da un conto nella sua esclusiva disponibilità.**

Ciò si spiega, con tutta probabilità, con il fatto che Barilla era un imprenditore determinato e volitivo, conoscitore del mercato, ma soprattutto pronto ad utilizzare il metodo tangenzioso pur di ottenere quello che era utile alla sua impresa.

A tal proposito, è sufficiente porre mente a quanto riferito dal teste Ambrosio Francesco, imprenditore amico di Pietro Barilla e come lui interessato al commercio nazionale e internazionale del grano duro.

Ambrosio ha riferito di essersi incontrato a Roma nel dicembre 1989 con Barilla, il quale gli aveva chiesto la somma di £. 600 milioni di lire in contanti, garantendogli la restituzione attraverso i suoi conti personali accesi all'estero. La somma richiesta era stata puntualmente erogata da Ambrosio, ma già a metà gennaio dell'anno successivo - sempre Barilla - gli aveva chiesto ancora l'ulteriore somma di £. 5

miliardi, motivando il nuovo e significativo prestito con l'asserita necessità di "sovvenzionare" il Partito Socialista e la Democrazia Cristiana, affinché lo appoggiassero nell'acquisizione della Alivar, società del gruppo SME che possedeva la Pavese.

La necessità del "contributo forzoso" nasceva dalla esigenza, quanto mai impellente, di ostacolare la Danone, diretta concorrente della Mulino Bianco di Barilla, interessata all'acquisto dell'Alivar e per questo impegnata in una sorta di attività di *lobby* presso l'IRI (cfr. dichiarazioni di Vittorio Francesco Ambrosio all'udienza del 11/01/02, proc. pen. 879/00).

Anche la nuova richiesta venne onorata da Ambrosio e la somma, versata da Barilla a chi di dovere, gli fu da questi restituita nel febbraio 1990 con un accredito conto su conto tramite una banca di Zurigo, sede, tra l'altro, della Interalliance Bank presso cui Barilla in data 10/08/79 e 14/10/87 aveva acceso i suoi conti personali, da lui usati appena pochi mesi prima per i bonifici a Pacifico.

Orbene, a fronte di tali risultanze, significative sia sul piano oggettivo della materialità dell'illecito pagamento, sia sul piano soggettivo di una volontaria e consapevole determinazione di Pietro Barilla a perseguire i propri interessi anche con mezzi illeciti, a parere del Tribunale non si può confinare su un piano di semplice congettura il giudizio di probabile disponibilità dell'imprenditore Barilla ad assicurarsi, proprio con il pagamento, la pronuncia di invalidità delle intese Buitoni/IRI con conseguente soddisfazione dei suoi interessi e del gruppo di cui egli faceva parte.

**E tuttavia, una volta individuato nel bonifico Barilla del 26/7/88 un pagamento tangenziale, non si può argomentare, con altrettanta certezza, la volontaria determinazione di tutti i soggetti del gruppo al raggiungimento dell'interesse comune con metodi corruttivi laddove, come per l'imputato Silvio Berlusconi, non risulti provata anche per lui la dazione della somma corruttiva.**

Né si può ragionare in senso difforme richiamando sul punto i principi di diritto dettati in materia di concorso di persone nel reato: la condivisione di un interesse lecito tra imprenditori di uno stesso gruppo può portare a presumere la condivisione delle scelte sottese al suo raggiungimento, purché il fine concordato sia stato perseguito con mezzi leciti. Ma nessuna presunzione può intervenire nel caso il cui il

legame tra gli imprenditori, costituitisi in una società per meglio raggiungere il fine lecito comune, venga reciso dall'uso di mezzi illeciti.

**Ciò che in sintesi non è dato dedurre dalla comune partecipazione a un gruppo e dalla condivisione di un lecito interesse è la concorde e consapevole volontà di tutti i partecipi al conseguimento dell'interesse attraverso la devianza dall'agire lecito.**

Certo la IAR, di cui era azionista la Fininvest insieme a Barilla, è intervenuta in tutti i gradi del giudizio riguardante la dismissione della SME di tal ch  appare innegabile l'esistenza del suo interesse e di quello dei suoi azionisti a una definizione giudiziaria alla stessa favorevole.

Ma la decisa contrapposizione giudiziaria tra gruppi portatori di interessi imprenditorialmente confliggenti non   elemento da cui fare discendere la concorde volont  dei partecipi al gruppo alla corruzione del titolare della funzione giudiziaria.

Sussistono, invero, indici di sospetto in merito alla partecipazione dell'imprenditore Berlusconi alla corruzione del giudice Squillante, a motivo del suo intervento nell'iniziale conoscenza tra l'imprenditore Pietro Barilla e il legale del Gruppo Fininvest, avv. Cesare Previti, ma il sospetto non assume dignit  di prova e va relegato, pertanto, al piano della pura illazione.

E invero non appare rilevante, con riferimento alla imputazione in oggetto, la definizione dei procedimenti riuniti nn. 1932/81 A + 4336/82 C + 5345/83 A, a carico di Aceto pi  altri, anche se il titolare del procedimento era il Giudice Istruttore Renato Squillante e ad essere inquisiti erano, tra gli altri, Berlusconi Silvio ed Umberto Previti, padre di Cesare, entrambi difesi di fiducia dall'avv. Previti Cesare.

In realt , il fatto che nella sentenza del 24 giugno 1985 il G.I. Squillante abbia prosciolto Berlusconi Silvio per non aver commesso il fatto, in quanto amministratore della emittente Canale 5 era all'epoca Previti Umberto e abbia altres  prosciolto Previti Umberto dal reato di cui all'art. 432 c.p., in quanto sulla base della disposta perizia non doveva ritenersi avvenuto il contestato disturbo della navigazione aerea, assume rilevanza esclusivamente ai fini della prova dell'esistenza di rapporti professionali tra l'avv. Cesare Previti e l'imprenditore Silvio Berlusconi, oltre che di una pregressa conoscenza tra l'imprenditore Berlusconi e il giudice Squillante, ma non costituisce

certo elemento indiziante ai fini della formazione della prova di una successiva condotta corruttiva.

Né - a giudizio del Collegio - può riconoscersi valore indiziante alle chiamate telefoniche in partenza dal numero di casa del magistrato Squillante nella serata del 31/12/1995 tra le ore 23,42 e le ore 23,45 e indirizzate a Villa San Martino ad Arcore, residenza dell'imputato, alla R.T.I. in via del Nazareno a Roma e alla Paolo Berlusconi Finanziaria in Foro Bonaparte a Milano, perché si trattava di telefonate inquadrabili in un contesto di molto successivo ai fatti di causa, oltre che inserite in un ambito di rapporti di pura cortesia, quale quello delle festività natalizie (cfr. sviluppo del traffico telefonico curato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, unitamente agli elaborati allegati alla deposizione del teste ispettore Latella, memoria del PM "contatti telefonici" in udienza 12/11/2004 faldone 8-9, proc. pen 879/00).

Alla luce delle risultanze in atti, si impone l'assoluzione di Silvio Berlusconi dal pagamento corruttivo in oggetto per non aver commesso il fatto.

#### **CAPO A): IL BONIFICO OROLOGIO**

Al capo A) trovasi contestato anche un episodio corruttivo consumato nel marzo del 1991 con il versamento, da parte di Silvio Berlusconi e Cesare Previti all'allora presidente dell'Ufficio G.I.P. di Roma, Renato Squillante, del controvalore in dollari della somma di £. 500.000000.

La copiosa documentazione bancaria trasmessa dall'Autorità giudiziaria elvetica in esecuzione di rogatoria internazionale rappresenta il punto di partenza della ricostruzione del fatto.

Dalle contabili e dalle annotazioni individuate con l'ausilio del M.llo della G.d.F. Spello Daniele emergono incontestabilmente le movimentazioni finanziarie che seguono.

In data 1° marzo 1991 alla Società di Banca Svizzera di Lugano venivano date istruzioni per l'esecuzione di un bonifico di £. 500.000.000 dal conto Polifemo rir. Q5-778527 in favore del conto Ferrido presso il Credito Svizzero di Chiasso, "*all'attenzione del signor Rezzonico*". Il 4 marzo 1991, con pari valuta ed al netto della commissione di lire 3.475, la banca dava corso all'operazione, contabilizzando

l'addebito sul conto Polifemo. Il Credito Svizzero, ordinante la Schweiz Bankverein ovvero la Società di Banca Svizzera, convertiva la somma ricevuta di lire 500.000.000, al cambio del 4 marzo 1991 di lire 1151, in US dollari 434.404,87. Il 6 marzo 1991 l'Istituto registrava l'entrata del detto importo sul conto Ferrido/Usd, che in precedenza riportava un saldo positivo di 270,58 dollari (fogli 169000204, 168000771-842, 169000200-203, 169000325).

Il 1° marzo 1991 il Credito Svizzero di Chiasso riceveva l'ordine di eseguire un bonifico di dollari 434.404 dal conto Ferrido/Usd al conto Mercier presso la Darier Hentsch di Ginevra. Il Credito Svizzero, in data 4 marzo 1991, trasferiva i fondi a favore del conto Mercier e il 6 marzo 1991 contabilizzava l'addebito, incluse le spese bancarie di dollari 3,88, con la causale "*conformemente all'ordine del 01 mar 91, Lii. 500.000.000 al cambio di —1151*" (fogli 168000840 ss.).

Il 5 marzo 1991, con valuta 7 marzo 1991, la Darier Hentsch di Ginevra registrava sul conto Mercier l'accredito di US dollari 434.404 provenienti dal Credito Svizzero di Chiasso con identica causale "*Lire 500.000.000 al cambio di - 1151*". Nella contabile relativa veniva indicata la Morgan Guaranty Trust Co. di New York quale banca di corrispondenza nella transazione in dollari svolta dalle due banche svizzere (fogli 168000841, 280039-40, 280118).

Ancora, il 5 marzo 1991 il titolare del conto H 8545 dava telefonicamente alla Darier Hentsch la disposizione di bonificare, con valuta 7 marzo 1991, la somma di dollari 434.404 a favore del conto "*Orologio*" presso la Società Bancaria Ticinese, all'attenzione di M. Resinelli. Il funzionario della Darier Hentsch J.M. Riva annotava l'ordine su apposito modulo, ivi stampigliando la data 05.03.1991 e l'orario 13,25. Lo stesso giorno l'Istituto trasferiva i fondi alla SBT a mezzo telex. Il 7 marzo 1991 la Darier Hentsch contabilizzava l'importo maggiorandolo delle spese bancarie di 8 dollari (fogli 280122, 280119 e 280121).

Il 5 marzo 1991 Dionigi Resinelli, direttore della SBT di Bellinzona, annotava il contenuto della telefonata ricevuta dal signor Riva della Darier Hentsch concernente l'arrivo di - \$ 434.404 - val. 7.3 - rif. *Orologio* a margine apponeva l'indicazione "*Rowena*", corrispondente la Bank Trust di New York. Il 5 marzo 1991, alle ore 14.53, giungeva alla SBT il telex con cui la Darier Hentsch trasferiva l'importo, su cui veniva manoscritto il conto ed il sottoconto destinatario "*Rowena \$ 104610,00*". Il 6

marzo 1991, con valuta 7 marzo, la SBT registrava l'accredito sul conto Rowena/Usd con causale "*bonifico Hentsch + Co. Ginevra d'ordine un loro cliente*" (foglio 280120, 280687, 240689).

Nelle deposizioni del Col. D'Andrea Federico Maurizio e del M.llo. Orsicolo Aronne si rinvengono dati utili per l'identificazione degli aventi diritto economico sui conti correnti menzionati.

Il conto Polifemo nr. Q5 778527 presso la SBS di Lugano era articolato in sottoconti in relazione alla valuta utilizzata ed era stato aperto in data 02.10.1990 da Scabini Giuseppino, responsabile della Cassa Centrale della Fininvest e avente diritto economico nel cd. modello A. Sul conto, chiuso già in data 9.12.1991, aveva procura illimitata ad operare Candia Camaggi, responsabile finanziario della Fininvest Service S.A (fogli 169000007 ss).

In data 1° marzo 1991 il conto Polifemo era stato accreditato della somma di £. 316.800.000 proveniente dal conto della Cambi Diba SA. di Lugano (foglio 169000323).

Il sottoconto in lire, in data 4.03.1991, a seguito del giroconto a favore di Ferrido della somma di £. 500.000.000, presentava uno scoperto di £. 183.203.475, che veniva ripianato il 6.3.1991 con fondi di estrazione All Iberian nella misura di £. 6.100.000.000.

Il conto All Iberian godeva di tale disponibilità in virtù del bonifico di £.8.600.000.000 disposto il 6.3.1991 da Rete Europa International Ltd., società off-shore appartenente alla struttura sovranazionale della Fininvest (fogli 169000200-4, 168000506, 168000612 ss., 169000326 e, tra i documenti prodotti da Cattaneo in faldone 87, foglio 790227).

Il conto corrente All Iberian nr. Q5 772077, intestato alla società All Iberian Ltd. presso la SBS di Lugano, era stato aperto il 25.07.1989 da Candia Camaggi, la quale aveva depositato la propria firma quale singolo procuratore e aveva indicato, quale beneficiario nel cd. "modello A", Charles William Peli Yates, Helitrust Co. Ltd..

In data 21.03.1990, sul conto corrente All Iberian erano stati autorizzati ad operare congiuntamente i due cittadini svizzeri Gianni Cattaneo e Giorgio Ferrecchi ed era stato indicato come nuovo beneficiario, il Gruppo Fininvest presso la Fininvest

Service SA., Via Besso 86, Massagno.

L'accensione del conto Ferrido nr. 224.373 era stata ordinata al Credito Svizzero di Chiasso in data 15.04.1987 da Giuseppino Scabini il quale, contestualmente, aveva iscritto il proprio nominativo quale beneficiario economico del conto ed aveva autorizzato Candia Camaggi ad operarvi (fogli 168000652-60).

Il conto Mercier nr. H8545, pseudonimo Fleur P. Mercier, era stato aperto presso la Darier Hentsch & C. di Ginevra in data 18.06.1974 dal beneficiario, Cesare Previti ed era sempre rimasto nella disponibilità di questi (fogli 280004-20).

Il conto Rowena nr. 107069, acceso presso la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona, era intestato sin dal 12.11.1984 alla società panamense Rowena Finance Ltd. amministrata dall'avvocato Enrico Curti, il quale aveva presentato Squillante Renato all'Istituto; in data 22.02.1992 il nuovo amministratore della società, Mario Molo, aveva rilasciato dichiarazione autografa attestante che l'avente diritto economico del conto era Squillante Renato di Roma (fogli 240225-47).

**In sintesi, dunque, la somma di \$ 434.404,87 (controvalore in lire 500.000.000), partita dal conto Polifemo nella titolarità del cassiere centrale della Fininvest, transitava, dapprima sul conto Ferrido nella disponibilità del medesimo dirigente Fininvest, poi sul conto Mercier di Cesare Previti e giungeva, infine, sul conto Rowena di Renato Squillante.**

Molteplici fattori evidenziano la strettissima correlazione esistente tra i diversi bonifici.

Le somme in entrata e quelle in uscita, al netto delle commissioni bancarie, sono assolutamente identiche.

Operando la debita distinzione tra la data dell'ordinativo del cliente, la data della valuta e la data della registrazione, prescindendo perciò dalle prassi contabili seguite dai diversi istituti di credito interessati, ci si avvede che le movimentazioni sono state disposte in un arco temporale estremamente ristretto, tra il venerdì 1 marzo ed il martedì 5 marzo 1991.

Dall'azzeramento delle valute si desume che la provvista è rimasta depositata per poche ore su Mercier.

I conti Polifemo e Ferrido hanno il medesimo intestatario ed il bonifico in uscita da Ferrido è stato effettuato con danaro rinveniente da Polifemo, tant'è che Ferrido al 4

marzo 1991 aveva un saldo positivo insufficiente di lire 2.000.000, controvalore di Frs 1.646,25 e Usd 270,58 (vds. all. 9 e 11 memoria P.M.).

Il Credito Svizzero di Chiasso, prima ancora dell'arrivo dei fondi dalla S.B.S. di Lugano, ha avuto l'ordine di bonifico verso Mercier, mentre la Darier Hentsch ha contabilizzato l'entrata con un giorno di anticipo rispetto alla registrazione dell'uscita da parte del Credito Svizzero.

Sempre la Darier Hentsch, prima di contabilizzare l'accredito su Mercier, aveva già disposto il trasferimento dell'importo al conto Rowena.

La movimentazione dei conti, come sopra descritta, dimostra - secondo il Tribunale - che Ferrido e Mercier sono stati utilizzati come conti di transito in una operazione che era destinata sin dall'inizio al beneficiario finale Squillante Renato, che l'ha prontamente utilizzata.

Ed infatti, il 7 marzo 1991, alle ore 9.25, il direttore della SBT Resinelli annotava l'ordine telefonico di "*Rowena (Sq)*" di suddivisione dell'importo ricevuto di \$ 434.404 "*in cinque parti, 1 per figlio (conto 761), 2 per Roby e 2 per investire a tre mesi*" (vedi foglio 240691).

In esecuzione di tali disposizioni lo stesso giorno la Banca bonificava \$86.880,80 al conto n. 761 di Fabio Squillante e destinava \$ 175.000,00 ad un deposito fiduciario con scadenza al 11 giugno 1991, mentre il 20 marzo 1991 accreditava \$ 173.761,60 sul conto n. 1414 Roby, intestato presso la SBT ad Aloisio De Gaspari, agente di Borsa che gestiva le finanze di Squillante ( fogli 2400 1-3 e 240692-9).

Sull'origine dei fondi, come si è detto in precedenza, è emerso che la provvista funzionale al bonifico di \$ 434.407,87 - pari a £. 500 milioni - in favore di Squillante Renato, ha tratto origine da un versamento della Cambi Diba SA. di £. 316.800.000 e che lo scoperto prodottosi sul conto Polifemo dopo l'addebito della somma bonificata è stato ripianato con fondi All Iberian.

Origine dei fondi
----------------------

Sulla attività svolta dalla Cambi Diba S.A. sono stati sentiti, a seguito di commissione rogatoria internazionale, i testi Giorgio Ferrecchi, Elena Bauco e Alfred Bossert i quali, in data 06.04.2002, hanno riferito in merito al servizio di trasporto di denaro contante eseguito verso la Svizzera per conto della Fininvest (cfr. verbali di interrogatorio del 30.10.1998).

Ferrecchi Giorgio, titolare della Fiduciaria Ferrecchi di Lugano, inserito nel management della Fininvest Service S.A., aveva indicato a Giorgio Vanoni -membro del C.d.A. della Silvio Berlusconi Finanziaria S.A. e addetto al coordinamento finanziario del comparto estero – in Elena Bauco della Cambi Diba la persona adatta per la gestione del transito di danaro dall'Italia alla Svizzera ed aveva messo in contatto il Gruppo con la Bauco, fornendo a questa ultima le istruzioni per il trasporto.

Ed infatti, negli anni 1991 e 1992, la Cambi Diba S.A. aveva organizzato circa n. 16-17 viaggi di quel tipo, pianificando il trasporto di somme di denaro che venivano prelevate da Palazzo Donatello e che, per ciascun viaggio, non superavano mai l'importo massimo di £. 500.000.000, garantito dal trasportatore Bossert.

La teste Bauco ha riferito che “...*Scabini era il contatto, era lui che riceveva materialmente gli importi...*” che venivano successivamente riversati sui conti -tutti intestati a Scabini Giuseppino- All Iberian, Polifemo, Ampio e Brusino.

Con riferimento all'operazione del 1° marzo 1991 la Bauco, consultata la *fiche* bancaria, ha ricordato che la somma di lire £. 316.800.000 le era stata consegnata in ufficio con l'indicazione della destinazione al conto Polifemo, individuato tramite le coordinate fornitele da Ferrecchi durante il loro primo contatto.

Orbene, sulla base di queste deposizioni testimoniali che hanno trovato riscontro nei documenti esibiti dalla Bauco riepilogativi dei versamenti della Cambi Diba, risulta acclarato che la somma di £. 316.800.000 - accreditata il 1° marzo 1991 sul conto Polifemo - era di pertinenza della Fininvest.

La circostanza, peraltro, non è stata contestata dall'imputato (cfr. dichiarazioni spontanee ad udienza del 17.06.2003).

Quanto alla società All Iberian Ltd, dalla testimonianza resa dall'amministratore della C.M.M. Corporate Service Ltd, avv. David Mackenzie Mills, oltre che dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 847/99 acquisita in atti, è emerso che si tratta di società che per quanto formalmente terza, faceva capo alla Fininvest.

Il teste Mills, sentito dall'autorità inglese in data 11.03.2003, nel riportarsi a quanto da lui dichiarato negli anni 1997-1998 nei procedimenti penali n. 1612/96 e n. 3510-3511/96, ha dichiarato che la All Iberian Ltd. apparteneva al gruppo delle società offshore che il suo studio aveva costituito per conto della Fininvest su incarico di

Candia Camaggi e di Giorgio Vanoni, rispettivamente, responsabile finanziario della Fininvest Service SA. di Lugano e componente del C.d.A. della Silvio Berlusconi Finanziaria SA. di Lussemburgo.

In linea generale, le società istituite per il Gruppo erano state classificate secondo un sistema creato da Tania Maynard, assistente di Mills e così le società contraddistinte dalla lettera "A" rientravano nel bilancio consolidato del Gruppo Fininvest, mentre le società contraddistinte dalla lettera "B" -tra le quali vi erano All Iberian Ltd., Antares Investements Ltd., Catwell Ltd., New Manhattan Ltd., Horizon Ltd.- pur operando nell'interesse della Fininvest, restavano fuori dal consolidato ed erano *very discreet*, come richiesto dal cliente.

In verità, le società del gruppo "B" agivano esclusivamente secondo le istruzioni impartite dai dirigenti della Fininvest, mentre il lavoro della C.M.M. si esauriva nell'espletamento delle formalità di costituzione, nella verifica della regolarità degli statuti, nella nomina degli amministratori e nella registrazione annuale degli atti presso il registro delle società.

In particolare - ha riferito il teste Mills - All Iberian Ltd. era stata istituita nel 1989 a richiesta di Candia Camaggi con sede in Jersey, Channel Islands, per la commercializzazione dei diritti su films; poichè l'autorità locale riconosceva esclusivamente persone fisiche quali *benefit owners*. Mills, con il consenso della Camaggi, aveva indicato quale *settlor* nella *declaration of trust* il nome di Giancarlo Foscale, "... *persona con una ovvia e forte connessione con il Gruppo..*" in quanto dirigente della Fininvest spa e presidente del C.d.A. della Fininvest Service S.A.

La società All Iberian, dopo un periodo di iniziale inattività, era stata dapprima destinata da Vanoni Giorgio ad attività di *trading* sulla Borsa di Milano e successivamente era stata utilizzata come tesoreria delle compagnie off-shore del gruppo "B", ricevendo la relativa provvista dalla Silvio Berlusconi Finanziaria S.A. e da sue controllate, tra cui la Principal Finance Ltd.. Della gestione dei flussi finanziari - ha riferito Mills - si era sempre occupato lo stesso Vanoni (cfr. all.3 interrogatorio Mills, relazione sullo sviluppo dell'attività finanziaria estera del Gruppo a fronte di operazioni su titoli effettuate attraverso l'erogazione di fondi da parte della S.B.F. SA. tramite sue controllate).

Conforme sul punto è stata la ricostruzione offerta dalla teste Tanya Maynard in

data 8.1.1998 nel proc. 3510-1/96 secondo la quale la C.M.M. aveva costituito una trentina di società per la cliente Fininvest, compresa la società All Iberian Ltd..

Inoltre, la stessa classificazione delle società nei sottogruppi “A” e “B” era stata da lei predisposta per garantire il carattere riservato delle società inserite nel gruppo “B” tant’è che gli impiegati della CMM non erano a conoscenza della struttura e gli ordini da eseguire erano quelli di Giorgio Vanoni e non quelli di Candia Camaggi.

E’ stato, altresì, acclarato che la Fininvest, su sollecitazione dei revisori della Arthur Andersen, aveva attuato interventi per garantire la consistentissima esposizione della All Iberian nei confronti di società formalmente inserite nel Gruppo in modo da ottenere la certificazione dei bilanci del 1990 e del 1991: presso il Banco di Roma di Milano sono state rinvenute due fideiussioni bancarie prestate in favore della Principal Television Ltd. — dal febbraio del 1991 Principai Finance Ltd. — a garanzia del credito di quest’ultima verso All Iberian. Tutta la corrispondenza relativa era intercorsa tra il Banco di Roma e la Fininvest spa (cfr. produzioni PM in FF. 88-90).

In conclusione, può dirsi acclarato che la somma di lire 500 milioni, bonificata dai conti Polifemo e Ferrido al conto Mercier e da quest’ultimo al conto Romena, è di provenienza Fininvest.

Ciò posto, preso atto delle risultanze istruttorie emerse in merito alla provenienza ed alla movimentazione della predetta somma di denaro, occorre dare conto delle dichiarazioni rese sul punto dai concorrenti nel reato Renato Squillante, Attilio Pacifico e Cesare Previti.

Secondo la versione resa da Renato Squillante all’udienza del 3 ottobre 2002 nel procedimento IMI-SIR-Lodo Mondadori, il bonifico di \$ 434.404 aveva rappresentato una sorta di accantonamento che Attilio Pacifico gli aveva destinato perché si occupasse per suo conto di un acquisto immobiliare.

Dichiarazioni di Renato Squillante
--

Infatti, verso la fine degli anni ’80, Paolo Berlusconi, che egli frequentava in estate a Porto Rotondo, gli aveva parlato di una nuova iniziativa imprenditoriale in Tolcinasco consigliandogli di sottoscrivere una quota di partecipazione al Golf che ivi sarebbe stato costruito.

Squillante aveva mostrato all’amico Pacifico le planimetrie ricevute dall’impresa e questi aveva scelto sulla carta un appartamento di ampia metratura: **“Io intendevo**

*sottoscrivere due quote di piccoli appartamenti, lui ne voleva uno più grande, quando gli portai le planimetrie disse “io sceglierei questa” e mi mandò il danaro convinto che attraverso me avrebbe avuto un miglior prezzo...Fatti i calcoli, anche in rapporto alla scelta fatta sulle planimetrie, andammo insieme sul posto, fummo ricevuti da un signore che ora non so chi sia, il quale ci fece vedere tutto, ci diede queste planimetrie, diede tutte le spiegazioni e ce ne andammo”.*

Un giorno Pacifico lo aveva chiamato al telefono per avvertirlo che sarebbe arrivato sul suo conto in Svizzera l'anticipo per il Golf, nella misura di £. 500.000.000 - un terzo di tutto il valore, nero compreso - e che il riferimento usato sarebbe stato “Orologio” anziché il solito “Oceano”.

Era, invero, consuetudine che Squillante si servisse di Pacifico e delle sue compensazioni per far rientrare capitali dalla Svizzera utilizzando il termine *Oceano* per le sue operazioni, con l'unica eccezione di un giroconto *Pietralata* presso la Banca del Sempione di Lugano del marzo 1986.

Nell'estate del 1991, Squillante aveva incontrato Paolo Berlusconi al quale aveva raccomandato Pacifico e Paolo Berlusconi gli aveva risposto che in autunno avrebbero chiuso “*la faccenda*”.

In autunno, tuttavia, Pacifico aveva deciso di rinunciare all'acquisto e Squillante, in data 31 ottobre 1991, gli aveva restituito i cinquecento milioni di lire, autorizzando la Banca Commerciale di Lugano a versare in contanti nelle mani “*di un signore che si presenterà*” la somma di £. 400.000.000 prelevata dal conto Iberica, da lui acceso il 20.01.1987 e corrispondendo personalmente la restante somma di £. 100.000.000 all'amico in Italia, dopo averla ottenuta in prestito dal cognato.

Attilio Pacifico, nel procedimento IMI-SIR all'udienza del 20 settembre 2002, ha confermato di aver aderito all'iniziativa del Golf di Tolcinasco: nel marzo del 1991 egli aveva anticipato in Italia a Previti £. 500 milioni in contanti e, al fine di riscuotere in Svizzera la corrispondente cifra, aveva invitato Previti ad effettuare il bonifico “*su un conto che in quell'occasione chiamiamo Orologio*”; in tal modo Pacifico aveva fatto pervenire a Squillante e, per il tramite di quest'ultimo, all'impresa che curava la vendita di Tolcinasco, l'importo della prima rata di acquisto dell'unità immobiliare.

<b>Dichiarazioni di Attilio Pacifico</b>
--

Diverso il tenore delle dichiarazioni rese in precedenza da Pacifico, che non aveva fatto menzione dell'investimento in Tolcinasco e aveva negato categoricamente ogni rapporto con Squillante: *“Io non ho mai operato né gestito fondi di Squillante, né sapevo che Squillante avesse società, conti, sapevo soltanto che lui andava in quella banca, la SBT di Bellinzona”* (cfr. interrogatorio del 16/3/96 e interrogatorio dei 23/9/97 nel procedimento penale n. 1197/96 RG. Perugia).

Ulteriori delucidazioni sono state fornite da Pacifico all'udienza del 31 marzo 2003 (proc. SME): il prezzo dell'unità immobiliare da lui scelta sulla planimetria mostratagli da Squillante era di £. 1 miliardo e mezzo; l'importo di £. 500.000.000 della prima rata e il riferimento *Orologio* erano stati concordati con Squillante. Pacifico, al momento, aveva ampia disponibilità di contanti in Italia, poiché il magistrato Antonino Vinci gli aveva consegnato in contanti la somma di £. 500.000.000 da riversare in due o tre soluzioni sul conto Anatra, aperto dallo stesso Vinci in Svizzera, e così Pacifico aveva disposto dal suo conto Quasar Business, rispettivamente in data 13 febbraio 1991 e 1° marzo 1991, due bonifici di Fr. Sv. 420.000 e Fr. Sv. 90.000 in favore del conto Anatra di Vinci.

Allorquando aveva deciso di recedere dall'impegno assunto, Pacifico si era nuovamente rivolto a Squillante e il giudice, che in nome e per conto suo aveva già versato la rata e fatto la prenotazione, gli aveva detto *“che senz'altro era possibile perché conosceva Paolo Berlusconi”*, così garantendogli il bonario recesso dal contratto di compravendita.

**Le affermazioni dei due imputati in procedimento connesso non hanno trovato alcun riscontro nell'istruttoria dibattimentale svolta nel proc. pen. n. 879/00.**

Ed invero, la lettura delle carte sequestrate dall'Ispettore Di Marco Antonio presso le società Europea Golf spa e Finanziaria Tolcinasco spa consente di meglio ricostruire la vicenda del Golf di Tolcinasco.

Vicenda del Golf Club Tolcinasco
--

La realizzazione del campo da golf e delle altre strutture sportive era stata affidata alla Golf Tolcinasco s.r.l., partecipata della Finanziaria Tolcinasco spa, mentre la ristrutturazione delle unità immobiliari era a cura della Europea Golf spa. La promozione commerciale e la vendita del complesso erano, invece, rimaste in capo alla Edilnord Commerciale spa ma tutte le menzionate società, indipendentemente dal

settore in cui operavano, erano comunque riconducibili a Paolo Berlusconi.

Il 13 novembre 1991, Renato Squillante aveva firmato, per sé e quale procuratore del figlio Fabio, le proposte di acquisto di due quote del capitale della società Golf Tolcinasco srl, del valore nominale di £. 60 milioni ciascuna, al prezzo complessivo di £. 164.000.000. Contemporaneamente, Squillante aveva sottoscritto anche le proposte di acquisto di due unità immobiliari di proprietà della società Europea Golf spa al prezzo dichiarato, l'una, di £. 245 milioni, l'altra, di £. 206 milioni.

Nella documentazione esibita dall'agente di cambio Giorgio Aloisio De Gaspari vi è prova che questi, in contropartita del bonifico di \$ 173.761,60 ordinato in suo favore da Squillante in data 07.03.1991 alla SBT di Bellinzona, aveva conferito su ciascuno dei dossier titoli italiani, depositati presso il suo studio e intestati a Mariano e Maurizio Squillante buoni del tesoro (BTP al 01/04/92 all'11%) per un valore nominale di £. 100.000.00: tant'è che il 27.03.91, sia sul conto di corrispondenza di Mariano che su quello di Maurizio, erano stati accreditati gli importi delle prime cedole semestrali scadute.

Successivamente, in data 14 giugno 1991, il 50% dei BTP provento della suddetta compensazione era stato liquidato e il ricavato, iscritto in un primo momento in avere sul conto di corrispondenza di Mariano Squillante, era stato trasferito il 19 giugno 1991 sul conto Mariano Squillante presso il Banco di S. Spirito.

Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1991, Aloisio De Gaspari aveva versato a mezzo assegni tratti sul suo conto n. 11294/42 presso la Banca Rasini gli acconti relativi all'investimento di Tolcinasco fatto da Squillante (n. 2 assegni da £. 20 milioni in data 4 e 9 ottobre 1991, n. 2 assegni da £. 21.000.000 in data 18.11.1991, n. 2 assegni bancari da £. 60.000.000 e £. 61.500.000 in data 19.12.1991 in favore della Finanziaria Tolcinasco spa) con addebito dei relativi importi sui conti di corrispondenza intrattenuti da Squillante Maurizio e Squillante Fabio presso il suo studio.

Nello stesso periodo Aloisio De Gaspari si era procurato la relativa copertura finanziaria, vendendo in più tranches BTP per £. 100.000.000 rimasti depositati sul dossier di Maurizio Squillante e vendendo il 27/11/91, in una unica soluzione, taluni CCT (1/12/91 a 5,55 %) iscritti dal giugno 1986 sul dossier di Fabio Squillante al

valore nominale di £. 100 milioni.

Sentito alle udienze del 14 e del 25 maggio 2001 (proc. pen. 879/00 SME) Aloisio De Gaspari Giorgio, oltre a riportare i dati appena esposti, ha illustrato il meccanismo del cosiddetto conto errori.

Il conto errori era un conto interno sul quale venivano contabilizzate operazioni finanziarie fittizie tra Squillante e Aloisio De Gaspari: Squillante accreditava in Svizzera ad Aloisio De Gaspari l'equivalente di quello che quest'ultimo, simulando proprie perdite, gli faceva avere in Italia (cfr. documentazione sequestrata presso lo studio di Aloisio De Gaspari ed allegati al verbale di udienza 25 maggio 2001, nonché deposizione tenente Troisi Alessandro).

In allegato al verbale dell'udienza del 25 maggio 2001 si trovano le proposte di acquisto in data 13 novembre 1991 delle quote di capitale della Golf Tolcinasco srl dalla Finanziaria Tolcinasco spa, al prezzo di £. 82 milioni cadauna, nonché le proposte di acquisto dalla Società Europea Golf spa di due appartamenti, l'uno al prezzo di £. 245.000.000 e l'altro al prezzo di £. 206.000.000.

L'acquisto, però, non era andato a buon fine, come risulta dalle quattro lettere di recesso datate 19 settembre 1992 a firma di Renato e Fabio Squillante rinvenute presso la Europea Golf e la Finanziaria Tolcinasco

Dalla documentazione sequestrata nello studio del commercialista D'Innella si evince, inoltre, che il 16 dicembre dello stesso anno, con assegni tratti dalla Finarcus srl sulla Banca Popolare di Milano all'ordine di Renato e Fabio Squillante ed incassati presso il Banco Santo Spirito, gli acconti erano stati resi per intero (cfr. ancora allegati verbale ud. 25/5/01).

Durante la perquisizione avvenuta in data 12 marzo 1996 nell'abitazione romana di Squillante Renato è stato rinvenuto un foglio dattiloscritto nel quale lo stesso magistrato riassume l'intera operazione: *“prendiamo io e Fabio Tolcinasco (me ne occupo io, anche a nome di Fabio di cui sono procuratore e gestisco affari) il 19.11.1991 (‘con soldi presso Aloisio di Maurizio e Fabio) pagato con assegni tratti dalla Banca Rasini. Il tutto, tra quote, monocalci e box, per complessivi 203 milioni che, per nostro recesso, ci vengono restituite senza interessi il 16.12.1992 — assegni Banca Popolare di Milano versati su sede centrale Banca Roma”* (cfr. faldone 2

produzioni del PM).

**In conclusione, molteplici sono gli elementi che comprovano l'iniziale adesione di Renato Squillante e del figlio Fabio al Golf club realizzato in Tolcinasco.**

**Diversamente, al di là delle parole dei due imputati di reato connesso, non v'è nessuna traccia di un effettivo interessamento di Attilio Pacifico.**

E invero, le affermazioni rese sul punto da Squillante e Pacifico, oltre ad essere sfornite di un qualsiasi riscontro, non possiedono, a parere del Tribunale, il carattere della logicità e della verosimiglianza: Pacifico avrebbe versato a Squillante, anziché all'impresa, il consistente anticipo di £. 500.000.000 per un appartamento mai visto, acquistato peraltro ad un prezzo che neppure conosceva.

Squillante aveva calcolato l'importo dell'anticipo per Pacifico con riferimento agli appartamenti di metratura inferiore da lui acquistati, ma egli non aveva certo parlato con Paolo Berlusconi, l'unico che avrebbe potuto effettivamente applicare condizioni di favore al suo amico avvocato.

Persino l'importo della prima rata Pacifico l'avrebbe concordata con Squillante, anziché con Paolo Berlusconi o con un addetto alle vendite.

Pacifico avrebbe agito in tal modo, in assenza di ogni ragione di urgenza - basti pensare che i preliminari sono stati stipulati dagli Squillante solo nell'autunno del 1991 - ed al solo scopo di ottenere per il tramite del magistrato un miglior prezzo, come se davvero il transito dei soldi sul conto di Squillante potesse rappresentare la *condicio sine qua non* di un diverso trattamento da parte di Paolo Berlusconi.

Più incredibile, ancora, risulta il ruolo di mediatore nell'acquisto svolto da Squillante tenuto conto del fatto che Pacifico, pur asserendo di non conoscere Paolo Berlusconi, aveva segnato sulle sue agende le diverse utenze telefoniche dell'imprenditore ed era, quindi, perfettamente in grado di instaurare un contatto diretto con il suo venditore (cfr. copie agende in produzioni PM, faldoni 8-9).

Squillante, dal canto suo, lungi dall'attivarsi subito presso Paolo Berlusconi per l'esecuzione del mandato asseritamente conferitogli da Pacifico, ha trattenuto e utilizzato quell'"*accantonamento*" come fosse cosa propria, in parte smistandolo sui conti dei figli e in parte investendolo in un deposito fiduciario. Solo cinque mesi più

tardi lo stesso Squillante avrebbe raccomandato l'amico Pacifico a Paolo Berlusconi, il quale ha però smentito tale circostanza.

L'analisi attenta delle dichiarazioni dei due imputati ex art. 210 c.p.p. permette di rilevare altre incongruenze: Pacifico, in assoluto contrasto con Squillante, ha detto che la sua rata era stata regolarmente versata dal magistrato all'immobiliare e che egli aveva ottenuto l'ambita prenotazione, di cui non è stato in grado di produrre copia.

Anomalie sono riscontrabili anche nel racconto relativo alla restituzione dell'anticipo fatto da Squillante a Pacifico, dopo la decisione maturata in quest'ultimo di recedere dal contratto per l'acquisto di Tolcinasco: non è stato addotto un bonifico per l'intero ammontare, ma si è fatto riferimento, per un verso, a un prelievo di contanti in data 31 ottobre 1991 dal conto Iberica di Squillante presso la Banca Commerciale di Lugano e, per altro verso, a una consegna di contanti forniti in Italia dal cognato deceduto di Squillante.

Nessuna distinta o altro modulo bancario è stato rinvenuto per attestare che il prelievo dal conto Iberica di Squillante del controvalore in franchi di £. 400 milioni sia stato effettivamente opera di Pacifico; né Squillante è stato in grado di dimostrare come e quando egli abbia reso al cognato la somma di £. 100 milioni: certo, ha invocato un accredito su quei conti svizzeri che, seppur nella sua titolarità, asseritamente accoglievano anche i patrimoni dei familiari imprenditori, ma Squillante ha informato il Tribunale di aver distrutto, sapendo di essere sottoposto ad indagini, ogni documento e appunto relativo ai presunti versamenti e prelievi nei confronti dei componenti il suo nucleo familiare (cfr. trascrizioni udienza IMI-SIR dei 3/10/02).

Né, infine, sono stati individuati versamenti corrispondenti sui conti italiani od esteri di Attilio Pacifico.

Venendo, infine, al vaglio di attendibilità estrinseca, il testimone a difesa Ventura Valerio, direttore commerciale oltre che ideatore dell'iniziativa, ha ricordato di aver mostrato a Squillante il complesso sportivo di Tolcinasco: nell'occasione il magistrato era accompagnato da due uomini, con i quali, tuttavia, si era parlato solo del gioco del golf (cfr. udienza 21/6/02, proc. pen. n. 879/00)

Gli accompagnatori di Squillante, perciò, non avevano espresso loro esigenze di investimento, né avevano chiesto planimetrie, né avevano assunto informazioni sui

prezzi, sui tempi di consegna o manifestato un loro desiderio di acquistare alcunchè.

Nè è stata confermata la circostanza che Squillante aveva raccomandato la posizione dell'avvocato Pacifico a Paolo Berlusconi e che questi aveva rimandato il discorso all'autunno.

Quest'ultimo, all'udienza del 21 giugno 2002 (proc.pen. 879/00 SME), ha riferito di aver prospettato per la prima volta l'investimento a Squillante nell'estate del 1990 e di aver avuto una risposta precisa solo nella primavera del 1991. Tra una cosa e l'altra, la vera prenotazione era stata fatta solo nell'autunno dell'anno 1991.

Il teste ha aggiunto che Squillante gli aveva parlato, in modo del tutto generico, della volontà di acquistare degli appartamenti per sé e per "*degli amici di Roma*", ma senza mai dire chi fossero questi suoi amici: fatto sta che poi alla fine si era concretizzato solo l'acquisto di Squillante e quello del figlio.

A sua volta, Pacifico ha sostenuto che egli aveva in Italia la disponibilità di £. 500.000.000 perché, negli stessi giorni in cui Previti gli aveva chiesto i contanti, il sostituto procuratore Antonino Vinci gli aveva dato un corrispondente importo per l'apertura del conto "Anatra" in Svizzera.

Effettivamente il conto "Anatra", acceso il 28 gennaio 1991 presso la SBS di Lugano, delegato Pacifico, ha ricevuto alla date indicate da Pacifico due versamenti dal conto Quasar Business nr. Q5 73807 presso il medesimo istituto pari a Fr. Sv. 420.000 e 90.000. Ma ciò è avvenuto in virtù di ordinativi risalenti addirittura al 25 gennaio 1991, eseguiti in via differita solo perchè andavano previamente compiute le formalità di apertura del conto di destinazione (cfr. accertamenti bancari fogli 280877-9, 280895-8, 168000336-8).

Ora, è difficile persuadersi che Pacifico abbia trattenuto in Italia i contanti di Vinci per oltre due mesi senza farne alcun uso, fino al momento della presunta compensazione con Previti, disinteressandosi (come più tardi avvenuto anche per la prima rata del Golf) del guadagno che avrebbe potuto realizzare con l'impiego della somma in un deposito fiduciario o in altro investimento a breve termine.

Peraltro, in sede di interrogatorio innanzi la Procura della Repubblica di Perugia il 23 settembre 1997, Pacifico ha diversamente sostenuto che quel danaro lo aveva trasferito **all'estero a mano a mano che lo aveva ricevuto**: "*...a mano a mano che*

*Vinci mi ha consegnato i soldi in contanti, e prima i libretti (su cui erano depositati i soldi ricavati dalla vendita di una tenuta in Toscana del padre di Vinci), sono stati versati, trasferiti fuori sui miei conti chiaramente e poi dal mio conto presso la SBT di Bellinzona sono stati versati sul conto Vinci, Anatra”.*

Infine, va sottolineato che la somma degli importi di Fr. Sv. 420.000 e Fr. Sv. 90.000 corrispondeva, al cambio dell’epoca, a circa £. 450 milioni e, dunque, era di £. 50 milioni inferiore a quella di £. 500 milioni che Pacifico asserisce di avere rimesso a Previti.

Quest’ultimo, a sua volta, non ha fornito la prova dell’utilizzo da lui fatto in Italia del denaro oggetto dell’addotta compensazione con Pacifico.

Sono raccolti all’allegato 55 della memoria del P.M. cedolini di versamento postale, fatture e ricevute attestanti spese a carico di Previti nel periodo 1.4.91-28.5.91 per complessivi 16 milioni di lire.

Del resto, nessun positivo raffronto si trae dai conti italiani dell’avv. Previti dal momento che tra il mese di marzo e la prima metà del mese di aprile 1991 non risultano versamenti di contanti sui suoi conti.

L’insussistenza di ogni precisa e verificabile giustificazione in ordine alla destinazione della somma rafforza il convincimento che Pacifico non abbia consegnato alcunchè a Previti nel marzo del 1991.

La riprova della estraneità di Attilio Pacifico al bonifico in questione è nell’utilizzo di un riferimento dissimile da quello consueto - *Oceano* - utilizzato nei rapporti tra Pacifico e Squillante.

<b>Dicitura Orologio</b>
------------------------------

Lo stesso Pacifico ha riconosciuto di essersi adoperato con una certa continuità per reintrodurre in Italia i capitali di Previti e di Squillante mediante il sistema delle compensazioni ovvero mediante il trasporto materiale affidato a corrieri. E mentre i passaggi con Previti erano connotati da estrema chiarezza, non altrettanto accadeva con quelli di Squillante, il quale non voleva che si conoscessero i nomi dei suoi conti e pretendeva l’uso di un nome di riferimento, nella specie *Oceano* (cfr. trascrizioni udienza del 20/9/02 nel procedimento IMI-SIR).

Con nota del 23 ottobre 1997 indirizzata ai Pubblico Ministero della Confederazione elvetica, la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona rendeva noto che presso l'Istituto non era mai stato aperto un conto "Orologio" e che il riferimento Orologio "era stato dato dalla persona interessata per accreditare alla Rowena il bonifico di Usd 434.404 fatto dalla Hentsch di Ginevra, somma poi utilizzata secondo le istruzioni della stessa persona, come risultante dalla documentazione" (cfr. all. 240276 al verbale udienza 5/3/01).

Pertanto, come attestato dalla Banca, la persona che aveva fornito il codice *Orologio* era la medesima che aveva impartito le istruzioni circa la destinazione dei fondi, ovvero quel "*Rowena (Sq)*" che la mattina del 7 marzo 1991 aveva ordinato per telefono a Resinelli la suddivisione in parti e l'immediato trasferimento su altri conti.

Ha ricordato Dionigi Resinelli, direttore generale della SBT di Bellinzona, che le istruzioni per l'accreditamento sul conto Rowena della somma di US dollari 434.404 gli erano state date con tutta probabilità da Squillante Renato, così come lo specifico riferimento *Orologio*. Più precisamente, Resinelli aveva annotato l'identificativo *Rowena* sull'ordine telefonico, dopo aver terminato la conversazione con la Darier Hentsch, già sapendo che il codice *Orologio* apparteneva a Squillante, poiché questi glielo aveva indicato, allorché lo aveva preavvertito dell'arrivo della somma: "...siccome già in precedenza con Renato Squillante si era concordato il riferimento "*Orologio*" mi aveva preavvisato dell'arrivo dell'importo su Rowena... il 05.03.1991, pochi minuti dopo la telefonata del signor Riva della Darier Hentsch, ho aggiunto Rowena sull'ordine telefonico..." (cfr. verbale di interrogatorio innanzi l'autorità giudiziaria elvetica in data 26.5.1998).

Resinelli, però, non ha riferito alcuna conversazione intervenuta con Pacifico ma con la sua testimonianza, ha inficiato le argomentazioni di Squillante secondo cui il funzionario, convinto inizialmente della destinazione del bonifico a Pacifico, avrebbe apposto il termine Rowena sull'ordine telefonico con penna diversa soltanto dopo avere ricevuto la telefonata correttiva di Pacifico (cfr. trascrizioni udienza dei 03.10.2002 nel procedimento IMI-SIR-Lodo Mondadori).

Comunque Squillante ha ammesso di aver personalmente informato Resinelli avvertendolo che "... contrariamente alla parola *Oceano* arriverà sul conto, mettilo su Rowena, 500 milioni con la parola *Orologio*".

In conclusione, sia la comunicazione dell'Istituto del 1997, sia le disinteressate dichiarazioni del direttore Resinelli, smentiscono l'assunto della iniziale destinazione dei fondi a Pacifico piuttosto che a Squillante.

La difesa, peraltro, ha dedotto la riconducibilità del termine *Orologio* all'imputato di reato connesso Pacifico Attilio anche sulla base degli atti trasmessi in sede di rogatoria passiva dall'autorità giudiziaria del Principato del Liechtenstein.

Effettivamente le diciture *Orologio II* e *Orologio* compaiono ai fogli 700 e 747 del faldone n. 2 contenente i documenti del Liechtenstein: si tratta di due memo, rispettivamente in data 14.11.1996 ma l'iscrizione *Orologio II* è stata apposta in un secondo momento perché è unico manoscritto in un intero documento battuto a macchina e perché *Orologio* è antecedente rispetto ad *Orologio II* - e in data 5.11.1997, sequestrati presso l'avvocato Mario Zindel, relativi, il primo, alla società Lafleur Stiftung di Vaduz costituita da Zindel per incarico di Clara Pacifico nell'agosto 1996, il secondo, alla società Figo Stiftung, costituita nell'ottobre 1997 da Zindel per conto di Attilio Pacifico.

Dalla lettura integrale della richiesta di assistenza giudiziaria dell'A.G. del Principato del Liechtenstein menzionata dalla difesa dell'imputato si evince che Mario Zindel ha avuto contatti con Pacifico e, per iscritto, con Squillante (cfr. trasmissione per conoscenza della destituzione della precedente fiduciaria al foglio 683 e autorizzazione prelievo al foglio 697) solo dopo che la fiduciaria Cornelia Ritter, allarmata dall'arresto di Squillante, aveva rifiutato al figlio del magistrato, Fabio, la restituzione dei fondi della Telino Stiftung (cfr. annotazione del 20.03.1996 della Ritter). Detti fondi rinvenivano parte dal conto della Laoro Anstalt e parte, nella misura di FRS 6.817.000 depositati il 12.02.1996, dal prelievo del saldo residuo sul conto svizzero Forelia operato pochi giorni prima da Fabio Squillante e Olga Savtchenko.

Nel novembre 1996, infatti, Zindel era entrato nel consiglio di fondazione della Telino Stiftung in luogo di Cornelia Ritter, destituita da Squillante in data 7 novembre 1996. Clara Pacifico aveva allora consegnato a Zindel una missiva priva di data con la quale Squillante aveva disposto, evidentemente dopo aver esercitato il potere di revoca del mandato alla Ritter, la cessione del suo diritto di beneficiario economico nella Telino Stiftung in favore di Pacifico.

Zindel, incaricato da Pacifico, aveva costituito la Lafleur Stiftung, la Estevan Stiftung, la Wana Stiftung e la Figo Stiftung.

Pacifico, sempre secondo la ricostruzione operata dai giudici del Liechtenstein, allorché era venuto a conoscenza del fatto che le autorità italiane avevano ottenuto i nomi della Laoro Anstalt e di Cornelia Ritter, aveva comunicato a Zindel che *“da quel momento in poi avrebbe impartito tutte le istruzioni ed effettuato tutte le telefonate a lui dirette ricorrendo al nome cifrato Orologio”*.

Certamente Squillante non era estraneo alle società neocostituite: i valori patrimoniali della Telino Stiftung erano stati trasferiti nel dicembre 1996 dalla LLB Liechtensteinschen Landesbank alla Neuen Bank AG, in favore della Lafleur Stiftung, società *“successiva alla Telino”*. La Figo Stiftung era società destinata unicamente alla detenzione delle azioni della Estevan Associated Inc. di Panama e quest'ultima disponeva in conto di circa 7,5 milioni di franchi svizzeri versati da Zindel dopo prelievo del medesimo importo dal conto della Asbey Trading Inc. di Panama. La Asbey Trading era stata costituita il 14.1.1997 per incarico di Paolo Oliviero, qualificatosi con Zindel come consulente fiscale in Italia e amico stretto di Squillante; lo stesso Paolo Oliverio vi aveva trasferito i danari della Wana Stiftung. La Wana Stiftung era stata istituita proprio al fine di estrapolare dai fondi pervenuti alla Lafleur Stiftung quei 7.500.000 FRS. Rivendicati da Paolo Oliviero per conto di Squillante. Squillante in data 10/1/97 aveva autorizzato l'operazione complessiva con missiva diretta a Zindel *“Le confermo che FRS 7.500.000 della Telino (rectius Lafleur Stiftung) appartengono al sig. Paolo Oliviero”* (cfr. foglio 697). La missiva era richiamata da Pacifico nell'ordine senza data a Zindel *“La prego di voler mettere a disposizione del sig. Paolo Oliviero dalla Fondazione Telino (rectius Lafleur Stiflung) 7.500.000 ~HF che, come già Le è stato confermato dal sig. Renato Squillante con lettera del 10.01. 1997~ appartengono al sig. Paolo Oliviero”*.

Per quanto esposto, il codice *Orologio* sembra ancora riferibile a transazioni in cui era interessato Squillante, dovendo rientrare del danaro trasferito dal conto Forelia al conto della Telino Stiftung.

D'altronde, deve escludersi ogni particolare rilevanza probatoria rispetto ad attività poste in essere da soggetti pienamente consapevoli degli accertamenti bancari in corso, perciò' intenti a confondere, con azione congiunta, le tracce di

movimentazioni pur autonomamente intrattenute in precedenza.

Squillante temeva gli esiti degli accertamenti sui suoi conti svizzeri e li temeva non in relazione alla difficoltà di giustificare la consistenza della complessiva raccolta, ma per alcune determinate operazioni.

Non si spiegherebbero altrimenti i tentativi di Squillante di parlare con Resinelli delle rogatorie svizzere dopo l'individuazione della microspia al Bar Tombini oppure la soppressione ad opera dello stesso magistrato degli appunti che avrebbero contribuito alla individuazione della fonte asseritamente lecita dei singoli versamenti: *“da magistrato, da persona che sa un po' le cose ... mi preoccupavo di sapere qual'era la rogatoria e come si faceva”* nonché *“ad un certo punto i documenti, gli appunti li ho distrutti quando furono portati i soldi da Bellinzona a Vaduz ... è chiaro io ero pedinato, non potevo mica portarmi pure gli appunti”* (vds. trascrizioni udienza del 03.10.2002 nel proc. pen. IMI-SIR).

Delle sue preoccupazioni parlava proprio con Pacifico già prima dell'arresto del 16.03.1996 di entrambi, commentando la normativa antiriciclaggio e chiedendo lumi circa la possibilità di una retrocessione dell'intestazione del conto Forelia destinata ad evitare ogni coinvolgimento della nuora Olga Savtchenko nelle indagini (vds. esame Pacifico del 31.03.2003).

Pacifico, infine, si adoperava per far rientrare in Italia il danaro dell'amico magistrato dopo che a ciò Cornelia Ritter non si era prestata, fornendo al nuovo fiduciario quel riferimento *Orologio* che verosimilmente Squillante gli aveva chiesto di utilizzare.

Presentatosi in data 23 settembre 1997 per rendere interrogatorio, Previti Cesare ha dichiarato che il bonifico *de quo* andava inquadrato nell'ambito delle consuete rimesse che egli effettuava all'estero sui conti di Pacifico per ottenere da questi l'equivalente in Italia, ma che la somma in questione era stata dirottata, a sua insaputa, da Pacifico sul conto di Squillante.

<b>Dichiarazioni di Cesare Previti</b>
--

Circa, poi, i flussi di danaro movimentati sul conto Mercier, gli stessi - a suo dire - erano collegati, da un lato alla professione da lui esercitata all'estero e, dall'altro, alla attività da lui svolta in qualità di fiduciario di società *off-shore*.

L'esperienza maturata in anni ed anni di attività professionale - ha dichiarato Previti - gli aveva consentito di muovere il danaro con una certa disinvoltura e tranquillità perché *"...tutto quello che era riservato io lo facevo passare da lì... i conti esteri vengono sempre gestiti per via orale e le operazioni iniziano e finiscono nel momento in cui si fanno"*.

Chiamato all'udienza del 28 settembre 2002 nel procedimento IMI-SIR-Lodo Mondadori, l'avv. Previti ha "qualificato" l'entrata della somma di denaro di provenienza Fininvest come corresponsione di parte di una consistente parcella dovutagli dal gruppo Fininvest per *"l'enorme mole di attività professionale svolta soprattutto all'estero"*.

L'ammontare complessivo dei suoi compensi -ha ricordato l'avv. Previti- era stato definito con il direttore finanziario della holding Livio Gironi, all'esito di una "trattativa" svoltasi sulla base di una relazione dettagliata delle sue prestazioni, relazione rimasta nella sua disponibilità e attestante la natura quantitativamente e qualitativamente eccezionale dell'impegno professionale da lui svolto all'estero per il gruppo Fininvest.

Come riferito in udienza, egli aveva curato i rapporti in vista della creazione in Francia della televisione privata e aveva prestato la propria attività professionale fino alla revoca della concessione da parte del Governo francese: *"Durante tutto questo percorso si sono verificate delle situazioni veramente gravi e pesanti, sia sotto il profilo commerciale, sia sotto il profilo imprenditoriale, sia sotto il profilo penale. Solamente lo scambio di corrispondenza tra me e gli avvocati che si sono occupati di questa vicenda in Francia ha portato ad una cosa come 500 lettere. Poi ci sono centinaia di documenti di altra natura, contratti, riscritture, transazioni, appunti di studio della situazione legislativa francese, udienze. E poi c'è la Spagna, c'è la Germania, c'è l'Italia con tutta l'avventura di Tele+"*.

L'importo avuto dalla Fininvest a titolo di anticipo era stato da lui stesso inviato al conto "Orologio" presso la SBT di Bellinzona, all'attenzione di Resinelli, su indicazione fornitagli da Pacifico, il quale gli aveva reso l'equivalente in lire direttamente in Italia.

Nel presente dibattimento (n. 5725/03) Previti, escusso ex art. 210 c.p.p. alle udienze del 19, 28 e 29 giugno 2004, ha ripercorso le vicende di interesse della

Fininvest che avevano dato luogo alla parcella.

Sul fronte nazionale, egli si è qualificato mediatore con il mondo politico, studioso delle problematiche giuridiche, organizzatore dei collegi di difesa nella battaglia per la regolamentazione delle emittenze TV; ha fatto cenno alle questioni legate alla riorganizzazione della Standa dopo l'acquisizione da parte del Gruppo e collocabili negli anni 1992-1994, alle diverse cause avverso la SIAE pendenti fino alla transazione del 1993 nonché alle udienze di appello del cd. Lodo Mondadori.

A tale attività professionale in Italia si era affiancata anche l'attività professionale estera, iniziata nella seconda metà degli anni '80, quando Silvio Berlusconi aveva messo in atto un disegno imprenditoriale europeo verso Francia e Spagna.

Infatti, nell'anno 1985, era stata costituita in Francia dall'avv. Angelo Codignoni la France 5, partecipata di Reteitalia spa e l'avv. Previti si era occupato della consulenza e della contrattualistica con i legali Tavernier e Dupres, incaricati ufficialmente di seguire la vicenda.

La revoca della concessione per l'esercizio del servizio televisivo, avvenuta nel 1987, aveva dato luogo a una causa per il risarcimento con esito favorevole solo nel 1991-1992. Ed invero, dopo un braccio di ferro tra i soci Hersant e Sabournet, a fronte delle fortissime perdite subite, era stato deliberato un aumento di capitale ed Hersant era divenuto socio di maggioranza. In seguito, era subentrato Hachette che aveva acquistato la quota della Fininvest con patto di riscatto ma, allorché la Fininvest aveva esercitato tale patto, era intervenuto il fallimento. Dal rifiuto di Hachette di dare esecuzione al patto era derivato presso il Foro di Ginevra un contenzioso in cui Previti si era impegnato in prima persona, con funzione di coordinatore e supervisore, coadiuvato da diversi professionisti che lavoravano nel gruppo, ma che erano delegati solo su aspetti settoriali.

In sintesi, l'avv. Previti si era occupato di tutte le questioni che si erano presentate in Francia e aveva sempre mantenuto un ruolo di coordinamento e di guida, oltre che di studio e valutazione dei singoli atti.

In Spagna, invece, l'avv. Previti era intervenuto a causa delle difficoltà connesse alla costituzione della compagine dei soci e del mantenimento di una posizione di

preminenza del Gruppo nel settore televisivo. Il suo impegno, inoltre, era stato particolarmente gravoso anche nel settore pubblicitario e si era concretizzato in una contrattualistica molto capillare con Publiespana, concessionaria esclusiva di Telecinco Gestelevision SA..

Agli inizi degli anni '90 Previti aveva curato negli Stati Uniti la questione del disconoscimento dei diritti del Gruppo sui films acquistati dalla Metro Goldwyn Mayer; nello stesso periodo Silvio Berlusconi aveva anche chiesto al professionista di formulare un piano di fattibilità su di un importante acquisto immobiliare nella parte sud di Rio de Janeiro.

Ma la complessa attività di “**natura straordinaria**” svolta all'estero dall'avv. Previti per il gruppo Fininvest, non era certo ricompresa nei contratti di consulenza conclusi dal professionista con le diverse società: era questo il motivo per cui solo alla fine degli anni Ottanta Previti aveva affrontato con Gironi Livio, direttore finanziario della *holding*, il discorso dei compensi da lui maturati per l'attività svolta in Italia e soprattutto all'estero, compensi pattuiti in diversi contratti di consulenza, ma legati ad una “ordinaria” attività legale e pertanto inadeguati rispetto a quelle situazioni “*super assorbenti*” che erano state da lui gestite non solo in Italia ma soprattutto all'estero.

Ed invero, solo dopo una lunga trattativa svolta con Gironi - in quanto sulla base dell'applicazione delle tariffe professionali il suo compenso oscillava tra la somma di £. 10-15 miliardi e quella di £. 30-35 miliardi - gli era stato riconosciuto un compenso quantificato in £. 13 miliardi a chiusura della fase 1985-1990.

L'ulteriore attività “straordinaria” prestata dall'avv. Previti negli anni 1992-1993 prima dell'adeguamento dei contratti di consulenza, era stata, invece, “trattata” con Messina Alfredo, il quale nel 1991 aveva sostituito Gironi Livio nell'incarico di direttore finanziario.

Messina aveva apportato un consistente aumento alle parcelle già liquidate, sino ad arrivare ad un totale di oltre £. 16.000.000.000.

Ha dichiarato infine sul punto l'avv. Previti, che Berlusconi non fu da lui informato della trattativa da lui svolta con Gironi, con la precisazione che forse Berlusconi “*mi può avere genericamente inviato da Gironi, ma senza minimamente entrare nel merito*”.

In conclusione, ha addotto Previti, “*tutti i versamenti verificati nei conti che sono agli atti dal 91 al 93 sono da ricollegarsi alla mia attività professionale*”.

Tali versamenti sono stati puntualmente elencati dal m.llo Orsicolo Aronne sentito, oltre che in questo processo all’udienza del 25 ottobre 2004, nel procedimento cd. SME all’udienza del 23 maggio 2001. Dall’esame del teste e dalla documentazione prodotta e allegata al verbale di quest’ultima udienza è emerso che effettivamente tra il 14 febbraio 1991 e il 4 febbraio 1993 dalla struttura economica facente capo alla Fininvest (Ferrido, Polifemo, Ampio, New Amsterdam) sono stati destinati a Previti in dieci *tranche* importi vari per la complessiva somma di £. 16.260.000.000. La prima operazione del 14 febbraio 1991 ha visto l’accredito sul conto *Mercier* di £. 3.036.000.000, mentre l’ultima, del 4 febbraio 1993 ha visto l’accredito di Fr. Sv. 15.940.000.

I fondi risultano impiegati in depositi fiduciari, in acquisti di valuta in funzione speculativa e, per la maggior parte, in bonifici a terzi con varia destinazione, tra cui anche Pacifico, con una giacenza all’esito su Mercier pari a £. 1 miliardo 877 milioni.

Secondo la tesi difensiva l’importo di \$ 434.407,87 sarebbe stato corrisposto all’avv. Cesare Previti dal gruppo Fininvest per la pluriennale e intensa attività professionale da questi svolta “soprattutto” all’estero.

Tesi difensiva  
dell’imputato

La difesa dell’imputato, nell’ottica di documentare gli impegni professionali dell’avv. Previti all’estero, ha depositato in data 21 giugno 2004 due faldoni contenenti documenti formati nel periodo della campagna di espansione estera del Gruppo ed attestanti nello specifico le “questioni” francesi e spagnole di cui l’avv. Previti si era occupato.

Tuttavia non vi compaiono atti, memorie, pareri o missive a firma del professionista.

Nel primo faldone sono stati prodotti: 1) atti normativi; 2) sentenza nel giudizio di risarcimento promosso da France 5 dopo la revoca della concessione da parte del Governo francese; 3) autorizzazione della La Cinq SA. da parte della Commission Nationale de la Communication et des Libertés alla costituzione del quinto canale; 4) sentenza del 04.12.1989 del Tribunal de Commerce de Paris; 5) bilanci di esercizio; 6) verbali assembleari; 7) piani finanziari e di modificazione dell’azionariato della La

Cinq; 8) promessa di acquisto e vendita delle azioni della La Cinq in data 8/10/90 predisposta da Tavernier.

Nel secondo faldone sono raccolti atti relativi alla Gestevision Telecinco SA., società di diritto spagnolo costituita nel marzo 1989, ed alla concessionaria pubblicitaria Publitalia, accompagnati da una relazione della Earnst & Young.

Sull'attività professionale svolta dall'avv. Previti all'estero ed in Italia si sono soffermati molteplici testi.

Gli avvocati Vittorio Dotti, Aldo Bonomo, Agostino Gambino, Francesco Vassalli, Aldo Frignani e il vice direttore *marketing* in Publitalia Carlo Momigliano hanno illustrato il ruolo di Previti nel collegamento fra il Gruppo e i diversi e qualificati professionisti che prestavano la propria attività in Italia per la Fininvest. Tutti i testi hanno messo in evidenza la attività di "impostazione delle questioni strategiche" avuta dall'avv. Previti il quale, altresì, organizzava le riunioni, coordinava il lavoro dei suoi colleghi e sceglieva i componenti dei collegi di difesa (cfr. trascrizioni udienze 6/7/01, 8/6/01, 1/7/02, 7/5/04, 21/5/04; trascrizioni nel procedimento IMI-SIR, udienze 17/5/01, 18/5/02, 3/6/02, 14/6/02).

Quanto all'attività svolta dall'avv. Previti all'estero, Fedele Confalonieri, Livio Gironi, Angelo Codignoni e, per periodo successivo ai fatti, gli avvocati Aldo Frignani e Luigi Medugno, hanno ribadito il qualificato apporto professionale dell'avv. Previti, il suo ruolo di soggetto "coinvolto" ed "interessato", ora in un procedimento amministrativo, ora in un arbitrato, ora nella contrattualistica e hanno contestualizzato tale articolata attività nelle vicende giudiziali e stragiudiziali fronteggiate dalla Fininvest, proprio grazie alla guida dell'avv. Previti.

Fedele Confalonieri, amministratore delegato della Fininvest Comunicazioni, ha parlato, con riferimento ad un ventennio, dell'incontestabile apporto dell'avv. Previti nella risoluzione delle questioni afferenti la nascita e lo sviluppo della televisione commerciale in Italia e, con riguardo alla attività estera ha dichiarato : *" Quello che io ricordo di Cesare Previti è proprio una sua attività direi quasi da regista di certe situazioni....In Francia abbiamo avuto due passaggi importanti, noi siamo andati in Francia nel 1986, ricordo bene che era febbraio...e abbiamo aperto la Cinq in Francia... aveva vinto le elezioni Chirac in marzo e aveva revocato la concessione"*.

Da quel momento - ha riferito il teste - fu determinante il ruolo avuto dall'avv. Previti nel contrapporsi vittoriosamente alle determinazioni del governo francese e nel programmare le strategie necessarie a fronteggiare le ostilità dei soci Hersant e Vernes, ostilità culminate nelle vicende giudiziarie ed arbitrali legate alla gestione dei patti parasociali conclusi nel 1990 con Hachette (cfr. trascrizioni udienze 6/7/01, 9/11/02, 21/5/04).

E' poi stato acquisito il verbale di assunzione delle informazioni rese al difensore in data 13 settembre 2002 da Codignoni Angelo.

Codignoni ha richiamato i passaggi essenziali della "avventura del Gruppo in Francia", dalla costituzione della France 5 nel 1985 a vicende più recenti, quali la procedura concorsuale nel 1992 e l'arbitrato in Svizzera del 1997, affermando, sia pure con estrema sintesi, che l'avvocato Previti aveva guidato l'attività degli avvocati stranieri nei diversi contenziosi e, recandosi spessissimo in Francia o in Svizzera, aveva preso parte a riunioni, steso atti, intrattenuto copiosa corrispondenza.

Codignoni, nel porre l'accento sulla l'attività francese che aveva occupato l'avv. Previti dal 1985 fino agli anni '90, lo ha definito " *... la persona che guidò tutta l'attività legale nei numerosi procedimenti giudiziari ...assumendosi la responsabilità di tutte le scelte difensive strategiche e fungendo costantemente da punto di riferimento per gli avvocati francesi e svizzeri ai quali ovviamente era affidata la parte strettamente tecnico-operativa delle difese, sempre in sintonia con le decisioni prese insieme all'avvocato Previti ...*".

**Indiscutibile, dunque, si appalesa la complessiva attività professionale svolta dall'avv. Previti per la Fininvest, che non risulta si avvalsesse di altri professionisti con lo stesso ruolo di super visore e di coordinatore da lui ricoperto nelle più complesse vicende giudiziarie e stragiudiziarie e ciò indipendentemente da una procura generale o da un atto di investitura formale che lo abilitasse ad operare per conto del gruppo.**

E tuttavia, sebbene l'impegno professionale dell'avv. Previti abbia avuto riscontro nella documentazione in atti e nelle testimonianze assunte, sono i direttori finanziari della holding Livio Gironi e Alfredo Messina, le persone che hanno portato all'attenzione del Tribunale le "modalità" seguite per il pagamento delle parcelle all'avvocato Previti.

All'udienza del 28 marzo 2003 (proc. pen. n. 879/00) è stato sentito ex art. 210 c.p.p. Livio Gironi, colui il quale avrebbe autorizzato la corresponsione della parcella.

Gironi, fino al 1990 direttore generale dei servizi del Gruppo e fino al 1991 direttore finanziario, ha confermato che Previti era stato coinvolto nella risoluzione delle problematiche afferenti gli investimenti televisivi in Francia, in Svizzera, in Spagna e aveva operato negli Stati Uniti.

Il legale negli anni 89-90, *quando aveva già risolto o stava per risolvere la Francia*, lo aveva contattato per discutere di parcella e di rimborsi spese maturati rispetto a lavori svolti soprattutto all'estero dal 1985.

Gironi, sorpreso dall'entità della richiesta e dal fatto che *“come mai lui era andato a parlare di parcella ormai maturate da qualche anno, perché se nell'85 si occupava della Francia, lì si era vicini all'89-90”*, aveva preso tempo e, fattosi spiegare su quali valori erano state calcolate *“le percentuali”* richieste, aveva verificato l'esattezza dell'elenco predisposto dall'avv. Previti.

In particolare, Gironi si era informato della specifica attività professionale svolta dall'avv. Previti, andando in Francia a parlare con Codignoni, il quale si era occupato in quel Paese delle vicende della *Cinq*, poi aveva parlato anche con Bernasconi, *“numero uno mondiale per i diritti TV”* e infine aveva anche parlato con i responsabili delle divisioni in cui era articolata la Fininvest.

Quindi, dopo una lunga trattativa, perché *“avendo molta discrezionalità ero molto prudente”*, aveva infine accordato all'avv. Previti un compenso di circa £. 10 miliardi, da corrispondere in nero e a rate a richiesta del professionista, ma anche nell'interesse della Fininvest che aveva necessità di risparmiare per motivi di liquidità.

Nei primo trimestre del 1991, Gironi aveva pertanto autorizzato il cassiere centrale Scabini Giuseppino e, forse, *“anche Vanoni”*, al versamento della somma tramite i conti esteri.

Orbene, dato atto di quanto sin qui emerso, non pare pienamente credibile, a giudizio del collegio, la ricostruzione dei fatti offerta in tema di parcella da Gironi Livio il quale, nella posizione di teste ex art. 210 c.p.p., si è spesso avvalso della facoltà di non rispondere e deve, pertanto, essere verificato nelle dichiarazioni da lui rese, quanto alla intrinseca attendibilità - secondo i parametri giurisprudenzialmente

indicati - della precisione, della coerenza, della logica interna del racconto.

Ed invero, per quanto Gironi fosse dotato di ampia discrezionalità contabile ed amministrativa, nella qualità di direttore finanziario del gruppo, non pare possibile che egli abbia riconosciuto all'avv. Previti quei compensi, connotati dal carattere di assoluta straordinarietà - basti pensare che quelle "elevate" parcelle erano maturate anni addietro e che il dirigente Gironi non aveva mai pagato "in nero" gli altri avvocati del gruppo, né aveva mai approvato parcelle di professionisti - senza pretendere una notula, un resoconto delle spese, una ricevuta, insomma "senza un documento in mano" che comprovasse l'avvenuto pagamento.

Peraltro, è impensabile che Gironi non dovesse rendere conto della propria gestione a chi gli era sovraordinato, così come confermato dal comportamento prudenziale da lui tenuto allorché, in una altra occasione, aveva sentito "*Berlusconi oppure il suo segretario*", prima di procedere al pagamento della somma di £. 500.000.000, richiestagli dall'avv. Dotti a titolo di anticipazione onorari.

Nè si comprende quale sia stato l'oggetto degli accertamenti compiuti da Gironi nei diversi settori del Gruppo per verificare la congruità della parcella richiestagli dall'avv. Previti, visto che lo stesso ha sostenuto di non disporre dei dati necessari per la determinazione del compenso dovuto al legale alla stregua dei vari parametri di riferimento, diversi a seconda della natura giudiziale, stragiudiziale, ordinaria ovvero straordinaria della attività svolta dall'avv. Previti.

Inoltre, Gironi nulla ha riferito in ordine all'esecuzione dei bonifici all'avv. Previti e, d'altro canto, Scabini e Vanoni - che avrebbero potuto dare un contributo fondamentale all'accertamento dei fatti - si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. nella qualità di imputati ex art. 210 c.p.p.

Sotto il profilo dell'attendibilità estrinseca, inoltre, non v'è compatibilità tra la versione di Gironi e quella di Previti: la cifra complessiva indicata dal dirigente in £. 10 miliardi è ben lontana da quella addotta dal legale, e ciò senza considerare il *surplus* che l'avv. Previti ha attribuito al potere decisionale di Messina.

D'altro canto, l'avv. Previti ha riferito di essersi rivolto a Gironi per il saldo dei suoi compensi "... *perché era il dirigente delegato a questo genere di rapporti*".

Gironi, a sua volta, ha escluso di avere approvato le parcelle di altri avvocati,

essendosi sempre limitato per questi ultimi a pagare le parcelle già approvate da altre strutture, poiché in questi casi - ha detto - “... *non era un problema estero...*”, come invece per l'avv. Previti.

Da chi e quando sarebbe stato deciso che quello di Previti era un problema estero resta un interrogativo insoluto, posto che Gironi si è giustificato: “*Ho fatto ricorso al nero solo con Previti per poter risparmiare, non c'erano soldi*” (cfr. esame Gironi, ud. 28/3/03, proc. pen. n. 879/00).

L'assunto difensivo in tema di parcella non trova adeguato supporto nemmeno nella testimonianza di Messina Alfredo, sentito nel procedimento cd. IMI-SIR-Lodo Mondadori all'udienza del 3 giugno 2002.

Messina, direttore dei servizi del Gruppo dal gennaio del 1990, ha elencato alcune vicende che avevano richiesto, in Francia, in Spagna, in Italia, l'impegno di Previti, ma ha precisato che Previti aveva sempre fatturato a Fininvest o a società del gruppo le sue prestazioni: “*Io mi occupavo di contabilità e so per certo che le fatture venivano regolarmente contabilizzate ... Scabini faceva capo ad un direttore finanziario che a sua volta riportava a me, io non ho mai dato disposizioni a Scabini, non c'erano rapporti diretti*”.

**In conclusione il Collegio, sia pure riconoscendo la complessa attività estera e nazionale effettuata dall'avv. Previti nell'interesse Fininvest, tra il 1985 e il 1990, non ritiene di potere imputare la somma di \$ 434.404,87 ad una *tranche* di maxiparcella corrispostagli dalla Fininvest in ragione di quelle prestazioni professionali, di carattere anche straordinario, da lui svolte.**

Tale conclusione discende, invero, non solo dalle contraddizioni e dalle lacune, quali emergono dalle dichiarazioni rese da Gironi e Messina sulle modalità di pagamento dei compensi professionali sicuramente maturati dall'avv. Previti, ma anche dalla valorizzazione di tutti quegli elementi in precedenza esposti in merito alla stretta correlazione esistente tra il bonifico di provenienza Fininvest e quello destinato al conto Rowena del magistrato Squillante.

La identità delle somme in entrata e in uscita dai conti, la “straordinaria” velocità della destinazione della somma - semplicemente transitata sul conto estero di Previti - appaiono, a giudizio del Collegio, elementi di significativa concordanza per

escludere un'assoluzione nel merito

Ed invero la movimentazione dei conti, come in precedenza descritta, dimostra come Ferrido e Mercier sono stati utilizzati quali conti di transito in una operazione che appare destinata, sin dall'inizio, al beneficiario finale Squillante Renato, che l'ha prontamente utilizzata.

L'imputato, nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 17/6/03, ha affermato la propria estraneità alla gestione del danaro depositato sui conti interessati dalla movimentazione, mettendo in evidenza il numero elevatissimo di società e dipendenti, la rapidissima crescita economica avuta dalle stesse, e la struttura aziendale che lo ponevano in una posizione apicale come tale completamente scollegata da qualsiasi problematica amministrativa o finanziaria del Gruppo.

E, tuttavia, è proprio la complessità della struttura del Gruppo presieduto dall'imputato a persuadere il Tribunale - così come attestato dal comportamento tenuto da Gironi per il pagamento dell'avv. Dotti - che il sistema dei pagamenti prevedesse procedure e rigide ripartizioni delle competenze: un direttore finanziario, quali erano stati Gironi fino al 1991 e successivamente Messina, non poteva eseguire pagamenti senza la preventiva autorizzazione del direttore amministrativo della holding o delle singole partecipate, per l'ovvio motivo che non conosceva il merito delle operazioni compiute da oltre 200 società del gruppo Fininvest.

Tanto hanno riconosciuto sia Vanoni nel procedimento penale n. 9811/93/21 sia Gironi, il quale ultimo, in conclusione, non ha potuto negare il carattere "straordinario" dell'iter seguito nei versamenti a Previti: ma le operazioni straordinarie non possono di certo essere autonomamente deliberate da un direttore finanziario.

D'altro canto, non può credersi che i dirigenti della Fininvest Gironi, Scabini, Vanoni, Camaggi abbiano, in piena autonomia, effettuato un bonifico all'apparenza già "predestinato" a un magistrato con il quale non risulta abbiano mai avuto alcun contatto.

A ciò si aggiunga che Previti nel procedimento IMI-SIR-Lodo Mondadori ha negato ogni suo rapporto sia con il cassiere centrale del Gruppo Scabini Giuseppino, beneficiario formale dei conti di uscita, sia con la dirigente Camaggi, delegata ad operare su quegli stessi conti (cfr. trascrizioni udienza dei 28/9/02).

Diversamente, è stato acclarato come Squillante avesse un rapporto di conoscenza con Silvio Berlusconi.

Come si è già detto, è agli atti il verbale di un interrogatorio reso dallo stesso Berlusconi in data 24 maggio 1984, alla presenza del suo difensore avv. Cesare Previti, innanzi il giudice istruttore Renato Squillante nell'ambito del procedimento R.G.N.R. n. 1932/81A+4336/82+5345/83 R.G.N.R. a carico di Aceto ed altri. Quel procedimento ineriva le fattispecie penali della turbativa della regolarità dei servizi pubblici per l'installazione di apparati radioelettrici, della creazione di situazione di pericolo per la sicurezza della navigazione aerea nonché dell'esercizio di un impianto di telecomunicazione senza concessione. Con sentenza del 24.06.1985 Berlusconi veniva assolto dalle accuse per non aver commesso il fatto, in difetto della qualità di amministratore della emittente Canale 5 gestita dalla partecipata Fininvest Roma 2 srl.

Inoltre Giorgio Aloisio De Gaspari, testimone affidabile perchè coerente e disinteressato, all'udienza del 14 maggio 2001, ha ricordato che Squillante gli aveva parlato dei suoi buoni rapporti con Silvio Berlusconi e gli aveva promesso che si sarebbe adoperato per favorire la sua attività professionale con il gruppo di Berlusconi. Fatto sta che Aloisio De Gaspari era stato presentato a Milano alla commissionaria del gruppo Fininvest Mediolanum da Squillante e che per via di tale presentazione gli era stata affidata la gestione di un certo patrimonio mobiliare costituito da azioni ed obbligazioni e un blocco di titoli di Stato che appartenevano alla madre di Berlusconi.

Dopo appena un anno, il 6 dicembre 1988, il rapporto era stato sciolto.

È ancora Squillante, come si è già detto, che possiede i numeri telefonici della residenza di Arcore e che ne fa uso per gli auguri di Natale, seppure non solo in epoca di molto successiva ai fatti, ma anche senza riuscire a stabilire alcun contatto (cfr. memoria del P.M. "contatti telefonici" in udienza 12/11/04 e faldone 8-9 produzioni P.M.).

Infine, Squillante è il magistrato cui è stata offerta nel 1994 la candidatura al Senato della Repubblica con il partito di Forza Italia (cfr. dichiarazioni Berlusconi in sede di incidente probatorio, esame Squillante ad udienza del 30/4/04).

**Ciò posto ritiene il Collegio che il quadro indiziario a carico dell'odierno imputato non consenta una pronuncia assolutoria nel merito.**

Tuttavia, all'imputato possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, sia in considerazione del fatto che lo stesso è incensurato, sia perché, come si vedrà di seguito, l'impianto accusatorio, costruito principalmente intorno alla vicenda SME, non ha trovato riscontro per quanto riguarda la posizione di Silvio Berlusconi.

Attenuanti  
generiche

Inoltre, il Tribunale ritiene che per l'imputato debba essere valorizzato il dato relativo alle condizioni di vita individuale e sociale, come richiamate dall'art. 133 co. 2 n. 4 c.p.

Del resto, anche la Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda "Lodo Mondadori", in relazione a fatti riferiti allo stesso periodo per cui è questo processo, nella sentenza del 12/5/01 ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, con espresso riferimento alla sua condotta di vita successiva al reato contestato.

E sono proprio le condizioni di vita individuale e sociale di Silvio Berlusconi, rimaste immutate, e non la carica istituzionale da lui ricoperta, a fondare il giudizio del Tribunale di meritevolezza delle riconosciute attenuanti generiche.

Ed infine, va sottolineato che la Suprema Corte nella sentenza n. 3524 del 16/11/01 pronunciata nei confronti dello stesso Berlusconi Silvio nella vicenda "Lodo Mondadori", nel confermare sul punto la sentenza della Corte d'Appello di Milano sopra citata, ha ritenuto che "il rilievo dato alle attuali condizioni di vita del soggetto, valutato dalla Corte come decisivo, non appare per nulla incongruo", una volta escluso ogni riferimento a "cariche istituzionali", nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione.

Osserva, infine, il Tribunale che è ampiamente decorso il termine di prescrizione del reato di anni 7 e mesi 6, tenuto conto del *tempus commissi delicti* e avuto riguardo all'entità della pena edittale prevista per tale reato che, per effetto delle accordate circostanze attenuanti generiche, è inferiore ad anni cinque di reclusione.

## **CAPO B): VICENDA SME**

**Quanto alla corruzione contestata al capo B), occorre esaminare quali siano gli elementi di prova a carico dell'imputato Verde, e cioè la sua avvenuta messa a disposizione, per effetto della quale egli avrebbe ricevuto una**

Capo B)

**remunerazione in dipendenza della sentenza emessa, sia pure due anni dopo, in coincidenza con la conclusione dell'iter giudiziario che ha visto la soccombenza della Buitoni.**

Dalle tematiche probatorie su cui si è soffermata l'accusa - pubblica e privata - risulta che in contestazione vi sono, come è testualmente indicato nel capo di accusa, due elementi alternativi: per un verso, una preventiva messa a disposizione della funzione e, per altro verso, il comportamento del giudice Verde in relazione alla sentenza depositata in data 19 luglio 1986 nella causa promossa dalla Buitoni contro l'IRI.

L'accusa, invero, ha sottolineato che il giudice Verde non solo era il presidente del collegio che aveva deciso la causa e l'estensore della motivazione della sentenza in questione, quanto soprattutto il fatto che egli si era auto-attribuito il ruolo di istruttore. Inoltre, l'accusa ha rimarcato, quale ulteriore anomalia, la difformità delle motivazioni della sentenza del Tribunale rispetto a quelle della Corte d'Appello, confermate dalla Suprema Corte.

Sentenza  
Buitoni/IRI

Le anomalie anzidette sono state collegate ad un precedente accordo corruttivo, avente, come si legge nella prima parte del capo d'imputazione, la connotazione della messa a disposizione *a priori* della funzione giudiziaria. Cosicché, se anche la sentenza Verde fosse da ritenersi in sé un atto del tutto conforme ai doveri d'ufficio, vi sarebbe comunque una corruzione ex art. 319 c.p., dovendosi ritenere che anche Verde fosse previamente "a libro paga".

Alternativo a questo profilo è quello secondo cui, a prescindere da preventivi accordi corruttivi, il dr. Filippo Verde avrebbe percepito dopo la sua sentenza la somma di £. 200.000.000.

Entrambi i profili sopra esposti devono essere verificati, dal momento che il reato attribuito al dr. Filippo Verde è stato commesso in data antecedente alla modifica legislativa del 1990, che ha delineato il reato di corruzione in atti giudiziari e ha parificato le situazioni previste da entrambe le fattispecie di cui agli articoli 318 e 319 c.p.

Il Tribunale ha già dato conto dei propri convincimenti e della ritenuta interpretazione dell'art. 319 c.p., sulla base delle numerose sentenze della Suprema

Corte che hanno affermato la legalità di una interpretazione estensiva di tale norma, focalizzando l'attenzione sulla necessità della prova del *pactum sceleris*, ovvero la vendita *a priori* della funzione, a prescindere dalla natura dell'atto o degli atti compiuti o addirittura a prescindere dalla loro individuazione, purché, in quest'ultimo caso, sia identificato il *genus* di atti appartenenti alla funzione che viene venduta e in concreto posti in essere dal corrotto.

Ed un conto è l'interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 319 c.p.; ben altro è dare per scontato che vi sia un accordo corruttivo antecedente, con messa a disposizione della funzione, ogni volta che sia intervenuto un pagamento e sia identificato e valorizzato un atto d'ufficio correlato a tale pagamento.

Accordo che costituendo di per sé comportamento contrario ai doveri di ufficio riverbererebbe i suoi effetti anche sugli eventuali atti conformi ai doveri di ufficio, integrando, sempre e comunque, il reato di cui all'art.319 c.p..

**Quindi, secondo la valutazione di questo Tribunale, delle due l'una: o vi è prova di un accordo corruttivo concernente la messa a disposizione - a priori - della funzione del pubblico ufficiale e in tal caso si può prescindere dal considerare la non contrarietà ai doveri d'ufficio degli atti compiuti; ovvero, se non vi è prova di un accordo corruttivo e si fa riferimento ad un atto specifico, la contrarietà ai doveri d'ufficio deve essere rilevabile dall'atto in sé oppure da comportamenti arbitrari o "anomalie", di vario genere, che attengano all'assunzione dell'atto medesimo (nella specie, la sentenza).**

Come si è visto, l'accusa, sia pubblica che privata, si è soffermata sull'esistenza di una duplice anomalia: la prima, nella fase di assegnazione della causa, che avrebbe comportato di fatto una posizione egemone del dr. Verde nei confronti degli altri componenti il collegio; la seconda anomalia sarebbe rappresentata dalla redazione della motivazione della sentenza da parte dello stesso dr. Verde, motivazione che la Corte d'Appello non aveva condiviso.

Tali anomalie sarebbero elemento rilevatore di una presa di interesse personale di Verde nella trattazione della causa, che con la decisione di rigettare le richieste della Buitoni spa, così come argomentate, avrebbe inteso favorire la IAR.

**Preliminarmente è opportuno sottolineare che la sentenza Verde non è stata la prima, né l'ultima, di una vicenda giudiziaria che si è conclusa definitivamente con il rigetto delle domande proposte dalla Buitoni spa, nei confronti dell'IRI, volte ad ottenere il riconoscimento della validità ed efficacia delle intese sottoscritte dalle parti il 29/4/85.**

In fatto, come si è già detto, sono stati emessi ben quattro provvedimenti giudiziari nella causa Buitoni/IRI e precisamente :

1) su ricorso della Buitoni del 19/6/85 (volto ad ottenere il sequestro giudiziario delle azioni SME, oggetto delle intese del 29/4/85 tra l'IRI e la Buitoni), il giudice Carlo Izzo, con ordinanza del 25 giugno 1985, respingeva il ricorso, argomentando che tali intese non avevano nessuno degli elementi anche formali propri di un contratto, preliminare o definitivo, stipulato da un ente pubblico e che, dunque, non si trattava di un accordo reciprocamente vincolante, ma dello schema di un futuro contratto (un accordo fra gentiluomini);

2) a seguito di atto di citazione, in data 18 luglio 1985, della Buitoni spa nei confronti dell'IRI, il Tribunale di Roma, prima sezione civile, nelle persone del dr. Filippo Verde - presidente - del dr. Paolo Zucchini e del dr. Secondo Carmenini - giudici -, con sentenza depositata in data 19 luglio 1986, rigettava tutte le domande di parte attrice, escludendo che l'intesa del 29 aprile 1985, sottoscritta dalle parti, avesse valore di impegno negoziale e ritenendo che fosse solo un documento in cui venivano fissati i punti essenziali del futuro contratto ("un protocollo di intesa contenente i termini essenziali di un'operazione economica ancora da realizzare", si legge nella sentenza), in modo da consentire al prof. Prodi, a conclusione delle trattative preliminari dal lui svolte, di portare al consiglio di amministrazione, con il suo parere favorevole, l'operazione economica che questi avrebbe dovuto deliberare. In ciò la sentenza del Tribunale ripercorreva e approfondiva in dettaglio l'impostazione argomentativa del provvedimento già emesso dal giudice Carlo Izzo.

Nella causa, peraltro, erano intervenute, *ad adiuvandum* l'IRI, la IAR spa, in persona del suo presidente Pietro Barilla, e la Cofima e **il collegio presieduto dal dr. Verde aveva dichiarato la inammissibilità degli interventi adesivi dipendenti**, ritenendo che la sentenza, in quanto resa *inter alios*, non spiegava alcun effetto nei confronti degli intervenienti, perché - si legge nella sentenza - "l'aspettativa di trattare

ed eventualmente acquistare il bene oggetto (mediato) del processo, se può ritenersi logicamente dipendente dall'esito di questo, non può tuttavia essere considerato "dipendente" in senso giuridico, in quanto non fa sorgere nel terzo un interesse giuridico concreto ed attuale all'accoglimento della domanda della parte *adiuvata*";

3) sull'appello proposto avverso la suddetta sentenza, la Corte di Appello di Roma, sez. 1<sup>a</sup> civile, nelle persone del dr. Carlo Minniti - presidente - dr. Rosario De Musis - consigliere - e dr. Giovanni Silvestri - consigliere relatore - in data 9 marzo 1987 depositava sentenza, con cui - dopo aver osservato che gli enti di gestione nel sistema delle partecipazioni statali operano avvalendosi degli strumenti tipici del diritto privato, in quanto svolgono attività di impresa - rigettava l'appello proposto dalla Buitoni spa. Argomentava la Corte che l'intesa del 29/4/85 aveva natura di valida proposta contrattuale, che tuttavia non si era perfezionata per il mancato intervento della "autorizzazione di legge", da parte dell'Autorità di Governo: condizione assunta negozialmente - insieme alla pur intervenuta approvazione del consiglio di amministrazione dell'IRI - quale presupposto ineliminabile del processo formativo della fattispecie contrattuale (fattispecie negoziale *in itinere*). **Con la citata sentenza, la Corte accoglieva gli appelli incidentali proposti e, per l'effetto, dichiarava ammissibili gli interventi della Cofima spa e della IAR spa, riconoscendo in capo agli intervenienti quell'interesse giuridico, e non di mero fatto, che viceversa la sentenza del Tribunale aveva escluso;**

4) su ricorso proposto dalla Buitoni spa avanti la Suprema Corte, la sez. 1<sup>a</sup> civile della stessa, nelle persone indicate nella intestazione della sentenza medesima, trattava i ricorsi riuniti all'udienza del 19 aprile 1988 e, in data 11 luglio 1988, depositava sentenza con cui rigettava il ricorso principale proposto dalla Buitoni spa, dichiarando assorbiti i ricorsi incidentali dell'IRI, del Ministero delle partecipazioni statali, del CIPI e della IAR spa (per tutte le sentenze cfr. il testo in faldone 60 delle produzioni documentali del PM).

**Alla stregua di quanto si è detto finora, osserva il Collegio che costituisce dato pacifico che tutti i giudici che si sono occupati della causa Buitoni/IRI sono pervenuti alla medesima conclusione, quella di respingere le domande della parte attrice o ricorrente: ed è la sentenza della Suprema Corte, in quanto costituente**

**giudicato, che ha impedito l'attribuzione della SME a De Benedetti, non certo la sentenza di primo grado.**

**E si tratta di un dato assolutamente incontrovertibile, che però l'accusa pubblica e privata hanno sorprendentemente ignorato nel corso del dibattimento, mentre, viceversa, costituisce un elemento di grande rilevanza per valutare la condotta del dr. Filippo Verde.**

Certo, le motivazioni delle decisioni sono differenti, nel senso che nei primi due provvedimenti (ordinanza Izzo e sentenza Verde) vengono messi in risalto aspetti più spiccatamente pubblicistici, dandosi rilievo al fatto che si verteva in tema di contrattazioni che, come è pacifico, coinvolgevano il settore delle partecipazioni statali.

Viceversa, la Corte d'Appello, non ha condiviso questa impostazione e, come si è visto, ha valorizzato l'aspetto privatistico delle intese raggiunte tra l'IRI e la Buitoni, ritenute di per sé astrattamente idonee a perfezionare il contratto di cessione della SME, ed ha affermato che, tuttavia, nella specie il contratto non si era concluso tra le parti, poiché era mancata la relativa autorizzazione governativa, autorizzazione che la Corte ha considerato quale presupposto necessario, destinato a inserirsi nel meccanismo formativo del contratto e che, anzi, avrebbe dovuto precedere le dichiarazioni di volontà negoziali e la costituzione del vincolo contrattuale tra le parti.

Si tratta, peraltro, di una condizione che era ben nota e che era stata accettata dal contraente Buitoni, in quanto esplicitamente menzionata nelle intese sottoscritte, tant'è che l'IRI ha sul punto efficacemente contrastato le pretese della Buitoni spa.

**Del resto - osserva il Tribunale - non solo è intervenuto un giudicato, ma lo stesso presidente dell'IRI, interpellato specificamente su quale fosse l'intendimento nell'apporre il riferimento alla prescritta "autorizzazione di legge", ha affermato categoricamente che intendeva dire che non avrebbe venduto la SME senza l'autorizzazione dell'autorità di governo che considerava il proprio referente, ovvero il ministro delle partecipazioni statali (cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 28/12/01, esame Prodi).**

**Dunque, sul contenuto della decisione divenuta definitiva non vi è null'altro da rilevare.**

A questo punto rimane solo da valutare la significatività probatoria delle allegare anomalie.

Presunte  
anomalie  
della  
sentenza

In primo luogo il fatto che Verde si sia auto-assegnato la causa, nella sua qualità di presidente della sezione competente a trattarla.

Gli altri due componenti del collegio (e anche Verde nelle dichiarazioni scritte che ha fatto pervenire al Tribunale), sono stati assolutamente imprecisi su chi fosse o esercitasse le funzioni di presidente della prima sezione civile del Tribunale di Roma all'epoca in cui fu assegnata la causa Buitoni/IRI.

La parte civile CIR ha però allegato documentazione - acquisita dal Tribunale ex art. 507 c.p.p - da cui risulta che Filippo Verde esercitava le funzioni di presidente di sezione, all'atto della iscrizione a ruolo della causa Buitoni/IRI.

Ciò emerge dal fatto che, in data 8 luglio 1985, cioè prima della data dell'atto di citazione (18 luglio 1985), il dr. Elio Amatucci non era più il presidente della prima sezione civile poiché aveva già assunto le funzioni di Presidente del Tribunale, tant'è che a lui, nella sua nuova veste, si era rivolto il PM Infelisi, chiedendo la trasmissione degli atti del ricorso per sequestro delle azioni SME deciso dal dr. Izzo (documento 19 della produzione Cir). A sua volta, il successivo 11 luglio, il dr. Amatucci, firmandosi " il Presidente del Tribunale", aveva risposto dando corso alla richiesta di Infelisi (documento 20 come sopra).

Infine, la circostanza che il giudice istruttore della causa di merito Buitoni/IRI - Filippo Verde - fosse anche il presidente della prima sezione civile risulta testualmente dall'atto di ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla Cofima spa., in cui si legge a proposito della causa cui attiene il regolamento **“iscritta nel R.G. del Tribunale di Roma al n. 21331, assegnata alla prima sezione. giudice istruttore. Il presidente della sezione consigliere Filippo Verde”** (cfr. documento 18 come sopra).

In ordine ai criteri di assegnazione, il dr. Carmenini (cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 21/1/02), ha riferito che, dopo l'iscrizione a ruolo, la causa veniva assegnata dal delegato di turno del presidente del Tribunale alla sezione specializzata nella trattazione della materia (nella specie la prima sezione); quindi, il presidente della sezione provvedeva ad assegnare la stessa ad un giudice istruttore. Si deve pertanto

concludere sul punto che, effettivamente, il dr. Filippo Verde, nella sua qualità di presidente della prima sezione civile, una volta pervenuta la causa Buitoni/IRI alla sua sezione, l'abbia assegnata a se stesso in qualità di istruttore e abbia poi fissato l'udienza collegiale di discussione della causa, da se medesimo presieduta, provvedendo altresì a stendere le motivazioni dopo la camera di consiglio.

E' prassi normale, propria di tutti i tribunali, che l'istruttore e l'estensore nelle cause civili coincidano nella stessa persona, salvo impedimenti personali o funzionali sopravvenuti.

Inoltre, il dr. Carmenini ha precisato che anche il presidente della sezione aveva un ruolo di cause, sia pure ridotto per via degli ulteriori incombeni derivanti dalla sua posizione, poiché egli non era esentato dalla funzione giurisdizionale e del resto, osserva il Collegio, non poteva essere diversamente sul piano ordinamentale.

A ciò aggiungasi che, trattandosi di una causa complessa, con parti di rilievo pubblico, di notevole rilevanza e con poderosi interessi in gioco, era fisiologico che il presidente della sezione assegnasse a se stesso, o comunque a un collegio da lui presieduto, la trattazione di siffatte cause.

**Pertanto - osserva il Tribunale - il dato della autoassegnazione non dice nulla in ordine all'arbitrarietà del comportamento del dr. Verde o di un suo interesse personale alla causa e men che mai in ordine al preventivo impegno del giudice di decidere la causa in senso favorevole ad una parte, con accettazione di promessa di pagamento.**

Peraltro, è vero che nelle cause civili opera un meccanismo - ragionevolmente necessitato dal numero delle cause e dal carico delle udienze collegiali - che fa sì che lo studio della causa e l'approfondimento delle relative tematiche sia rimesso, *in primis*, al giudice istruttore, il quale, relazionando agli altri membri del collegio, può impostare un orientamento della decisione. Ma è parimenti vero - come quotidianamente accade in tutti i tribunali - che gli altri membri del collegio partecipavano, e partecipano, alle camere di consiglio e alle conseguenti deliberazioni con la dovuta richiesta professionalità, dopo aver cioè preso cognizione delle cause che vengono delibate, quanto meno a partire da quella che - un tempo - era l'udienza di discussione, ma anche prima, con lo studio delle comparse conclusionali, depositate

dieci giorni prima della suddetta udienza, ai sensi dell'art. 190 c.p.c ante-riforma, di cui alla legge 26/11/1990 n. 353.

Infine, nelle cause complesse, in cui erano (e sono) in gioco orientamenti giurisprudenziali differenti (e non vi dubbio che la causa Buitoni/IRI fosse di tale natura), si dava corso alla discussione orale in cui le parti, illustrando le loro comparse conclusionali, fornivano direttamente all'intero collegio gli elementi su cui si fondavano le rispettive conclusioni.

Questo è certamente avvenuto nel caso in esame, come hanno testimoniato entrambi i giudici Carmenini e Zucchini (cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 11/10/02) i quali che hanno posto l'accento sul fatto che, proprio nel corso della discussione orale, che si era effettivamente svolta, le parti avevano ampiamente illustrato le proprie posizioni e che la discussione era stata di alto livello, tale da polarizzare la loro attenzione.

**Carmenini ha riferito che egli, in vista della camera di consiglio, aveva effettivamente approfondito la tematica di causa sotto l'aspetto civilistico, che certamente non era l'unico profilo in discussione essendo coinvolti anche aspetti di diritto amministrativo, per via del fatto che le intese tra l'IRI e la Buitoni - la cui valenza era in contestazione - erano inserite nell'ambito del sistema delle Partecipazioni Statali .**

**Zucchini, dal canto suo, ha indicato la problematica di merito con le diverse prospettazioni e, in particolare, quella relativa alla posizione dell'IRI, che fu oggetto di approfondita valutazione nel corso di plurime sedute di camera di consiglio.**

Peraltro, osserva sul punto il Collegio, tutte le indicazioni sulla posizione presa dai giudici a latere nella camera di consiglio, pur se spontaneamente riferite dai medesimi, non sono utilizzabili, a tenore della sentenza delle Sezioni Unite n. 22327 del 21/5/03, la quale argomentando sulla natura del segreto della camera di consiglio - che è segreto d'ufficio e non professionale - ha statuito che il giudice teste, anche se richiesto, ha l'obbligo di astenersi e, comunque, la sua testimonianza è inutilizzabile.

Né, infine, ha rilevanza alcuna come sia stata presa la decisione, a maggioranza o all'unanimità, (entrambe le situazioni sono corrette): quello che rileva è che gli altri

giudici, oltre il presidente, siano stati in condizione di valutare le tesi contrapposte e costoro hanno riferito di averlo fatto, nell'ambito di plurime riunioni camerali, pervenendo a una decisione, sulla base della ritenuta condivisibilità di una delle conclusioni delle parti in causa.

Pertanto, in assenza del benché minimo elemento rivelatore, costituisce solo una illazione che Verde sia stato il *dominus* della decisione della causa: certo l'egemonia di uno dei giudici sugli altri componenti il collegio è possibile - come tutto è possibile - ma, sul piano processuale, non valgono le categorie del possibile e neppure quelle del probabile: parlare, poi, di egemonia ha senso solo in presenza di concreti e certi elementi indicatori, eventualmente provenienti dagli stessi giudici "egemonizzati", elementi che nella specie sono totalmente mancati.

**In conclusione, deve affermarsi senza ombra di dubbio che la sentenza è stata frutto di un'attività collegiale effettiva, sicché perde di significato la pretesa anomalia sottolineata dall'accusa e, cioè, il fatto che Verde si sia auto-assegnato la causa Buitoni/IRI.**

Una volta escluse anomalie comportamentali nell'assegnazione e nella decisione della causa, va ancora verificato se la sentenza redatta dal dr. Verde è censurabile sotto il profilo delle motivazioni, come afferma l'accusa sia pubblica che privata.

Motivazioni della sentenza
----------------------------------

Motivazioni che i giudici di appello e di cassazione non hanno condiviso, pur addivenendo anch'essi alla decisione di respingere le istanze della Buitoni spa.

Sicuramente il Tribunale non ha alcuna competenza a sindacare nel merito la decisione in questione, ma, come ha precisato la Suprema Corte (Cass. Sez. Unite del 30/10/2002, ricorrente Carnevale) deve limitarsi a verificare se, dal tenore della stessa, emergono elementi rivelatori di un condizionamento della volontà del giudice, significativi di comportamenti illeciti, quale un antecedente accordo corruttivo.

E la stessa Corte di Cassazione ha precisato in che cosa devono consistere elementi di siffatta valenza, in termini che il Tribunale condivide integralmente.

**Deve cioè trattarsi di una decisione e delle relative motivazioni apertamente arbitrarie, in alcun modo giustificabili, affette da un grado di abnormità, tale da**

**superare ogni limite di ragionevolezza ed ambito giuridico, non già solo opinabili o semplicemente errate.**

Sul punto, rileva il Tribunale, che la motivazione assunta dal collegio presieduto dal dr. Filippo Verde rientra nella normale opinabilità di tematiche che attengono al rapporto tra privato e pubblico e alla valenza in esso dei principi di diritto amministrativo, piuttosto che di diritto civile: questioni su cui soprattutto quindici anni fa, quando le privatizzazioni non erano esperienza quotidiana come oggi, erano dibattute e controverse, così come la natura degli enti pubblici e il tipo di disciplina cui dovevano sottostare gli enti pubblici economici.

**Non c'è nulla di arbitrario o di abnorme nelle motivazioni della sentenza Verde.**

Del resto, come si è detto, la Corte d'Appello, pervenendo alle stesse conclusioni della sentenza impugnata, e cioè al rigetto delle domande avanzate dalla Buitoni nei confronti dell'IRI e questo va sottolineato, ha motivato ampiamente su tutti i profili argomentati dalla sentenza Verde e, analogamente, ha fatto la Suprema Corte, la quale ha condiviso la tesi della Corte d'Appello, ma certamente i giudici non hanno detto - né avrebbero potuto dirlo - che le valutazioni espresse o gli argomenti giuridici sviluppati nella sentenza di primo grado erano abnormi.

**Piuttosto - osserva il Tribunale - l'unico elemento di rilievo nella sentenza Verde è la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento IAR.**

Anche qui non vi è nulla di arbitrario o di abnorme, anzi di molto opinabile, poiché è sempre stata una *vexata quaestio* quella della qualificazione dell'interesse, di fatto o di diritto, in capo all'interveniente adesivo e, come spesso accade, il Tribunale e la Corte di Appello l'hanno risolta in termini diversi.

<b>Rilevanza dell' intervento della IAR nella causa Buitoni/IRI</b>
---

Ed anche ciò rientra nella normale dialettica giuridica e giurisprudenziale.

Peraltro, si è detto di tutto in relazione a questa circostanza, con prospettazioni anche psicoanalitiche, come quella che Verde - *rectius* il collegio - avrebbe preso quella decisione per celare la sua presa di interesse personale ed illecita nella causa.

Si tratta però di pure illazioni, come una illazione sarebbe quella di dire che la Corte di Appello e la Corte di Cassazione, arrivando alle medesime sostanziali decisioni della sentenza di primo grado, ma dichiarando ammissibile l'intervento della

IAR, abbiano voluto rimarcare l'esito vittorioso nella causa, proprio, di tale soggetto. Illazioni inconcludenti oltre che inammissibili, che non possono trovare alcun ingresso nel processo.

**Rimane il dato oggettivo e inoppugnabile che la decisione del Tribunale di Roma è stata, proprio per questo capo, contraria all'assunto e alle aspettative della intervenuta IAR: ovvero, proprio della parte con cui, secondo la impostazione accusatoria, sarebbe intercorso l'accordo corruttivo con il dr. Filippo Verde, accordo avente ad oggetto una promessa di pagamento finalizzata alla pronuncia di una sentenza favorevole alla medesima.**

Ulteriore dato oggettivo, che stride con la tesi dell'accusa di aver in qualche modo favorito la IAR, è costituito dal fatto che, solo dopo la sentenza del 9 marzo 1987 della Corte di Appello di Roma, che aveva riformato la sentenza Verde sul punto - qualificando l'interesse della IAR come interesse giuridicamente protetto - la IAR, con citazione del 24 settembre 1987, dicendosi pronta ad adempiere tutte le sue obbligazioni come indicate nella lettera del 26/11/85, ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare concluso l'accordo con l'IRI e, di conseguenza, di acclarare l'avvenuto trasferimento in suo favore della proprietà delle azioni SME/SIDALM.

La domanda della IAR, sia detto per inciso, è stata rigettata con sentenza 3/12/92 - 17/5/93 del Tribunale di Roma, composto dal dr. Giovanni Lo Turco, presidente e dal dr. Vincenzo Mazzacane e dr. Tommaso Marvasi, giudici.

**Si tratta, all'evidenza, di un'iniziativa che la IAR spa non aveva potuto assumere dopo la sentenza Verde, proprio a motivo del fatto che questa sentenza aveva qualificato il suo interesse, come di mero fatto o indifferenziato, e che, viceversa, la società ha potuto promuovere solo dopo la pronuncia della Corte d'Appello che, nell'ammetterne l'intervento adesivo dipendente, aveva qualificato come giuridicamente protetto l'interesse della società.**

Del resto, a sottolineare la rilevanza per la IAR sul punto relativo all'intervento esplicito, significativamente, la società non ha atteso il passaggio in giudicato della sentenza, prima di promuovere la causa nei confronti dell'IRI.

**In definitiva, la sentenza Verde non presenta di per sé, né sotto il profilo del comportamento di Verde, né sotto quello del contenuto decisorio alcuna anomalia, tantomeno significativa di un precedente accordo corruttivo specifico per tale decisione. Anzi, per quanto si è sopra osservato, la dichiarazione di inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente della IAR - in quanto atto contrario agli interessi della suddetta società - non solo contrasta con la tesi dell'accusa e, cioè, che Filippo Verde abbia favorito la IAR, ma costituisce la negazione dell'esistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione dello stesso rispetto agli interessi della Fininvest e/o di società da questa controllate, nell'accezione data dalla teste Ariosto ("a libro paga").**

Di fronte a tale dato obiettivo, perdono di senso e di significato, ammesso che ne abbiano alcuno, le presunte "anomalie" dell'auto-assegnazione della causa o della motivazione difforme, rispetto a quella della Corte d'Appello, come contestata dall'accusa, perché semmai chi avrebbe avuto titolo per dolersi della sentenza Verde è proprio la stessa IAR, che si era vista esclusa dalla causa principale e, quindi, dal suo punto di vista, anche dalla corsa per l'acquisto delle azioni SME e che, viceversa, solo la sentenza della Corte d'Appello ha rimesso in pista.

Resta da esaminare l'altro profilo in contestazione, che riguarda il contenuto dell'accordo corruttivo, inteso come messa a disposizione aprioristica, per cui se ve ne fosse prova, diverrebbe irrilevante che Verde abbia emesso una sentenza non suscettibile di censure, giacché, in tal caso, la contrarietà ai doveri d'ufficio sarebbe di per sé integrata proprio dal fatto di avere fatto mercimonio della propria funzione.

<b>Insussistenza di accordo corruttivo</b>
--

Quali siano, nella prospettazione dell'accusa, gli elementi indicatori di un accordo corruttivo di tale natura lo si desume dalle argomentazioni del PM in punto di frequentazione da parte di Verde di casa Previti, della sua partecipazione al viaggio Niaf, dei rapporti economici tra Pacifico ed il medesimo, quali emergono dalla documentazione rogatoriale.

E, pur tuttavia, va detto subito che i rapporti economici all'estero tra Pacifico e Verde non possono essere presi in considerazione, ai fini della specifica imputazione elevata, poiché sono sorti ben cinque anni dopo la sentenza del Tribunale di Roma, quando, in data 30 aprile 1991, venne acceso presso la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona il conto n. 111610.01 denominato "811 Master", i cui titolari erano Verde

Filippo e sua moglie Cappetta Anna Maria, con delega ad operare sullo stesso conferita all'avv. Pacifico. Quest'ultimo, su tale conto, ha bonificato, con ordine telefonico del 30 aprile 1991 e valuta del 6 maggio 1991, l'importo di £. 500.000.000 dal proprio conto n. 11554.00, denominato "711 Pavone", acceso presso la medesima banca (cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 9/3/01, p. 90 e ss., esame m.llo Spello e docc. 252-257 della produzione d'udienza).

Il m.llo Spello, nel corso dell'udienza anzidetta, ha riferito che la somma di £. 500.000.000, di cui si è detto, faceva parte di una provvista più ampia, dell'importo di £. 1.800.000.000, effettuata in data 15 aprile 1991 dal conto corrente "778527 Polifemo", acceso presso la società di Banca Svizzera di Lugano, a favore del conto "Mercier", acceso presso la Hentsch & Cie di Ginevra, dal quale in data 22 aprile 1991 era partito l'accredito di £. 500.000.000 sul conto "771 Pavone", somma che, dopo un investimento fiduciario di sette giorni, era stata bonificata a "811 Master" (docc. 233-237).

**Osserva, tuttavia, il Tribunale che, come si è già accennato, l'accusa ha formulato un'imputazione - in cui in modo assolutamente rigido - la remunerazione contestata al dr. Verde viene posta in dipendenza della sentenza da lui pronunciata nel 1986 nella causa IRI/Buitoni e con tutt'altre modalità rispetto a quella dell'accensione e relativo bonifico del conto estero "Master", fatto quest'ultimo di molto successivo alla vicenda SME e mai contestato all'imputato.**

Ed è una scelta dell'accusa - ovviamente sulla base degli elementi di fatto noti e delle prove disponibili in esito alle indagini preliminari - quella di impostare il capo di imputazione, formulando un'ipotesi che contenga in sé tutti gli elementi sui quali possa avvenire il contraddittorio dibattimentale.

**E ciò non è avvenuto a proposito del conto Master**, della cui documentazione è stata sollecitata l'acquisizione solo in sede di 507 c.p.p nel proc. pen. n. 879/00 (SME), tant'è che, ad avviso di questo Collegio, non possono essere utilizzati i documenti giustificativi della difesa dell'imputato, attinenti il compenso di pari importo percepito dal dr. Verde per un arbitrato svolto in epoca immediatamente precedente l'accensione di tale conto estero da parte dello stesso dr. Verde - che la difesa ha prodotto solo in fase di discussione, al fine di provare la legittima

provenienza in Italia delle somme accreditate in Svizzera dall'avv. Pacifico sul conto Master - dopo che, sempre in fase di discussione, il PM ha tardivamente affrontato la tematica della valenza del conto Master e dei versamenti effettuati sullo stesso.

Nessuna rilevanza, infine, può essere attribuita al versamento sul conto "811 Master", in data 31 maggio 1984, della somma di Fr. Sv. 246.000.000, dal momento che tale versamento, secondo la stessa prospettazione accusatoria, non attiene a questa vicenda processuale, bensì ad altra e, precisamente, a quella relativa al procedimento IMI/SIR (proc. pen. n. 1600/00).

**Peraltro, è palesemente contraddittoria la stessa impostazione accusatoria che, nel capo d'imputazione menziona Squillante tra i corruttori, quasi che costui fosse "intervenuto" su Verde nella specifica circostanza della emissione della sentenza. Peraltro non sussistono, né sono in alcun modo emersi rapporti idonei ad attribuire al primo il ruolo di corruttore del secondo, quali passaggi di denaro da un conto di Squillante a un conto di Verde; anzi, come si è visto, i movimenti dal conto di Squillante sono stati quelli verso i suoi figli, senza ulteriori coinvolgimenti.**

Del resto, osserva il Tribunale sul piano logico che, se anche Verde fosse stato "a libro paga" di Previti, non vi sarebbe stato alcun bisogno di un intervento di Squillante, visti gli stretti e risalenti rapporti di amicizia personale di Pacifico con Verde.

La prova di un intervenuto accordo corruttivo per la vendita della funzione da parte di Verde d'altro canto non sta certo, ad avviso del Tribunale, nelle dichiarazioni di Stefania Ariosto, che sul punto nulla ha riferito, al di là della presenza di Verde in casa Previti e della sua partecipazione al viaggio Niaf.

Quello che è risultato provato sono i rapporti tra Verde e Pacifico, che erano amici d'infanzia e che avevano una comunanza di vita anche familiare; lo hanno affermato sia Pacifico che Verde nelle dichiarazioni scritte versate al Tribunale, che non sono state in alcun modo smentite: rapporti che inducono dei sospetti. Tanto più alla luce dell'operazione con cui Pacifico, tramite l'agente di borsa Aloisio De Gaspari Giorgio, in data 9, 10, 11 e 15 luglio 1986 (mentre era in corso la decisione del collegio Verde nella controversia Buitoni/IRI) ha venduto alla scoperto n. 250 mila azioni SME, al prezzo di £. 2.400 cadauna, azioni che Pacifico ha riacquistato il 21

luglio 1986, dopo la pubblicazione della decisione sulla sorte della SME, al prezzo di £. 2.054 cadauna, con un guadagno di circa £. 50.000.000 (cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 25/5/01, teste Aloisio De Gaspari).

Si tratta di un'operazione sicuramente sospetta, per tempi e modalità con cui è stata effettuata, pur se va detto che, proprio alla luce dei rapporti tra Pacifico e Verde, non può essere certamente definita un'operazione di rilevante valore economico, tenuto conto degli enormi interessi in gioco.

Non solo, ma non vi è certezza alcuna che la fonte dell'informazione data a Pacifico fosse Verde, dal momento che, all'interno di quel collegio, Filippo Verde non era l'unico ad avere rapporti, anche di natura economica, con l'avv. Pacifico. Quest'ultimo, invero, nel corso del suo esame nell'ambito del procedimento SME all'udienza del 31 marzo 2003 (p. 43), ha dichiarato di conoscere il dr. Paolo Zucchini, anche lui suo vecchio amico di infanzia e con il quale aveva un rapporto di grande amicizia, e Zucchini, in un periodo imprecisato, gli aveva consegnato in Italia la somma di £. 200.000.000 perché l'accreditasse su un suo conto all'estero e, precisamente, a Montecarlo, ciò che l'avv. Pacifico aveva puntualmente fatto, così ottemperando alla richiesta del suo amico.

A sua volta, il dr. Paolo Zucchini è stato sentito, all'udienza del 7/5/2002 (proc. pen. n. 1600/00 IMI/SIR, ai sensi dell'art. 210 c.p.p, poiché nei suoi confronti era stato pronunciato decreto di archiviazione in relazione ai fatti di questo processo.

Ebbene, il dr. Zucchini, nel confermare la circostanza riferita dall'avv. Attilio Pacifico, ha riferito che, proprio tramite quest'ultimo, aveva aperto un conto corrente a Montecarlo, avendo l'intenzione, poi non coltivata, di ivi acquistare "un bilocale" e che l'avv. Pacifico nell'occasione gli aveva detto che non c'erano problemi a trasferire somme all'estero, suo tramite. E così egli aveva fatto.

**Pertanto, alla stregua dei rapporti come sopra descritti, non vi è certezza che l'informazione in possesso dell'avv. Pacifico provenisse dal dr. Verde.**

Invero, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che l'avv. Pacifico, non solo per conto dell'avv. Cesare Previti, ma anche per conto dei giudici Filippo Verde, Antonino Vinci, Paolo Zucchini, Renato Squillante e figli, accreditava su conti esteri, sui quali aveva anche la delega ad operare, le somme che costoro gli davano in Italia e, inoltre,

sempre per conto di costoro, provvedeva a trasferire in Italia somme provenienti dai loro conti all'estero, direttamente o tramite Bossert Alfredo, gestore di un ufficio di cambi a Lugano (cfr. proc. pen. n. 879/00, ud. 6/4/02).

Era il periodo in cui la svalutazione della lira in Italia viaggiava su due cifre e questi magistrati, violando quanto meno i più elementari principi di deontologia professionale, affidavano i loro risparmi a un avvocato, iscritto nell'albo, che praticava gli uffici giudiziari romani, l'avv. Attilio Pacifico, perché li depositasse su conti svizzeri, così sottraendoli alla svalutazione della lira.

Risulta altresì provato, come si è detto, che il dr. Filippo Verde frequentava la casa dell'avv. Cesare Previti, che l'aveva frequentata certamente in più occasioni, come si desume dalle indicazioni dei testi magistrati, nonché del teste Punzi e del dirigente di Efibanca Aurelio Lai.

E' anche risultato provato che il dr. Verde ha partecipato al viaggio Niaf, invitato - deve ritenersi - su impulso e a spese di Previti, come tanti altri magistrati invitati; anche se è vero che Verde nell'ottobre 88 era capo di gabinetto del Ministro Vassalli ed è possibile che la sua presenza avesse una altra origine, come afferma la difesa, senza però offrire alcun concreto elemento a supporto di tale affermazione.

Ma le circostanze della "frequentazione di casa Previti " e della "partecipazione al viaggio Niaf dell'88", non costituiscono un indizio fornito dei necessari requisiti della gravità e precisione, essendo possibili letture alternative, rispetto alla intervenuta disponibilità a un accordo corruttivo *a priori* della propria funzione.

Ci può essere stata una riprovevole leggerezza comportamentale nell'accettare un invito senza preoccuparsi di sapere chi pagava le inevitabili spese, assumendo un debito di favore nei confronti di chi avrebbe poi anche potuto farlo valere.

Una motivazione di mal ritenuto prestigio nel frequentare un avvocato molto abbinato espressione di un ambiente imprenditoriale, politico e quant'altro; o, come ha detto il teste Izzo, un costume - discutibile - di usuali frequentazioni tra magistrati ed avvocati del foro. Il dr. Verde in particolare, in quanto amico personale dell'avv. Pacifico, può anche essersi adeguato alle frequentazioni di quest'ultimo.

E certo ci può essere stato anche un tornaconto illecito di favori reciproci, ma in sede processuale non sono consentiti ipotesi ed occorrono prove, dirette o indiziarie che siano.

Ed in particolare l'indizio - che va innanzi tutto esaminato singolarmente per verificare che presenti la valenza richiesta, come insegna la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte - deve essere grave e preciso, ossia dotato di una elevata capacità dimostrativa del fatto investigato.

E' tale, come notoriamente la stessa Suprema Corte ha precisato, solo quello che autorizza una inferenza logica non equivoca, resistente alle obiezioni ed alle spiegazioni alternative e che, perciò, risulta idoneo ad attribuire un alto grado di probabilità alla deduzione che se ne ricava.

**Infine, altro motivo di sospetto si rinviene dall'operazione di cui si dirà di seguito, per la quale, tuttavia, è mancata da parte dell'accusa la prova che il dr. Verde sia stato il destinatario delle somme che l'avv. Pacifico aveva prelevato in contanti dal proprio conto corrente.**

Come emerge dalla documentazione acquisita in via rogatoriale e sulla quale ha riferito il m.llo Spello, nel corso del suo esame all'udienza del 9 marzo 2001 (proc. pen. n. 879/00) con valuta in data 2 maggio 1988 era stata accreditata la somma di £. 750.000.000 sul conto corrente n. 107638 intestato a Quasar Business inc., acceso presso la Società Bancaria Ticinese di Bellinzona dall'avv. Attilio Pacifico.

La somma anzidetta era stata rimessa mediante bonifico dalla Interallianz Bank di Zurigo e proveniva dal conto corrente n. 270321, intestato alla Vitna International/Dm, il cui beneficiario economico era Pietro Barilla (docc. 146-150, depositati nel faldone n. 70 del PM).

Dopo un investimento fiduciario di 7 giorni, l'avv. Pacifico, in data 9 maggio 1988, aveva prelevato in contanti dal suddetto conto la somma di £. 745.800.000, somma dalla quale secondo l'accusa proviene la somma di £. 200.000.000 che Filippo Verde aveva depositato in contanti sul conto corrente n. 5335/30, intestato a lui e al figlio Camillo presso la Banca di Roma, agenzia del Palazzo di Giustizia.

Versamenti su c/c n. 5335/30
------------------------------------

**In particolare, l'accusa assume che l'imputato abbia ricevuto in contanti da Pacifico una somma imprecisata, ma non inferiore a £. 200.000.000, facente parte**

**della complessiva somma di £. 750.000.000 prelevata dallo stesso Pacifico in biglietti di banca il 7 maggio 1988 (e si tratta di uno dei due bonifici Barilla di cui si è già dato ampiamente conto) e che l'abbia versata sul conto corrente n. 5335/30, acceso presso la Banca di Roma, agenzia del Palazzo di Giustizia di quella città, conto cointestato al figlio Camillo.**

Pertanto, l'ambito di valutazione resta delimitato dal fatto che il dr. Verde avrebbe ricevuto una somma di denaro, dopo aver emesso una sentenza (la sentenza di Verde è del 1986), che era atto del suo ufficio, e in relazione alla quale non sono identificabili anomalie di sorta; cosicché, qualora risultasse provata la remunerazione, la fattispecie sarebbe comunque da qualificare come violazione dell'art. 318 c.p., atteso che la data del commesso reato è antecedente alla riforma del 1990, che ha introdotto l'art. 319 ter c.p..

In proposito, va subito rilevato che l'azzardo della tesi accusatoria è rilevabile a partire dal fatto che l'importo della remunerazione illecita è indeterminato e corrisponde a versamenti in contanti sul conto cointestato a Verde e al figlio Camillo, individuati sulla base della constatazione che tali versamenti eccedono l'importo di reddito dichiarato da quest'ultimo.

**Ora, poiché a Camillo Verde non è stato contestato alcun reato, deve ritenersi che il dr. Filippo Verde avesse su tale conto una piena autonomia operativa, rispetto al figlio, da escludere la consegna ripetuta da padre a figlio di somme di 20 milioni, ed anche meno per volta, affinché lo stesso li depositasse sul conto.**

Ed è davvero strano, sotto il profilo dell'accusa, che non ha approfondito il punto, il fatto che Filippo Verde - che prima del 1991 non aveva conti esteri - non abbia utilizzato altri conti correnti in Italia su cui, peraltro, risultano effettuati molteplici versamenti in contanti (tra cui, uno presso la Citybank, ed un altro - n. 144 - sempre presso la Banca di Roma, agenzia Palazzo di Giustizia, intestato a sé ed alla moglie).

Sul piano logico, non si comprende perché abbia versato, per un periodo imprecisato, a partire da dopo il 7 maggio 1988 - in specifico dal 20 maggio - in più riprese, con importi estremamente variabili, un imprecisabile provento corruttivo che,

viceversa, avrebbe potuto benissimo “spalmare” con le stesse modalità sui conti a sé più direttamente riferibili.

Sicché, seguendo l’impostazione accusatoria, che fa perno sul fatto che Camillo Verde aveva scarsi redditi personali, essendo un giovane legale alle prime armi (tant’è che il metro di valutazione è sempre l’entità dei suoi redditi dichiarati), si dovrebbe concludere che l’imputato ha versato i denari illeciti in contanti su quel conto, proprio per meglio esporsi, visto che il cointestatario del conto era un soggetto di debole redditività ufficiale.

E, pur tuttavia, di tale circostanza l’accusa non ha fornito alcuna prova diretta, dal momento che non vi sono intercettazioni che ne diano conto, né alcuno che abbia assistito all’operazione; né vi sono testi che abbiano riferito una qualche circostanza per conoscenza, anche indiretta.

Ed è normale che sia estremamente difficile acquisire una prova in tal senso, giacché i versamenti in contanti hanno proprio lo scopo di non lasciare alcuna traccia.

Certo è anche possibile che ciò sia avvenuto, atteso che gli stretti rapporti di amicizia tra Pacifico e Verde consentivano mille occasioni per un riservato passaggio di mano del denaro, ma sul punto non vi è alcuna certezza.

L’accusa prospetta, quale unico indizio di tale passaggio di denaro, il fatto che, dopo il prelievo in contanti dell’avv. Pacifico della somma di £. 200.000.000, Filippo Verde aveva effettuato plurimi versamenti in contanti, che risultavano registrati sul conto anzidetto a partire dal mese di maggio 1988.

Adduce ancora il PM che quel conto non poteva essere di pertinenza esclusiva di Camillo Verde, poiché costui nell’anno 1988, e anche dopo, non aveva disponibilità reddituali tali da consentirgli da alimentare il conto delle somme che risultavano versate sullo stesso, proprio a partire da quell’anno.

In particolare, la pubblica accusa sottolinea (cfr. la ricostruzione e relativa documentazione allegata contenute nella “memoria contante Verde”) che, dal 1986 ai primi mesi del 1988, il conto n. 5335/30 presentava un saldo oscillante intorno ai 20 milioni di lire, mentre, dal mese di maggio 1988, l’operatività del conto 1988, aveva registrato un incremento progressivo e costante.

Redditi di Camillo Verde
--------------------------------

Infine, il PM sottolinea che, mentre per gli anni 1986/1987 vi era una sostanziale conformità tra quanto dichiarato da Camillo Verde come reddito percepito e quanto accreditato sul conto; viceversa, a partire dal 1988 erano affluite sul conto anzidette somme - rappresentate quasi esclusivamente da versamenti in contanti - assolutamente sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati. In particolare, nel 1988, Verde Camillo aveva dichiarato un reddito pari a £. 36.543.000, benché avesse effettuato versamenti per £. 401.212.806, suddivisi in assegni bancari, assegni circolari e versamenti in contante.

Rileva il Tribunale, che siffatto argomentare dell'accusa non è conferente: il *leitmotiv* è quello dei redditi dichiarati, con esclusione di qualunque altra fonte di reddito non dichiarata, sicché, risultando i versamenti in contanti effettivi per l'anno 1988 pari a circa £. 255.000.000, il prezzo della corruzione è stato dal PM calcolato a spanne, sulla base della risultante differenza aritmetica tra i redditi dichiarati e i contanti versati proprio in quell'anno.

In realtà non significa nulla di preciso e di certo, ai fini della tesi dell'accusa, il fatto che, prima dell'anno 1988, vi fosse una corrispondenza tra quanto dichiarato da Camillo Verde nella dichiarazione dei redditi e quanto accreditato sul conto n. 5335/30.

Innanzitutto, va detto che la cointestazione del conto a Filippo Verde e a suo figlio Camillo obbediva a un'esigenza del figlio, piuttosto che del padre, essendo risaputo che gli istituti di credito aventi filiali presso i palazzi di giustizia, prevedono convenzioni bancaria a favore dei magistrati: per esempio a Milano, oltre che a Roma.

Inoltre, non si può prescindere dal considerare che, se sul conto personale di Camillo Verde sono confluite somme in misura maggiore rispetto ai redditi dichiarati a partire dal 1988, può anche significare che, in quell'anno o da quell'anno, Camillo Verde abbia introitato redditi molto superiori, che non ha inteso denunciare al fisco.

Ed allora la questione è un po' più complessa di quanto risulti dalle valutazioni e dai conteggi dell'accusa, perché si deve provare sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti che le somme accreditate sul conto n. 5335/30 sono quelle ricevute in contanti da Filippo Verde.

**In altri termini, deve essere escluso con assoluta certezza, che le somme accreditate provengano da fonti di reddito di Camillo Verde giacché, solo in tal caso, si può affermare che tali somme in questione siano risorse proprie dell'imputato.**

La consolidata giurisprudenza di legittimità insegna che, perché un fatto possa assumere il valore di indizio, è necessario innanzitutto che sia indiscutibilmente certo nella sua oggettività, non essendo possibile, senza incorrere in un grave vizio logico (*praesumptio de praesumpto*), desumere un fatto da accertare da un altro fatto a sua volta ipotetico, ancorché probabile.

Ed è vero, come ha affermato energicamente la difesa Verde, che l'onere di questa prova è a carico dell'accusa, che doveva portare elementi concreti e significativi in merito, ben al di là che fondarsi unicamente su un dato, quello della dichiarazione dei redditi: ciò che non esclude che vi fossero altri redditi non dichiarabili o non dichiarati.

**Il punto centrale della questione è quello di verificare se deve escludersi la pertinenza esclusiva in capo a Camillo Verde del conto n. 5335/30, nonché se deve parimenti escludersi che Camillo Verde nell'anno 1988 abbia avuto altri redditi, oltre a quelli dichiarati.**

Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, non è possibile escludere con certezza sia che il conto in questione fosse di esclusiva pertinenza di Camillo Verde, sia che i versamenti in contanti sul conto n. 5335/30, focalizzati dall'accusa, non fossero provento della disponibilità, da parte di Camillo Verde, di risorse provenienti da altre prestazioni d'opera professionale e, in particolare, dall'associazione sportiva, gestita dal medesimo e da Celebrano, di cui si dirà di seguito.

Nessuna rilevanza ha poi il fatto, messo in evidenza dall'accusa, che l'imputato Verde non si sia presentato a rendere l'esame e che il figlio Camillo si sia avvalso della facoltà di non rispondere, posto che la difesa Verde si è attivata nel merito, con una consulenza tecnica, supportata da documentazione: con ciò sostenendo e provando, con un principio di prova idoneo a instaurare un ragionevole dubbio 1) che l'imputato era del tutto estraneo al conto n. 5335/30; 2) che tale conto era di esclusiva pertinenza del figlio Camillo; 3) che i versamenti di contanti ivi registrati costituivano risorse economiche del medesimo Camillo Verde.

Invero, è stato acquisito in atti l'elaborato della consulenza Saitta, con la relativa documentazione ed è stata esaminata la consulente stessa (cfr. proc. pen. n. 879/00, udd. 21/9 e 23/9/02). Inoltre, in sede di richieste ex art. 507 c.p.p, la difesa ha chiesto l'acquisizione - acconsentita dal Tribunale - di una parte significativa degli estratti conto pertinente il conto n. 6239.38 aperto il 18/10/86 e intestato alla "Master Roma Basket" - presidente Lucio Ghia, vicepresidente Camillo Verde, consigliere Giulio Celebrano - autorizzati ad operare con firma disgiunta.

Sono state prodotte inoltre copie di scritture negoziali attestanti qualche traccia di vicende dell'associazione in questione (cfr. produzioni allegate al verbale d'udienza 2/5/03).

Tale documentazione ha utilmente completato le risultanze documentali acquisite con la consulenza e oggetto di esame dello stesso consulente, giacché in quella sede era stata considerata la documentazione afferente il solo conto n. 6834.34, intestato alla associazione sportiva ed acceso in data 9 settembre 1988, con operatività Celebrano e Verde.

**Richiamati integralmente i dati della consulenza Saitta, rileva il Tribunale che non vi sono elementi per smentire le risultanti circostanze di fatto documentate che indicano un utilizzo del conto n. 5335/30 con operatività esclusiva da parte di Camillo Verde e comunque come conto alimentato da fondi del medesimo.**

La consulente della difesa Verde ha documentato: 1) che sul conto in questione venivano addebitate le spese personali di Camillo Verde e gli onorari per consulenze nei confronti di soggetti identificati; 2) che l'imputato Filippo Verde non ha mai effettuato versamento di contanti su tale conto, siglando solo in poche occasioni distinte di versamento di assegni di competenza del figlio.

Ed è significativo, infine, che tale conto sia stato estinto il 19 novembre 1993 - in epoca non sospetta - in coincidenza con l'acquisto della abitazione principale della famiglia e la nascita del primogenito, e che mediante giro conto la residua somma è stata versata su un nuovo conto n. 7147.39 cointestato tra Camillo Verde e la moglie.

Essendovene traccia documentale, non è possibile neppure smentire che, oltre ai redditi dichiarati, Camillo Verde abbia disposto di redditi per consulenze o attività professionali non dichiarate, in quanto ritenuti compensi occasionali.

E analogamente non è dato smentire che una fonte di consistente reddito personale, per Camillo Verde, a far data dal 1988, fosse costituita dalle risorse, a partire da quel periodo ricavate dalla “Master Roma Basket”, per il titolo dal medesimo dichiarato: rimborso di anticipi effettuati per conto dell’associazione, nonché un compenso per una sua attività pregressa nell’interesse della medesima.

**Esaminando in dettaglio gli argomenti riassunti dall’accusa nella memoria già citata, con i relativi prospetti riassuntivi, può rilevarsi:**

1) **non è conferente** il rilievo che Filippo Verde risulti aver depositato contemporaneamente su tutti i suoi conti somme in contanti di un certo rilievo, alla luce della scelta da parte dell’accusa di una contestazione circoscritta al versamento di contanti sul conto cointestato con il figlio Camillo.

E la contestazione è l’ambito insuperabile del *thema decidendum* specifico, oltre al fatto che la stessa accusa non ha introdotto alcuna dimostrazione che i denari complessivamente versati in contanti dall’imputato Verde avessero una fonte priva di giustificazione; piuttosto che, per esempio, derivanti da negoziazioni di beni di un proprio patrimonio personale, a monte ulteriore rispetto ai redditi professionali.

Diversamente che per il patrimonio di Squillante (e solo quello occultato all’estero, giacché di quello bancario Italiano non si è tenuto alcun conto, anche se vi era nella misura di cui alle prime dichiarazioni dello stesso imputato), in cui la esorbitante consistenza è in sé medesima inadeguata rispetto alle fonti di reddito di un magistrato, quand’anche fortunato investitore di assai limitati guadagni, i versamenti in contanti di Verde non hanno di per sé la stessa valenza.

E non è neppur vero che siano versamenti “occultati” perché inferiori all’importo che all’epoca faceva scattare le appostazioni in apposito registro.

Fino alla emanazione della legge antiriciclaggio 143/91, vigeva il DL 625/79 dal quale erano stabilite modalità di identificazione ed annotazione per i versamenti di somme non inferiori a 20 milioni, quindi a partire da 20 milioni in su. E plurimi sono i

versamenti in contanti pari proprio a 20 milioni, sia da parte di Filippo Verde, su altri conti contestati, sia da parte di Camillo Verde sul conto n. 5335/30;

2) **non adeguato o inconferente** è poi l'argomento secondo cui i versamenti di Camillo Verde sul conto n. 5335/30 della Banca di Roma cointestato con il padre, tutt'al più, potrebbero ammettersi come provenienti dall'associazione solo dopo il settembre 1988, letta come data del passaggio della gestione in via esclusiva a Celebrano Giulio e Camillo Verde, in quanto solo nel settembre 1988 era stato aperto il conto n. 6834 da cui provenivano - a tenore della consulenza Saitta, - i denari versati in contanti sul conto n. 5335/30.

Il fatto che sia stato aperto un altro conto non significa che solo da quel momento si potesse attingere alle risorse dell'associazione: questa ha continuato ad operare anche con il conto 6239/03, in un contesto che, anche prima della gestione esclusiva Celebrano/Verde, vedeva questo ultimo in particolare come dirigente responsabile della associazione medesima.

**E del resto, sul conto n. 5335/30 risultano versamenti di contante dell'importo di £. 10.000.000, dall'8 al 12 marzo, corrispondenti esattamente alla metà di analoghi prelievi sul conto n. 6239 dal 7 al 9 marzo; versamenti effettuati da Camillo Verde, prima ancora che Filippo Verde potesse avere la disponibilità della somma corruttiva asseritamente ricevuta in contanti da Pacifico.**

Vi sono solo poche tracce documentali della vita e delle vicende della associazione sportiva, accennata anche dall'accusa sulla base di indicazioni che provengono dalla allegazione e pur parziale documentazione, a sostegno offerta dalla difesa.

Questi i relativi percorsi temporali.

1) 1978- Veniva costituita l'associazione Sportiva Basket Montesacro, di cui era dirigente ed amministratore tale Arnaldo Turchetta.

2) 1984/1985- La squadra di basket era arrivata al campionato di serie A e Camillo Verde aveva proposto a Turchetta un allargamento dell'ambito della gestione ed organizzazione dell'associazione, che venivano attribuite ad un consiglio direttivo, composto da Arnaldo Turchetta, tal Franco Rinaldi, Camillo Verde e Giulio Celebrano.

3) 1985/1986- All'esito del campionato la squadra veniva retrocessa in serie B e la pesante situazione debitoria induceva Camillo Verde e Giulio Celebrano ad uscire dall'associazione.

4) 1986- In questo anno, in data 31/5/86 (cfr. allegato 4 alle produzioni della difesa Verde in sede di richieste ex art.507 c.p.p), veniva stipulato un accordo tra Arnaldo Turchetta e tale dr. Roberto Afeltra, rappresentante di un gruppo economico da nominare, per il trasferimento della intera proprietà della associazione sportiva e, di conseguenza Afeltra, nella sua nominata qualità, si assumeva il debito di 50 milioni - ed il creditore lo riconosceva come tale - per la cessione di un giocatore.

E già questo intervenire di altre persone, tutti avvocati, dà conto che qualcuno operava per mutare la compagine operativa e, forse, anche per reperire risorse che non c'erano.

E non c'è alcun valido motivo per escludere che si trattasse proprio di Camillo Verde per la cui attività in tal senso è stato prospettato un compenso da riscuotere compatibilmente con la rimessa in sesto della associazione e della squadra.

Invero, in data 29 settembre 1986 veniva costituita la "Master Roma Basket" (cfr. allegato 58 della memoria PM) tra l'avv. Lucio Ghia, l'avv. Camillo Verde, l'avv. Giulio Celebrano, gli avv.ti Afeltra Roberto e Francesco, nonché l'avv. Sgromo Gian Battista, i quali designavano quali componenti del primo Consiglio Direttivo Ghia, Verde e Sgromo.

La presidenza veniva assunta da Lucio Ghia, mentre Camillo Verde veniva designato quale dirigente responsabile.

L'associazione così costituita si impegnava a pagare, tra il dicembre 1986 e il dicembre 1987, ben £. 300.000.000 per l'acquisto di alcuni giocatori e, in effetti, nel periodo corrispondente risultano emessi assegni, da parte di Camillo Verde, per oltre 20 milioni tratti sul conto n. 5335/30 (cfr. allegato 5 produzioni difesa Verde), che sono incontestabilmente spese per l'associazione, pagate con denaro proveniente dal conto corrente personale.

Il fatto che non risultino altri importi anticipati da Camillo Verde non dice poi nulla di decisivo, giacché tutta la documentazione è frammentaria e parziale e ciò vale

tanto per l'accusa che per la difesa: cosicché la prima non può limitarsi a dare per certi solo gli anticipi documentati dalla difesa.

Peraltro, l'unica valenza del dato "interventuti anticipi" è quella della non possibile smentita della circostanza che, effettivamente, Camillo Verde ha anticipato somme per la associazione, in un periodo in cui evidentemente la stessa si trovava a corto di risorse ed era necessario risollevarle le sorti della squadra.

Inoltre, il successivo 31 ottobre 1986 è stato acceso il conto n. 6239/03 - delle cui caratteristiche si è già detto - con riferimento al quale risultano, per tutto l'anno 1988, ampie disponibilità economiche e una quantità di prelievi in contanti, sulla base degli estratti conto prodotti.

Da parte di chi non si sa, poiché il dato non risulta dagli estratti conto, ma proprio perciò non può escludersi che i prelievi siano stati effettuati da Camillo Verde, come non può smentirsi che parte dei relativi importi siano stati riversati sul conto n. 5335/30 nello stesso arco temporale.

Del resto, proprio nell'anno 1988, non risulta in alcun modo che cosa sia accaduto all'interno della associazione, pur affermando che, nel corso di tale anno, l'associazione sia stata presa in mano dai soli Celebrano e Verde, ma non si sa in che termini e con quali accordi rispetto in particolare a Ghia che era il Presidente.

**Due soli elementi sono pacifici, e cioè che l'associazione ha continuato ad avere la disponibilità del conto n. 6239.38, intestato a Ghia, Celebrano e Camillo Verde - con firma disgiunta - su cui si è proseguito ad operare, anche dopo l'apertura avvenuta il 9 settembre 1988 del conto n. 6834, intestato ai soli Celebrano Verde Camillo, e che verrà estinto solo il 31 gennaio 1989. Inoltre è risultato che da entrambi questi conti nel 1988 sono stati prelevati numerosi importi in contanti e che in tale anno sul conto n. 5335/30, di cui all'imputazione, sono confluiti numerosi versamenti in contanti.**

Non può dunque essere smentita la sostanziale commistione tra i conti dell'associazione e i conti personali di Verde, come ha sostenuto la difesa Verde con un valido principio di prova.

Inoltre, la difesa Verde assume che gli importi di cui ai versamenti in contanti sul conto n. 5335/30 provengono dai conti dell'associazione da cui Celebrano e Verde

percepivano risorse personali, a fronte di anticipi dai medesimi effettuati nel 1986/87, e inoltre Camillo Verde vi aveva versato somme percepite a titolo di compenso pattuito per l'attività spesa nel passaggio da Turchetta alla Master.

Ora è pur vero che Verde Camillo non ha documentato né l'accordo, né l'attività prestata - e questo è un dato incontestabile - ma è altrettanto incontestabile che è sufficiente a ritenere non provata la mera deduzione accusatoria il fatto che è emerso, al di là delle consulenze o degli onorari non dichiarati, che Camillo Verde era interessato e si era attivato nell'associazione sportiva di cui trattasi, la quale, gestita senza alcuna formalità contabile, aveva nell'anno 1988 consistenti risorse.

Risorse di cui non è possibile escludere che abbiano beneficiato coloro, tra cui Camillo Verde, che si erano attivati per la rimessa in sesto della associazione e della squadra e che in quell'anno avevano assunto l'esclusiva responsabilità.

**Al di là di tutte le considerazioni sui dati numerici e sulle diverse modalità riscontrabili tra il passaggio di denaro sul conto 5335/30 tramite giroconti, invece che attraverso prelievi, constatabile nell'89, resta il fatto che non si può escludere che Camillo Verde disponesse di risorse provenienti dalla Master Roma Basket, gestiti come cosa propria e ne disponesse in particolare nell'anno 1988, allorché i conti correnti dell'associazione avevano disponibilità di risorse e che, parallelamente, il suo conto corrente n. 5335/30 presso la Banca di Roma in tale anno abbia avuto quell'incremento di somme che ha attirato l'attenzione dell'accusa.**

E basta la possibilità che questo sia avvenuto per concludere che non vi è certezza dell'indizio ritenuto essenziale, che l'accusa ha addotto a sostegno della tesi che almeno la somma di £. 200.000.000, proveniente dal bonifico di Barilla in favore di Pacifico, fosse stata consegnata a Verde, il quale l'avrebbe poi versata in più riprese sul conto corrente 5335/30 cointestato al figlio.

**Tutto ciò senza considerare, sul piano logico, che il pagamento a Filippo Verde per la citata sentenza sarebbe stato effettuato non solo ben due anni dopo il deposito della stessa, ma anche con una causale debole, dal momento che la sentenza del Tribunale aveva sì respinto la domanda proposta dalla Buitoni contro l'IRI, ma aveva anche escluso l'intervento della IAR.**

Ciò che, in particolare, il Tribunale intende sottolineare è l'inadeguatezza del sinallagma, anche sotto il profilo temporale (profilo attenzionato dal PM, ma per altro aspetto) tra l'asserito pagamento al dr. Verde e i risultati ottenuti con la sentenza pronunciata dal collegio da lui presieduto, risultati che erano sì positivi per la IAR, per via del rigetto della domanda della Buitoni, ma soltanto parzialmente, poiché vi era stata l'esclusione dell'intervento della IAR stessa.

Invero, solo con la sentenza della Corte di Appello del 9 marzo 1987 - confermando il rigetto della domanda della Buitoni contro l'IRI, ma ammettendo l'intervento in causa della IAR, escluso dai primi giudici - era perfettamente in linea con l'interesse della stessa IAR, volto non solo ad ostacolare la cessione della SME alla Buitoni, ma anche a ritenere perfezionata in suo favore tale cessione. Tant'è che, significativamente, solo dopo tale sentenza la IAR aveva promosso altra azione giudiziaria davanti al Tribunale di Roma volto a realizzare quest'ultimo obiettivo.

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, con riferimento al reato di corruzione contestato al dr. Verde, l'accredito di Barilla, nella sua qualità di socio IAR, in favore dell'avv. Pacifico e il successivo prelievo in contanti da parte di quest'ultimo della somma di £. 200.000.000, nel mese di maggio 1988, e cioè subito dopo la pubblicazione del dispositivo della Suprema Corte, ma a distanza di due anni dalla sentenza del Tribunale, che aveva solo parzialmente soddisfatto le aspettative della IAR, non costituiscono indizio sicuro, tantomeno elemento di prova, a carico del dr. Verde - secondo l'accusa destinatario della somma anzidetta - in quanto privi del carattere della univocità, della precisione e della concordanza

**L'esame della posizione dell'imputato Filippo Verde, alla stregua dell'imputazione come formulata al capo B), è strumentale rispetto a quella di Silvio Berlusconi. Pertanto, una volta appurato che non vi è prova certa della corruzione, e cioè, del fatto che Filippo Verde abbia fatto mercimonio della propria funzione, ovvero che abbia ricevuto somme di denaro a titolo di remunerazione per la sentenza pronunciata nella controversia Buitoni/IRI, ne deriva che Silvio Berlusconi, asserito corruttore secondo l'accusa, deve essere mandato assolto perché il fatto non sussiste, e ciò a prescindere dall'esame della sua posizione personale, come invece è accaduto per il capo A), lì dove è stata ritenuta la sussistenza del reato.**

## **PQM**

Visto l'art. 531 c.p.p.,

### **DICHIARA**

non doversi procedere nei confronti di Berlusconi Silvio in ordine al reato di corruzione ascrittogli al capo A) limitatamente al bonifico in data 06-07 marzo 1991 perché, qualificato il fatto per l'imputato come violazione degli artt. 319 e 321 c.p. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione.

Visto l'art. 530 co 2 c.p.p.

### **ASSOLVE**

Berlusconi Silvio dal reato di corruzione relativo al bonifico in data 26-29 luglio 1988 contestato al capo A) per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 530 c.p.p.

### **ASSOLVE**

Berlusconi Silvio dagli altri fatti di corruzione contestati al capo A) per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 530 co 2 c.p.p.,

### **ASSOLVE**

Berlusconi Silvio dal reato di corruzione a lui ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 10 dicembre 2004

I giudici

Il presidente

